

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 27 marzo 1997

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La Gazzetta Ufficiale, oltre alla Serie generale, pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 25 marzo 1997, n. 68.

Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero.
Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 marzo 1997.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento on. Giorgio Bogi. Pag. 12

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 gennaio 1997.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo dell'accordo integrativo per errata corregge dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale non medico con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale del Servizio sanitario nazionale — per il quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995 e per il biennio economico 1996-1997 sottoscritti il 5 dicembre 1996 — concordato l'11 dicembre 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA,

CONFEDIR, CISAL, RDB/CUP, USPPI e UNIONQUADRI (quest'ultime quattro sigle con riserva alla sottoscrizione per le parti riguardanti i correttivi al CCNL inerente il secondo biennio economico 1996-1997) e le organizzazioni sindacali di categoria AUIPI, SNABI, SINAFO, USINCI/SICUS, CIDA/SIDIRSS, CISL FISOS/Dirigenti e Federazione nazionale FP CGIL/Dirigenza e UIL/Sanità Dirigenza.

Pag. 13

Accordo integrativo per errata corregge dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale non medico con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale del Servizio sanitario nazionale — per il quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995 — sottoscritti il 5 dicembre 1996. Pag. 14

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 gennaio 1997.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo dell'accordo integrativo per errata corregge dei contratti collettivi nazionali di lavoro dell'apposita area di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dal Servizio sanitario nazionale — per il quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995 e per il biennio economico 1996-1997 sottoscritti il 5 dicembre 1996 — concordato il 19 dicembre 1996

tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario ANAAO-ASSOMED, ANPO, CISL/Medici. Fed. CISL Medici/COSIME (tale federazione ha partecipato in riferimento agli errata corrige del contratto collettivo nazionale del secondo biennio), Fed. CGIL/Medici - UIL/Medici - FIALS/Medici - CUMI AMFUP, Federazione Sindacale Medici Dirigenti FE.S.M.E.D. (ACOI - ANMCO - AOGOI - SUMI - SEDI - Fe.ME.PA - ANMDO), SIMET, SIVEMP, SNR, e UMSPED (AAROI - AIPAC) - CIDA Pag. 16

Accordo integrativo per errata corrige dei contratti collettivi nazionali di lavoro dell'apposita area di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria e relative specifiche tipologie professionali, dipendente del Servizio sanitario nazionale — per il quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995 e per il biennio economico 1996-1997 — sottoscritti il 5 dicembre 1996 Pag. 17

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della sanità

DECRETO 17 gennaio 1997, n. 69.

Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'assistente sanitario . Pag. 18

DECRETO 17 gennaio 1997, n. 70.

Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'infermiere pediatrico Pag. 20

DECRETO 11 febbraio 1997.

Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero Pag. 21

Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali

DECRETO 14 marzo 1997.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte» Pag. 22

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 17 marzo 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa produttori agricoli rinnovamento - Società cooperativa a responsabilità limitata», già «Cooperativa agricola rinnovamento», in Orbetello, e nomina del commissario liquidatore Pag. 26

DECRETO 17 marzo 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Agricoop - Società cooperativa a r.l., già Cooperativa viticoltori associati Villacidro V.A.V., in Villacidro, e nomina del commissario liquidatore Pag. 26

DECRETO 17 marzo 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Euroristorazione - Società cooperativa a responsabilità limitata, già Euroservizi - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Arezzo, e nomina del commissario liquidatore.

Pag. 26

DECRETO 19 marzo 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa l'Unione» Soc. coop. a r.l., in Quistello, e nomina dei commissari liquidatori Pag. 27

Ministero del tesoro

DECRETO 18 marzo 1997.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria . . . Pag. 27

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per la programmazione economica

DELIBERAZIONE 30 gennaio 1997.

Fondo sanitario nazionale 1995. Parte corrente. Finanziamenti interventi ai sensi della legge 5 giugno 1990, n. 135.

Pag. 28

DELIBERAZIONE 30 gennaio 1997.

Fondo sanitario nazionale 1996. Parte corrente. Finanziamento per la formazione specifica in medicina generale.

Pag. 29

DELIBERAZIONE 30 gennaio 1997.

Rideterminazione del Fondo sanitario nazionale 1996. Parte corrente. Modificazione della delibera CIPE 24 aprile 1996.

Pag. 30

DELIBERAZIONE 30 gennaio 1997.

Finanziamento di progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 Pag. 31

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Consiglio nazionale delle ricerche**

DECRETO 14 febbraio 1997.

Modificazione all'ordinamento dei servizi del Consiglio nazionale delle ricerche Pag. 31**Regione Sicilia**

DECRETO 3 febbraio 1997.

Vincolo di immodificabilità temporanea del territorio delle isole di Liosia e Lampione Pag. 33**CIRCOLARI****Ministero del lavoro e della previdenza sociale**

CIRCOLARE 24 marzo 1997, n. 44/97.

Disposizione per la gestione dei fondi relativi all'art. 9, comma 3, della legge n. 236/1993 per interventi formazione continua - Proroga termini presentazione domande e attivazione procedure Pag. 47**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI****Ministero della sanità: Autorizzazione alla produzione di specialità medicinali per uso umano presso officine di terzi.**
Pag. 47**Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali: Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Grave»** Pag. 52**Ministero del tesoro: Cambi di riferimento del 26 marzo 1997 rilevati a titolo indicativo, ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312** Pag. 56**Ministero dell'interno: Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici.** Pag. 56**Ministero del lavoro e della previdenza sociale:****Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale** Pag. 57**Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Il Poggio», in Torre del Greco** Pag. 64**RETTIFICHE****ERRATA-CORRIGE****Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della sanità 6 febbraio 1997 concernente: «Piano di eradicazione e di sorveglianza della malattia vescicolare da enterovirus del suino sul territorio nazionale». (Ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 57 del 10 marzo 1997).**
Pag. 64**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 63****Ministero del tesoro**

PROVVEDIMENTO MINISTERIALE 13 marzo 1997.

Elenco dei periti dei fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso, aggiornato al 31 dicembre 1996.

97A2102

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 64**Ministero dell'università
e della ricerca scientifica e tecnologica**

DELIBERAZIONE 9 dicembre 1996.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del fondo speciale per la ricerca applicata.

DELIBERAZIONE 27 dicembre 1996.

Ammissione di progetti autonomi al finanziamento del fondo speciale per la ricerca applicata.

97A1506-97A1507

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 25 marzo 1997, n. 68.

Riforma dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

P R O M U L G A

la seguente legge:

ART. 1.
(*Natura*).

1. L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) è un ente pubblico non economico ed è retto dalla presente legge, nonchè da uno statuto deliberato dal consiglio di amministrazione, sentito il comitato consultivo, ed approvato con decreto del Ministro del commercio con l'estero, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. L'ICE ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del commercio con l'estero nella forma e nei limiti di cui alla presente legge.

ART. 2.
(*Funzioni*).

1. L'ICE conforma la propria attività a principi di efficienza e di economicità ed

ha il compito di promuovere e sviluppare il commercio con l'estero, nonchè i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale, segnatamente con riguardo alle esigenze delle piccole e medie imprese, singole o associate. Fornisce altresì servizi alle imprese estere volti a potenziare i rapporti con il mercato nazionale e concorre a promuovere gli investimenti esteri in Italia.

2. Nello svolgimento delle sue funzioni l'ICE, operando in stretto raccordo con le regioni, con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le organizzazioni imprenditoriali e i soggetti interessati, assicura i servizi di base di carattere istituzionale, nonchè i servizi personalizzati e specializzati. A tale fine:

a) cura lo studio sistematico delle caratteristiche e delle tendenze dei mercati esteri, nonchè delle normative e degli *standard* qualitativi e di sicurezza vigenti, elaborandone i risultati e diffondendoli tra i

soggetti pubblici e gli operatori interessati; coopera con le rappresentanze diplomatiche all'estero al fine di determinare le condizioni più favorevoli all'internazionalizzazione delle imprese italiane;

b) sviluppa la promozione e la commercializzazione dei prodotti e dei servizi italiani sui mercati internazionali, nonché l'immagine del prodotto italiano nel mondo, anche fornendo assistenza alle imprese italiane ed a quelle estere interessate agli scambi con l'Italia;

c) offre servizi di informazione, assistenza e consulenza alle imprese italiane che operano nel commercio internazionale;

d) promuove la formazione manageriale, professionale e tecnica dei quadri italiani e stranieri che operano per l'internazionalizzazione delle imprese. A questo fine può stipulare accordi o convenzioni con istituzioni scientifiche o professionali, pubbliche o private, italiane o estere;

e) promuove la cooperazione nei settori industriale, agricolo, della distribuzione e del terziario al fine di incrementare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali;

f) fornisce servizi alle imprese estere che intendono operare in Italia, anche con investimenti diretti e accordi di collaborazione economica con imprese nazionali;

g) effettua assistenza e consulenza alle aziende commerciali che operano nell'import e nell'export;

h) effettua la promozione e l'assistenza delle aziende del settore agro-alimentare, nonché i controlli di qualità sui prodotti ortofrutticoli, ai sensi della normativa vigente;

i) fornisce su richiesta, e d'intesa con le rappresentanze diplomatiche, il patrocinio alle iniziative promozionali all'estero che risultino coordinate con il piano annuale e con le altre iniziative non comprese nel piano;

l) svolge ogni altra attività utile per il conseguimento delle sue finalità.

3. I servizi personalizzati e specializzati sono prestati a pagamento secondo modalità determinate dal consiglio di amministrazione dell'ICE.

ART. 3.

(Struttura organizzativa).

1. L'ICE ha la seguente articolazione:

a) sede centrale;

b) uffici periferici sul territorio nazionale, anche a carattere temporaneo, di norma con ambito non inferiore a quello regionale;

c) unità operative all'estero, anche a carattere temporaneo, stabilite in base all'interesse dei mercati ed alle loro potenzialità per il sistema produttivo italiano.

2. Per il miglior conseguimento dei fini istituzionali, anche in termini di razionalizzazione organizzativa, e per promuovere la collaborazione delle categorie e degli enti interessati, l'ICE può stipulare accordi o convenzioni, nonché costituire società con soggetti pubblici o privati e partecipare a società già esistenti. Con i medesimi accordi vengono definite: la dotazione di personale, compreso quello eventualmente confluito o distaccato dall'ICE, dopo aver definito i carichi di lavoro e la dotazione organica dell'ICE; le modalità organizzative, nonché quelle di acquisizione e gestione delle risorse.

3. Nelle regioni dove esiste una pluralità di soggetti pubblici operanti nell'erogazione di servizi a supporto dell'internazionalizzazione, gli uffici periferici dell'ICE ed il relativo personale, a seguito di specifici accordi approvati dal Ministero vigilante, possono confluire in nuovi ambiti organizzativi regionali, promossi dalle regioni, anche in collaborazione con altri soggetti, destinati all'erogazione di servizi per i sistemi locali di impresa, secondo formule operative da definire nei singoli casi. In

ogni caso, gli uffici periferici dell'ICE concorrono, nelle forme definite da specifiche convenzioni di durata quinquennale, all'attuazione dei programmi di internazionalizzazione delle imprese locali e di promozione degli scambi commerciali decisi dalle regioni.

4. Le unità operative dell'ICE all'estero sono notificate nelle forme che gli Stati esteri richiedono per concedere lo «status» di Agenzia governativa e le conseguenti esenzioni fiscali anche per il personale che vi presta servizio.

5. Le unità operative all'estero operano in stretto collegamento con le rappresentanze diplomatiche italiane per il coordinamento delle attività promozionali svolte da altri enti pubblici o privati, nel quadro delle direttive di cui agli articoli 2 e 7.

ART. 4.

(Organi).

1. Sono organi dell'ICE:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori;
- d) il comitato consultivo.

2. Il presidente ha la rappresentanza dell'ICE, presiede e convoca il consiglio di amministrazione.

3. Il consiglio di amministrazione, composto dal presidente e da quattro membri:

a) adotta il regolamento organico del personale ed il regolamento di contabilità;

b) delibera lo statuto di cui all'articolo 1;

c) approva i bilanci dell'ICE;

d) delibera in merito al piano annuale di attività con proiezione triennale ed ai relativi adeguamenti;

e) adotta direttive generali in ordine ai programmi esecutivi, all'espletamento delle funzioni ed alla contrattazione collettiva ed individuale di cui all'articolo 10;

f) individua i servizi di base, da prestare gratuitamente, ed approva i corrispettivi dei servizi specializzati e personalizzati, nonché i criteri per la compartecipazione finanziaria dei terzi alle iniziative promozionali;

g) delibera in ordine alla organizzazione dell'ICE, nonché alla istituzione e soppressione degli uffici in Italia e delle unità operative all'estero;

h) delibera l'istituzione e verifica l'operato delle società di cui all'articolo 3, comma 2;

i) adotta ogni altro provvedimento per l'attuazione dei fini previsti dalla presente legge.

4. Nell'adottare il regolamento organico del personale e le delibere relative alla organizzazione il consiglio di amministrazione si adegua ai principi di cui al titolo I del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni. Le delibere di cui alle lettere a), c), g) e h) del comma 3 sono soggette all'approvazione del Ministro vigilante; per quelle di cui alla lettera g), limitatamente alle unità operative all'estero, occorre anche il concerto del Ministro degli affari esteri. Il Ministro vigilante approva le delibere di cui al presente comma o le restituisce con motivati rilievi per il riesame entro trenta giorni dalla data di ricezione; trascorso tale termine, le delibere non restituite si intendono approvate. Ove occorra il concerto di un altro Ministro, detto termine è elevato a quarantacinque giorni.

5. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti iscritti all'albo dei revisori contabili. Il collegio dei revisori svolge i compiti previsti dal codice civile per i sindaci.

6. Il comitato consultivo è composto da venti membri, di cui cinque rappresentanti delle regioni, quattro rispettivamente dei Ministeri del commercio con l'estero, degli affari esteri, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle risorse agricole, alimentari e forestali, due del sistema camerale, due delle organizzazioni nazionali

più significative dell'industria, uno dell'agricoltura, uno del commercio, uno dell'artigianato, uno del credito, uno delle cooperative, uno dei consorzi ed un rappresentante delle confederazioni sindacali dei lavoratori. Il comitato è presieduto dal Ministro del commercio con l'estero o da un suo delegato. Rende parere obbligatorio sul piano annuale. Esprime pareri e proposte sull'indirizzo generale delle attività dell'ICE, sulle direttive di cui all'articolo 7, comma 1, nonché sulle questioni allo stesso sottoposte dal consiglio di amministrazione. Verifica la attuazione del piano di cui all'articolo 7.

ART. 5.

(Nomina, durata e compensi dei componenti degli organi).

1. Il presidente dell'ICE e i membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra soggetti di comprovata competenza nel campo dell'economia e del commercio internazionale.

2. Il presidente dell'ICE è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro vigilante. I membri del consiglio di amministrazione, nonché due membri effettivi ed uno supplente del collegio dei revisori, sono nominati con decreto del Ministro vigilante, il presidente del collegio dei revisori ed un membro supplente sono nominati con decreto del Ministro del tesoro. I membri del comitato consultivo sono nominati con decreto del Ministro vigilante; essi sono designati, rispettivamente, dai Ministeri indicati all'articolo 4, comma 6, dalla Conferenza permanente di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) e dalle organizzazioni nazionali di categoria più significative entro trenta giorni dalla richiesta da parte del Ministro vigilante. L'inutile decorso del termine non pregiudica il funzionamento dell'organo.

3. I componenti degli organi previsti dalla presente legge durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati una sola volta.

4. Al presidente dell'ICE spetta una indennità di carica stabilita con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14; gli emolumenti dei componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio dei revisori sono fissati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro.

ART. 6.

(Direttore generale).

1. Il direttore generale dell'ICE, scelto dal consiglio di amministrazione tra persone di comprovata competenza, è assunto con contratto dirigenziale di diritto privato della durata di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Il direttore generale è preposto ai servizi ed agli uffici dell'ICE, partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione, risponde a quest'ultimo della esecuzione delle deliberazioni, dell'attuazione delle direttive e della gestione complessiva dell'ICE. Svolge, inoltre, le funzioni ad esso delegate dal consiglio di amministrazione nei casi e nei limiti definiti dallo statuto.

2. Il direttore generale, se scelto tra dipendenti pubblici, è collocato fuori dal ruolo organico dell'amministrazione di appartenenza.

ART. 7.

(Piano annuale).

1. Il Ministro del commercio con l'estero, sentito il comitato consultivo dell'ICE, emana annualmente, entro il mese di febbraio, le direttive di massima, per la programmazione dell'attività dell'ICE dell'anno successivo, per la individuazione delle aree e dei settori di intervento prio-

ritario per l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.

2. Entro il mese di giugno l'ICE, in attuazione delle direttive di cui al comma 1, e sulla base delle proposte pervenute dalle associazioni di categoria, dalle regioni, dalle province autonome e dai soggetti costituiti a livello regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 3, comprensive delle proposte di attività degli altri soggetti pubblici e privati operanti nella regione, elabora la proposta di piano annuale con proiezione triennale dell'attività dell'ICE con il quale definisce gli obiettivi, le iniziative ed i relativi costi, nonchè il fabbisogno finanziario a copertura del programma di attività. Ai fini dell'applicazione del presente comma le regioni e le province autonome stabiliscono le modalità per il coordinamento delle proposte di attività formulate dagli altri soggetti pubblici operanti nel territorio.

3. Il Ministro vigilante approva entro il mese di settembre il piano di attività di cui al comma 2.

4. Entro il mese di ottobre i privati, che svolgono le attività di cui all'articolo 2, comma 1, con l'utilizzo di fondi pubblici comunicano al Ministero vigilante ed all'ICE i programmi e le iniziative promozionali già decise o adottate. Al fine di assicurare l'impiego ottimale delle risorse pubbliche, in conformità con gli indirizzi generali di politica del commercio estero, il Ministero vigilante autorizza, entro sessanta giorni, le iniziative che non risultino in contrasto o comunque incompatibili con quelle del piano di attività. Per le iniziative comunicate successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'autorizzazione è rilasciata entro sessanta giorni dalla richiesta.

5. Le regioni e le province autonome o i soggetti costituiti a livello regionale stipulano annualmente con l'ICE convenzioni operative per la realizzazione dell'attività programmata e per la regolazione degli apporti di compartecipazione finanziaria. Si applica la disciplina concernente le procedure di indirizzo e di coordinamento in materia di attività promozionale all'estero.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno il Ministero vigilante, anche sulla base delle verifiche di cui all'articolo 4, comma 6, ultimo periodo, e dei controlli ispettivi effettuati ai sensi della legge 16 marzo 1976, n. 71, invia una relazione al Parlamento sui risultati conseguiti dall'ICE.

ART. 8.

(Disposizioni finanziarie).

1. Le entrate dell'ICE sono costituite da:

a) il contributo annuale per le spese di funzionamento di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 18 marzo 1989, n. 106;

b) il contributo annuale per il finanziamento del piano di attività di cui alla legge 16 marzo 1976, n. 71;

c) eventuali assegnazioni a carico del bilancio dello Stato, a fronte di attività svolte su richiesta di altre amministrazioni per la realizzazione di specifici programmi;

d) eventuali assegnazioni per la realizzazione di progetti finanziati parzialmente o integralmente dall'Unione europea;

e) corrispettivi per servizi prestati agli operatori pubblici o privati e compartecipazioni di terzi alle iniziative promozionali;

f) gli utili delle società costituite o partecipate ai sensi dell'articolo 3, comma 2;

g) altri proventi patrimoniali e di gestione.

2. Le erogazioni annualmente destinate al finanziamento del piano di attività di cui al comma 1, lettera b), non possono essere utilizzate a copertura delle spese fisse per il personale dipendente utilizzato a tal fine.

3. Le norme che disciplinano la gestione patrimoniale e finanziaria dell'ICE sono ispirate alle disposizioni del codice civile in materia di impresa nonchè alle specifiche esigenze di operatività dell'ICE, in rela-

zione anche all'attività da svolgersi all'estero. Le norme stesse prevedono l'obbligo di certificazione del bilancio.

ART. 9.

(Controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria).

1. Il controllo sulla gestione finanziaria dell'ICE è esercitato dalla Corte dei conti, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, con le modalità di cui all'articolo 12 della legge stessa.

ART. 10.

(Rapporto di lavoro).

1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti e del personale dell'ICE è disciplinato dai contratti collettivi del comparto degli enti pubblici non economici.

2. Alle materie non disciplinate dai contratti di cui al comma 1 si applica il regolamento del personale di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a).

3. Con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, è determinato il trattamento economico accessorio per i servizi svolti all'estero per il personale dell'ICE. Tale trattamento non può essere inferiore al 75 per cento di quello previsto per i corrispondenti livelli del personale del Ministero degli affari esteri secondo la tabella di equiparazione vigente. L'indennità di servizio all'estero è esclusa dalla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale, ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, per la parte eccedente la misura dell'indennità integrativa speciale.

4. Il rapporto di lavoro del personale di nazionalità estera assunto localmente per le esigenze delle unità operative all'estero è disciplinato dalle norme e dagli usi locali.

ART. 11.

(Rappresentanza in giudizio).

1. L'ICE si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e successive modificazioni. Il patrocinio per le cause pendenti alla data di entrata in vigore della legge 28 ottobre 1994, n. 600, continua ad essere esercitato per il solo grado in corso e salva diversa determinazione dall'avvocato già incaricato.

ART. 12.

(Norme transitorie e finali).

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede alla costituzione degli organi dell'ICE. Fino a tale momento restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 600.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, delibera, sentito il comitato consultivo, lo statuto di cui all'articolo 1, comma 1. Fino alla data di entrata in vigore del nuovo statuto dell'ICE si applica, in quanto compatibile, il regolamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1990, n. 49. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione provvede alla rideterminazione della dotazione organica dell'ICE, previa rilevazione dei carichi di lavoro nelle forme previste dalla legislazione vigente, tenendo conto delle effettive esigenze della sede centrale, della riduzione del numero delle sedi periferiche, nonché della riorganizzazione della rete estera. Nel caso in cui dalla rilevazione di cui al precedente periodo emergesse la necessità di ridimensionare l'organico esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, il consiglio di amministrazione sottoporrà al Ministro del commercio con l'estero e al

Ministro del tesoro un piano di mobilità, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni.

3. Nel periodo tra la data di entrata in vigore della presente legge e l'approvazione del piano di attività di cui all'articolo 7, l'attività dell'ICE prosegue in regime tran-

sitorio in base alle disposizioni vigenti ai sensi della legge 18 marzo 1939, n. 106. I programmi promozionali in corso alla data di entrata in vigore della presente legge vengono completati secondo le disposizioni originariamente previste.

4. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FANTOZZI, *Ministro del commercio con l'estero*

Visto, il Guardasigilli: FLICK

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 328):

Presentato dal sen. COVIELLO il 14 maggio 1996.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede referente, l'11 giugno 1996, con pareri delle commissioni 1ª, 3ª, 5ª, 6ª e 9ª.

Esaminato dalla 10ª commissione, in sede referente, il 2, 9 e 15 ottobre 1996.

Assegnato nuovamente alla 10ª commissione, in sede redigente, il 27 novembre 1996.

Esaminato dalla 10ª commissione il 19 e 20 dicembre 1996.

Presentazione del testo degli articoli annunciata il 20 dicembre 1996 (atti numeri 328, 461, 1155, 1196, 1402 e 1519/A - relatore sen. LARIZZA).

Esaminato in aula ed approvato il 20 dicembre 1996 in un testo unificato con gli atti numeri 461 (FUMAGALLI CARULLI), 1196 (VENTUCCI ed altri), 1402 (WILDE e LAGO), 1519 (CAPONI ed altri) e con il disegno di legge n. 1155 presentato dal Ministro del commercio con l'estero (FANTOZZI).

Camera dei deputati (atto n. 2934):

Assegnato alla X commissione (Attività produttive), in sede referente, il 16 gennaio 1997, con pareri delle commissioni I, II, III, V, VI, XI, XIII e XIV.

Esaminato dalla X commissione il 23 gennaio, 6, 13, 18 e 19 febbraio 1997.

Relazione scritta annunciata il 25 febbraio 1997 (atto n. 2934/A - relatore on. NESI).

Esaminato in aula il 3 marzo 1997 e approvato il 18 marzo 1997.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente: «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottate con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 4:

— Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dal D.Lgs. 18 novembre 1993, n. 470 e dal D.Lgs. 23 dicembre 1993, n. 546, reca: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». Il relativo titolo I reca: «Principi generali».

Nota all'art. 5:

Il testo dell'art. 12 della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:

«Art. 12 (*Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome*). — 1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, la Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, con compiti di informazione, consultazione e raccordo, in relazione agli indirizzi di politica generale suscettibili di incidere nella materia di competenza regionale esclusi gli indirizzi generali relativi alla politica estera, alla difesa e alla sicurezza nazionale, alla giustizia.

2. La Conferenza è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri almeno ogni sei mesi, ed in ogni altra circostanza in cui il Presidente lo ritenga opportuno, tenuto conto anche delle richieste dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri presiede la Conferenza, salvo delega al Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è attribuito, ad altro Ministro. La Conferenza è composta dai presidenti delle regioni a statuto speciale e ordinario e dai presidenti delle province autonome. Il Presidente del Consiglio dei Ministri invita alle riunioni della Conferenza i Ministri interessati agli argomenti iscritti all'ordine del giorno, nonché rappresentanti di amministrazioni dello Stato o di enti pubblici.

3. La Conferenza dispone di una segreteria, disciplinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali.

4. Il decreto di cui al comma 3 deve prevedere l'inclusione nel contingente della segreteria di personale delle regioni o delle province autonome, il cui trattamento economico resta a carico delle regioni o delle province di provenienza.

5. La Conferenza viene consultata

a) sulle linee generali dell'attività normativa che interessa direttamente le regioni e sulla determinazione degli obiettivi di programmazione economica nazionale e della politica finanziaria e di bilancio, salve, le ulteriori attribuzioni previste in base al comma 7 del presente articolo,

b) sui criteri generali relativi all'esercizio delle funzioni statali di indirizzo e di coordinamento inerti ai rapporti tra lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti infraregionali, nonché sugli indirizzi generali relativi alla elaborazione ed attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali,

c) sugli altri argomenti per i quali il Presidente del Consiglio dei Ministri ritenga opportuno acquisire il parere della Conferenza.

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, o il Ministro appositamente delegato, riferisce periodicamente alla commissione parlamentare per le questioni regionali sulle attività della Conferenza.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della commissione parlamentare per le questioni regionali che deve esprimerlo entro sessanta giorni dalla richiesta, norme aventi valore di legge ordinaria intese a provvedere al riordino ed alla eventuale soppressione degli altri organismi a composizione mista Stato-regioni previsti sia da leggi che da provvedimenti amministrativi in modo da trasferire alla conferenza le attribuzioni delle commissioni, con esclusione di quelle che operano sulla base di competenze tecnico-scientifiche, e rivedere la pronuncia di pareri nelle questioni di carattere generale per le quali debbano anche essere sentite tutte le regioni e province autonome, determinando le modalità per l'acquisizione di tali pareri, per la cui formazione possono votare solo i presidenti delle regioni e delle province autonome»

— La legge 24 gennaio 1978, n. 14, reca «Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici». Si trascrive il testo del relativo art. 11.

«Art. 11. — Le indennità di carica previste per i presidenti ed i vicepresidenti degli enti ed istituti di cui all'art. 1 sono determinate con decreto dell'autorità competente alla nomina, proposta o designazione. Tale decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*».

Nota all'art. 7

— La legge 16 marzo 1976, n. 71, reca: «Modifica delle procedure amministrative e contabili in materia di attività promozionale delle esportazioni italiane».

Note all'art. 8

— La legge 18 marzo 1989, n. 106, reca «Riordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero». Si trascrive il testo del relativo art. 3.

«Art. 3. — 1. Costituiscono entrate proprie dell'Istituto.

a) i corrispettivi dei servizi prestati agli operatori economici pubblici o privati, come indicati dall'art. 2, comma 1, e determinati con delibere del consiglio di amministrazione soggette all'approvazione del Ministro del commercio con l'estero ovvero adottate su sua richiesta.

b) assegnazione annuali, a carico del bilancio dello Stato, a fronte di servizi prestati a richiesta delle amministrazioni dello Stato o compresi nel programma promozionale.

2. A fronte di spese generali non coperte dalle entrate di cui al comma 1, è attribuito all'Istituto un contributo alle spese di funzionamento in Italia e all'estero, in conformità a quanto previsto dalla tabella D della legge finanziaria per il 1989 alla voce Ministero del commercio con l'estero, legge 31 maggio 1975, n. 185, pari a lire 190 miliardi per il 1989, 195 miliardi per il 1990 e 200 miliardi per il 1991. Alla determinazione del contributo negli anni successivi si provvede a norma dell'art. 11-*quater* della legge 5 agosto 1978, n. 468, adeguandolo con riferimento al tasso di inflazione ovvero riducendolo in relazione ai risultati delle analisi di cui all' successivo comma 3. All'erogazione del contributo si provvede in unica soluzione, all'inizio di ciascun anno finanziario, a carico dello Stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero.

3. In allegato alla relazione di cui al comma 2 dell'art. 1, l'Istituto fornisce dettagliati elementi informativi, sulla base del proprio sistema di contabilità analitica di tipo industriale, sui costi delle attività espletate e dei servizi prestati e sui corrispettivi introitati, specificando in particolare:

a) la quota dei costi generali non ripartibili,

b) la quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle attività espletate o dei servizi prestati,

c) la differenza, per i servizi prestati dietro corrispettivo, tra il prezzo di mercato e le tariffe agevolate in concreto applicate»

— Per la legge 16 marzo 1976, n. 71 si veda in nota all'art. 7.

Nota all'art. 9

— La legge 21 marzo 1958, n. 259, reca: «Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria». Si trascrive il testo del relativo art. 12:

«Art. 12. — Il controllo previsto dall'art. 100 della Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici ai quali l'amministrazione dello Stato o un'azienda autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio in capitale o servizi o beni ovvero mediante concessione di garanzia finanziaria, è esercitato, anziché nei modi previsti dagli articoli 5 e 6, da un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa, che assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione»

Nota all'art. 10:

— La legge 30 aprile 1969, n. 153, reca: «Riunione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale». Si trascrive il testo del relativo art. 12.

«Art. 12. — Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 1° agosto 1945, n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto 30 maggio 1955, n. 797, e l'art. 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituiti dal seguente:

«Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, si considera retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve dal datore di lavoro in danaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, in dipendenza del rapporto di lavoro.

Sono escluse dalla retribuzione imponibile le somme corrisposte al lavoratore a titolo:

1) di diaria o d'indennità di trasferta in cifra fissa, limitatamente al 50 per cento del loro ammontare,

2) di rimborsi a piè di lista che costituiscano rimborso di spese sostenute dal lavoratore per l'esecuzione o in occasione del lavoro;

3) di indennità di anzianità;

4) di indennità di cassa;

5) di indennità di panatica per i marittimi a terra, in sostituzione del trattamento di bordo, limitatamente al 60 per cento del suo ammontare;

6) di gratificazione o elargizione concessa *una tantum* a titolo di liberalità, per eventi eccezionali e non ricorrenti, purché non collegate, anche indirettamente, al rendimento dei lavoratori e all'andamento aziendale.

L'art. 74 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, è abrogato. Per i produttori di assicurazione, tuttavia, resta esclusa dalla retribuzione imponibile la quota dei compensi provvisoriamente attribuibile a rimborso di spese, nel limite massimo del 50 per cento dell'importo lordo dei compensi stessi.

L'elencazione degli elementi esclusi dal calcolo della retribuzione imponibile ha carattere tassativo.

La retribuzione come sopra determinata è presa, altresì, a riferimento per il calcolo delle prestazioni a carico delle gestioni di previdenza e di assistenza sociale interessate³⁾.

Note all'art. 11:

— Si trascrive l'art. 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con R.D. n. 1611/1993, come modificato dall'art. 11 della legge 16 novembre 1939 n. 1889, e dall'art. 11 della legge 3 aprile 1979, n. 103:

«Art. 43. — L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali, di amministrazioni pubbliche non statali ed enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento, o di altro provvedimento approvato con regio decreto.

Le disposizioni e i provvedimenti anzidetti debbono essere promossi di concerto coi Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze [ora di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, n.d.r.]

Qualora sia intervenuta l'autorizzazione, di cui al primo comma, la rappresentanza e la difesa nei giudizi indicati nello stesso comma sono assunte dall'Avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitto di interessi con lo Stato o con le regioni.

Salve le ipotesi di conflitto, ove tali amministrazioni ed enti intendano in casi speciali non avvalersi dell'Avvocatura dello Stato, debbono adottare apposita motivata delibera da sottoporre agli organi di vigilanza.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese agli enti regionali previa deliberazione degli organi competenti

— La legge 28 ottobre 1994, n. 600, reca: «Conversione in legge; con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 522, recante disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero».

Note all'art. 12:

— Il D.L. 29 agosto 1994, n. 522, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1994, n. 600, reca: «Disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio con l'estero».

— Il D.P.R. 18 gennaio 1990, n. 49 (Regolamento riguardante lo statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero) è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65 del 19 marzo 1990.

— Per il titolo del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, si veda in nota all'art. 4.

— Per il titolo della legge 18 marzo 1989, n. 106, si veda in nota all'art. 8.

97G0113

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 marzo 1997.

Delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento on. Giorgio Bogi.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 14 marzo 1997, con il quale al Ministro senza portafoglio Giorgio Bogi è stato conferito l'incarico per i rapporti con il Parlamento;

Visti gli articoli 5 e 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il Ministro senza portafoglio per i rapporti con il Parlamento on. Giorgio Bogi è delegato ad esercitare le seguenti funzioni, con decorrenza 14 marzo 1997:

a) provvedere agli adempimenti riguardanti l'assegnazione e la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa governativa, verificando che il loro esame si armonizzi con la graduale attuazione del programma di Governo e segnalando al Presidente del Consiglio le difficoltà riscontrate;

b) rappresentare il Governo nelle sedi competenti per la programmazione dei lavori parlamentari, proponendo le priorità governative e le deleghe durante la sessione di bilancio;

c) esercitare la facoltà del Governo di cui all'art. 72, terzo comma, della Costituzione, nonché quelle di opposizione all'assegnazione o di assenso sulla richiesta parlamentare di trasferimento alla sede deliberante o redigente dei disegni e delle proposte di legge, previa consultazione di Ministri competenti per materia;

d) assicurare l'espressione unitaria della posizione del Governo nell'esame di progetti di legge e, ove occorra, nella discussione di mozioni e risoluzioni;

e) provvedere agli adempimenti riguardanti la presentazione di emendamenti governativi e l'espressione unitaria del parere del Governo su emendamenti d'iniziativa parlamentare, nonché la presentazione di relazioni tecniche richieste dalle commissioni parlamentari ai sensi dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468;

f) curare il coordinamento della presenza nelle sedi parlamentari dei rappresentanti del Governo competenti;

g) curare gli adempimenti riguardanti gli atti del sindacato ispettivo parlamentare, istruendo quelli rivolti al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Governo e provvedendo alla risoluzione di eventuali conflitti di competenza nella materia tra Dicasteri;

h) curare i rapporti con gli organi delle Camere e con i Gruppi parlamentari;

i) fornire al Presidente del Consiglio dei Ministri una costante e tempestiva informazione sui lavori parlamentari.

Il Ministro Bogi esercita altresì le funzioni attribuitegli dal capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 novembre 1993, recante il regolamento interno del Consiglio dei Ministri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 15 novembre 1993.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti.

Roma, 14 marzo 1997

Il Presidente: PRODI

Registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1997
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 87

97A2424

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 gennaio 1997.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo dell'accordo integrativo per errata-corregge dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale non medico con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale del Servizio sanitario nazionale — per il quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995 e per il biennio economico 1996-1997 sottoscritti il 5 dicembre 1996 — concordato l'11 dicembre 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFEDIR, CISAL, RDB/CUP, USPPI e UNIONQUADRI (quest'ultime quattro sigle con riserva alla sottoscrizione per le parti riguardanti i correttivi al CCNL inerente il secondo biennio economico 1996-1997) e le organizzazioni sindacali di categoria AUIPI, SNABI, SINAFO, USINCI/SICUS, CIDA/SIDIRSS, CISL FISOS/Dirigenti e Federazione nazionale FP CGIL/Dirigenza e UIL/Sanità dirigenza.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;

Viste le direttive del 5 settembre 1994, del 1° febbraio 1995 e del 7 febbraio 1996 impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo avere acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995), ed in particolare l'art. 2, comma 13,

con il quale è stata determinata in lire 2.520 miliardi, in lire 4.200 miliardi ed in lire 4.200 miliardi, rispettivamente per gli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli «Enti pubblici non economici», delle «Regioni e delle autonomie locali», del «Servizio sanitario nazionale» e delle «Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione», ed è stato previsto che le «competenti amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci»;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria per il 1996), ed in particolare l'art. 2, commi da 9 a 13, con il quale è stata determinata in lire 1.767,96 miliardi, in lire 4.062,52 miliardi ed in lire 4.911,87 miliardi, rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali per il personale del settore pubblico, ed è stato previsto che le «competenti amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci»;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale non medico con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale del Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, — relativi, rispettivamente, al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997 per gli aspetti normativi e dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, per gli aspetti economici ed al periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997, per gli aspetti economici — sottoscritti il 5 dicembre 1996;

Vista la lettera protocollo n. 21 del 3 gennaio 1997 (pervenuta il 7 gennaio 1997), con la quale l'ARAN — in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni — ha trasmesso, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, il testo dell'accordo integrativo per errata-corregge dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale non medico con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale del Servizio sanitario nazionale — per il quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995 e per il biennio economico 1996-1997 sottoscritti il 5 dicembre 1996 — concordato l'11 dicembre 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFEDIR, CISAL, RDB/CUB, USPPI e UNIONQUADRI (quest'ultime quattro sigle con riserva alla sottoscrizione per le parti riguardanti i correttivi al CCNL inerente il secondo biennio economico 1996-1997) e le organizzazioni sindacali di categoria AUIPI, SNABI, SINAFO, USINCI/SICUS, CIDA/SIDIRSS, CISL FISOS/Dirigenti e Federazione nazionale FP CGIL/Dirigenza e UIL/Sanità dirigenza.

Visto il «Testo concordato in precedenza indicato, il quale è stato inviato unitamente ad una relazione tecnico-finanziaria»;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, — come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 —, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il

Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri);

Visto il citato art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, il quale prevede anche che «per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali il Governo, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, «provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

Vista la lettera protocollo n. 10017/97/7.515 del 9 gennaio 1997, con la quale è stata richiesta l'«Intesa» della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, precisando che «tenuto conto dei tempi ristrettissimi previsti dalla richiamata normativa ... nel caso non intervenga risposta entro cinque giorni ... si riterrà acquisita l'Intesa»;

Considerato che non è intervenuta risposta alla predetta lettera del 9 gennaio 1997 entro gli indicati cinque giorni per cui l'intesa della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano deve ritenersi acquisita;

Considerato che il predetto testo concordato non risulta, in generale, in contrasto con le citate direttive del 5 settembre 1994, del 1° febbraio 1995 e del 7 febbraio 1996, impartite, a seguito di intesa intervenuta con il Ministero del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;

Considerato che le modifiche e i chiarimenti apportati con il predetto testo concordato ai precitati contratti collettivi nazionali di lavoro del personale non medico con qualifica dirigenziale, sottoscritti il 5 dicembre 1996, non comportano alcun onere di sorta;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 gennaio 1997 concernente l'«Autorizzazione alla sottoscrizione» del testo concordato tra l'ARAN e le confederazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale in precedenza citato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen. Franco Bassanini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»;

A nome del Governo;

Autorizza

ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sotto-

scrizione dell'allegato testo dell'accordo integrativo per errata corrige dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale non medico con qualifica dirigenziale e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dalle amministrazioni pubbliche ricomprese nel comparto del personale del Servizio sanitario nazionale — per il quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995 e per il biennio economico 1996-1997 sottoscritti il 5 dicembre 1996 — concordato l'11 dicembre 1996 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CIDA, CONFEDIR, CISAL, RDB/CUB, USPPI e UNIONQUADRI (quest'ultime quattro sigle con riserva alla sottoscrizione per le parti riguardanti i correttivi al CCNL inerente il secondo biennio economico 1996-1997) e le organizzazioni sindacali di categoria. AUI, SNABI, SINAFO, USINCI/SICUS, CIDA/SIDIRSS, CISL FISOS/Dirigenti e Federazione Nazionale FP CGIL/Dirigenza e UIL/Sanità dirigenza.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 17 gennaio 1997

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1997
Atti di Governo, registro n. 106, foglio n. 12

ALLEGATO

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE
DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ACCORDO INTEGRATIVO PER ERRATA-CORRIGE
DEL CCNL DELL'AREA DELLA DIRIGENZA
PROFESSIONALE, TECNICA ED AMMINISTRATIVA
DEL COMPARTO SANITA

A seguito della registrazione in data 3 febbraio 1997 da parte della Corte dei conti del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 1997, con il quale l'ARAN è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del contratto integrativo dell'area della dirigenza dei ruoli sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, il giorno 4 marzo 1997 alle ore 15 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni e organizzazioni sindacali di categoria, nelle persone di:

C.G.I.L. - C.I.S.L. - U.I.L. - CIDA - CISAL (con riserva) - CONFEDIR - CONFISAL (con riserva) - USPPI (con riserva) - UNIONQUADRI (con riserva) - R.d.B. CUB (con riserva) - U.G.L. (per i correttivi del primo biennio) - AUI - SNABI - SINAFO - USINCI/SICUS - CIDA/SIDIRSS - C.I.S.L. FISOS/DIRIGENTI - FEDERAZIONE NAZIONALE FP CGIL/DIRIGENZA e UIL/SANITA DIRIGENZA.

Le parti si danno atto che l'ammissione con riserva alla sottoscrizione del presente contratto delle sigle sindacali indicate riguarda solo il CCNL, del secondo biennio di parte economica 1996-1997 e di conseguenza solo i correttivi apportati a quest'ultimo dall'art. 2 e seguenti del presente contratto.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'unito testo del contratto che provvede agli errata-corrige del CCNL relativo al quadriennio di parte normativa 1994-1997 e di parte economica 1994-1995, sottoscritto il 5 dicembre 1996, e del CCNL di parte econo-

mica 1996-1997, sottoscritto il 5 dicembre 1996, dell'Area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del comparto sanità.

Art. 1.

1. Nel CCNL relativo al quadriennio 1994-1997 per la parte normativa ed al primo biennio 1994-1995 di parte economica, stipulato in data 5 dicembre 1996, sono apportati i seguenti chiarimenti o variazioni:

— i valori indicati negli articoli 53 comma 8, 54 comma 1, lettere a) e b), 55 comma tre lettere a) e b), nonché i valori indicati nella tabella allegato 2 sono annui; ad essi deve essere aggiunto il rateo per la 13^a mensilità;

— all'art. 56, comma 1 dopo le parole «uno specifico trattamento economico» va inserita la parola «annuo»;

— all'art. 58, comma 2, lettera b), secondo periodo e comma 4, lettera b), primo periodo la parola «dodicesimi» è sostituita dalla parola «tredicesimi»;

— all'art. 59, comma uno, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) da una somma pari allo 0,22 % del monte salari, al netto dei contributi a carico dell'azienda o ente, calcolato con riferimento all'anno 1993 ed al solo personale con qualifica di dirigente. Tale incremento per l'anno 1995 riguarda 2/13 (mese di dicembre e 13^a mensilità). Lo stesso fondo, quindi, in ragione d'anno, al 1° gennaio 1996 è incrementato di una somma pari all'1,4% del medesimo monte salari»;

— all'art. 60, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Dalla medesima data il predetto fondo è aumentato di un importo corrispondente al valore delle ore di lavoro straordinario spettanti nell'anno di riferimento ai dirigenti dei quattro ruoli ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 384/1990, con esclusione delle somme utilizzate dall'art. 42. Tale importo dal 1° gennaio 1997 è decurtato delle somme di lavoro straordinario portate ad incremento dei fondi previsti dall'art. 58, ai sensi dei commi 3 e 5 del medesimo articolo. Per il primo livello dirigenziale del ruolo sanitario rimane nel fondo un importo pari a 50 ore di lavoro straordinario diurno feriale secondo le tariffe fissate nel richiamato art. 10 del D.P.R. n. 384/1990»;

— all'art. 61, comma 2 lettera b), dopo le parole «0,2% del monte salari» vanno aggiunte le parole «riferito all'anno 1993»;

— all'art. 72, comma 1 punto w) le parole «comma 2-ter» sono sostituite dalle parole «commi 2-ter e 2-quater»;

— all'allegato 2, primo capoverso, dopo le parole «confluito nel fondo» il riferimento è all'art. 58 e non al 60.

Art. 2.

1. All'art. 3, comma 1 del CCNL relativo al secondo biennio di parte economica 1996-1997, stipulato il 5 dicembre 1996, ai primi due alinea le parole «del primo livello ex» sono soppresse e sostituite dalle parole «di cui all'».

2. Per gli ingegneri, architetti e geologi di cui all'art. 43, comma 1, punto II, secondo periodo, del CCNL indicato all'art. 1, comma 1 — già appartenenti alla posizione di nono livello — gli incrementi loro spettanti per effetto del D.L. n. 583/1996 sono stati calcolati sulla retribuzione di posizione. Di conseguenza nella tabella allegato 1 del CCNL relativo al secondo biennio di parte economica 1996-1997, la retribuzione di posizione dei predetti ingegneri, architetti e geologi è corretta nel modo seguente:

	Parte fissa	Parte variabile	Totale
1- 1-1997	3.128	1.899	5.027
31-12-1997	4.955	3.929	8.884

Art. 3.

Nella tabella allegato 2 del CCNL relativo al quadriennio 1994-1997 per la parte normativa ed al primo biennio 1994-1995 di parte economica e nella tabella allegato 1 del CCNL relativo al secondo biennio di parte economica 1996-1997 le parole «primo livello dirigenziale» in riferimento alle colonne intitolate «ruolo amministrativo» e «ruolo tecnico-professionale» sono soppresse e sostituite dalla parola «Dirigente».

Art. 4.

I riferimenti al D.L. n. 377 del 16 luglio 1996, contenuti nel CCNL relativo al secondo biennio di parte economica 1996-1997, vanno corretti in D.L. n. 583 del 18 novembre 1996.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti si danno atto di aver riscontrato i seguenti errori materiali contenuti nei CCNL sottoscritti il 5 dicembre 1996 relativi al quadriennio di parte normativa 1994-1997 ed al primo biennio di parte economica 1994-1995 nonché al secondo biennio economico 1996-1997:

primo biennio:

1) art. 50, comma 2: il richiamo all'art. 5, comma 2 deve intendersi correttamente riferito agli artt. 51 e 52;

2) art. 72, comma 1: tra le disapplicazioni effettuate deve intendersi anche quella dell'art. 27 del D.P.R. n. 270/1987 in relazione alle prestazioni di consulenza di cui all'art. 67;

primo e secondo biennio:

tutti i riferimenti al D.L. n. 377/1996 o al D.L. n. 583/1996 devono ora intendersi sostituiti con: «D.L. n. 583/1996 convertito in legge 17 gennaio 1997, n. 4».

Le OO.SS., ai sensi dell'art. 72, comma 6 del CCNL di parte normativa, danno mandato all'agenzia di procedere per la comunicazione agli enti destinatari delle correzioni di cui sopra.

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 1

La CONFEDIR non può fare a meno di esprimere il proprio dissenso per la discriminazione in danno dei dirigenti amministrativi che, pur essendo gli unici ad assumere tanta parte della responsabilità della gestione complessiva dell'azienda, sono stati trattati, ancora una volta ed in misura maggiore del passato, in maniera sperequata rispetto ai dirigenti del ruolo sanitario, cui in precedenza erano equiparati almeno per lo stipendio tabellare.

Mentre per i predetti dirigenti sanitari sono previste due qualifiche dall'art. 15 del decreto legislativo n. 502 in luogo delle tre precedenti, per i dirigenti amministrativi ne è stata prevista soltanto una, determinando così una disparità di trattamento fra l'apicale sanitario e l'apicale amministrativo, professionale e tecnico, del tutto ingiustificata e priva di ogni fondamento giuridico.

Se è vero che tale sperequazione deriva dai decreti legislativi n. 502 e n. 29, attuativi in maniera difforme della stessa legge delega n. 521, per cui ricorrono le condizioni per una loro impugnativa sotto il profilo dell'illegittimità costituzionale, è pur vero che nulla impediva all'ARAN di avviare a tale manifesta ingiustizia, prevedendo per la qualifica unica di dirigente amministrativo due parametri economici.

Ma, se questa è la più evidente delle sperequazioni, non è certamente la sola: potevano essere mantenute per chi le aveva conseguite le indennità di ordinamento e di partecipazione all'ufficio di direzione, delle quali quest'ultima era anche pensionabile, in analogia a quanto previsto per la maggiorazione dell'indennità di direzione di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990 attribuita ai dirigenti di ex 10° livello titolari di settori con modulo.

Alla luce di quanto sopra, la CONFEDIR dichiara che la sottoscrizione del contratto è finalizzata soltanto alla partecipazione alla contrattazione decentrata a tutela dei colleghi negli accordi da definire con i direttori generali.

Il raggiungimento degli obiettivi succitati, rimuovendo le cause di disparità tra le diverse articolazioni della dirigenza, favorisce la unità della categoria e la renderebbe determinante nelle scelte politiche nazionali, regionali ed aziendali.

CONFEDIR

DICHIARAZIONE A VERBALE N. 2

L'UGL ritiene non più differibile doversi procedere ad una revisione dell'ordinamento professionale ex art. 35 CCNL del comparto sanità ed equiparare il trattamento giuridico ed economico del personale amministrativo laureato con le altre professionalità del S.S.N. per le quali si richiede il diploma di laurea come requisito d'accesso.

L'UGL ritiene che gli amministrativi laureati debbano essere collocati in un'istituenda area pre-dirigenziale, nelle more di un intervento anche legislativo, per il quale assumerà ogni opportuna iniziativa, che renda giustizia alla pari dignità delle lauree ed alla funzione amministrativa, attesa la sua peculiarità per un credibile risanamento gestionale degli Enti e delle Aziende sanitarie.

U.G.L.

97A2305

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 17 gennaio 1997.

Autorizzazione del Governo alla sottoscrizione — ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993 — del testo dell'accordo integrativo per errata-corrigere dei contratti collettivi nazionali di lavoro dell'apposita arca di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dal Servizio sanitario nazionale — per il quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995 e per il biennio economico 1996-1997 sottoscritti il 5 dicembre 1996 — concordato il 19 dicembre 1996 tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario ANAAO-ASSOMED, ANPO, CISL/Medici, Fed. CISL Medici/COSIME (tale federazione ha partecipato in riferimento agli errata-corrigere del contratto collettivo nazionale del secondo biennio), Fed. CGIL/Medici - UIL/Medici - FIALS/Medici - CUMI AMFUP, Federazione Sindacale Medici Dirigenti FES.ME.D. (ACOI - ANMCO - AOGOI - SUMI - SEDI - Fe.ME.PA. - ANMDO), SIMET, SIVEMP, SNR e UMSPED (AAROI - AIPAC) - CIDA.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;

Viste le direttive del 5 settembre 1994, del 1° febbraio 1995 e del 7 febbraio 1996 impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo avere acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995), ed in particolare l'art. 2, comma 13, con il quale è stata determinata in lire 2.520 miliardi, in lire 4.200 miliardi ed in lire 4.200 miliardi, rispettivamente per gli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti degli «Enti pubblici non economici», delle «Regioni e delle autonomie locali», del «Servizio sanitario nazionale» e delle «Istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione», ed è stato previsto che le «competenti amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci»;

Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 550 (legge finanziaria per il 1996), ed in particolare l'art. 2, commi da 9 a 13, con il quale è stata determinata in lire 1.767,96 miliardi, in lire 4.062,52 miliardi ed in lire 4.911,87 miliardi, rispettivamente per gli anni 1996, 1997 e 1998, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali

per il personale del settore pubblico, ed è stato previsto che le «competenti amministrazioni pubbliche provvedono nell'ambito delle disponibilità dei rispettivi bilanci»;

Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro dell'apposita area di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria e relative specifiche tipologie professionali dal Servizio sanitario nazionale, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 1993, n. 593, — relativi, rispettivamente, al periodo dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1997 per gli aspetti normativi e dal 1° gennaio 1994 al 31 dicembre 1995, per gli aspetti economici ed al periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1997, per gli aspetti economici — sottoscritti il 5 dicembre 1996;

Vista la lettera protocollo n. 18 del 3 gennaio 1997 (pervenuta il 7 gennaio 1997), con la quale l'ARAN — in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni — ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», il testo dell'accordo integrativo per errata-corrigere dei contratti collettivi nazionali di lavoro dell'apposita arca di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria e relative specifiche tipologie professionali, dipendente dal Servizio sanitario nazionale — per il quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995 e per il biennio economico 1996-1997 sottoscritti il 5 dicembre 1996 — concordato il 19 dicembre 1996 tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario ANAAO-ASSOMED, ANPO, CISL/Medici, Fed. CISL Medici/COSIME (tale federazione ha partecipato in riferimento agli errata-corrigere del CCNL del secondo biennio), Fed. FP.CGIL/Medici - UIL/Medici - FIALS/Medici - CUMI AMFUP, Federazione Sindacale Medici Dirigenti Fe.S.ME.D. (ACOI - ANMCO - AOGOI - SUMI - SEDI - Fe.ME.PA. - ANMDO), SIMET, SIVEMP, SNR e UMSPED (AAROI - AIPAC) - CIDA;

Visto il «testo concordato» in precedenza indicato, il quale è stato inviato unitamente ad una relazione tecnico-finanziaria;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, — come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470 e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 —, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Visto il citato art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, il quale prevede anche che «per quanto attiene ai contratti collettivi riguardanti il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali» il Governo, ai fini dell'autorizzazione alla sottoscrizione, «provvede previa intesa con le amministrazioni regionali, espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano»;

Vista la lettera protocollo n. 10015/97/7.515 del 9 gennaio 1997, con la quale è stata richiesta l'«Intesa» della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, precisando che «tenuto conto dei tempi ristrettissimi previsti dalla richiamata normativa ... nel caso non intervenga risposta entro cinque giorni ... si riterrà acquisita l'Intesa»;

Considerato che non è intervenuta risposta alla predetta lettera del 9 gennaio 1997 entro gli indicati cinque giorni per cui l'intesa della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano deve ritenersi acquisita;

Considerato che il predetto testo concordato non risulta, in generale, in contrasto con le citate direttive del 5 settembre 1994, del 1° febbraio 1995 e del 7 febbraio 1996, impartite, a seguito di intesa intervenuta con il Ministero del tesoro, dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'ARAN, previa intesa espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e dopo avere acquisito il parere dell'ANCI e dell'UPI;

Considerato che le modifiche e i chiarimenti apportati con il predetto testo concordato ai precitati contratti collettivi nazionali di lavoro dell'apposita area di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria, sottoscritti il 5 dicembre 1996, non comportano alcun onere di sorta;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 gennaio 1997 concernente l'«Autorizzazione alla sottoscrizione» del testo concordato tra l'ARAN e le confederazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale in precedenza citato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen. Franco Bassanini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»;

A nome del Governo;

Autorizza

ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione dell'allegato testo dell'accordo integrativo per errata-corrige dei contratti collettivi nazionali di lavoro dell'apposita area di contrattazione per la dirigenza medica e veterinaria e relative specifiche tipologie professionali, dipendente del Servizio sanitario nazionale — per il quadriennio normativo 1994-1997 e biennio economico 1994-1995 e per il biennio economico 1996-1997 sottoscritti il 5 dicembre 1996 — concordato il 19 dicembre 1996 tra l'ARAN e le organizzazioni sindacali del personale medico e veterinario ANAAO-ASSOMED, ANPO, CISL/Medici, Fed. CISL Medici/COSIME (tale federazione ha partecipato in riferimento

agli errata-corrige del CCNL del secondo biennio), Fed. FP CGIL/Medici - UIL/Medici - FIALS/Medici - CUMI AMFUP, Federazione Sindacale Medici Dirigenti Fe.S.M.E.D. (ACOI - ANMCO - AOGOI - SUMI - SEDI - Fe.ME.PA. - ANMDO), SIMET, SIVEMP, SNR e UMSPED (AAROI - AIPAC) - CIDA.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 17 gennaio 1997

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1997
Atti di Governo, registro n. 106, foglio n. 8

ALLEGATO

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

ACCORDO INTEGRATIVO PER ERRATA-CORRIGE DEL CCNL DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DEL COMPARTO SANITA'

A seguito della registrazione in data 3 febbraio 1997 da parte della Corte dei conti del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 1997, con il quale l'ARAN è stata autorizzata a sottoscrivere il testo concordato del contratto integrativo dell'area della dirigenza medica e veterinaria, il giorno 4 marzo 1997 alle ore 10 presso la sede dell'ARAN ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, ed i rappresentanti delle seguenti organizzazioni sindacali di categoria:

ANAAO-ASSOMED - ANPO - CISL medici - FED. CISL med. - COSIME* - FED.FP CGIL med. - UIL med. - FIALS med. - CUMI AMFUP - FE.S.M.E.D (ACOI - ANMCO - AOGOI - SUMI - SEDI - Fe.ME.PA - ANMDO) - SIMET - SIVEMP - SNR - UMSPED (AAROI - AIPAC) - CIDA.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto l'unito testo del contratto che provvede agli errata-corrige del CCNL relativo al quadriennio di parte normativa 1994-1997 e di parte economica 1994-1995, sottoscritto il 5 dicembre 1996, e del CCNL di parte economica 1996-1997, sottoscritto il 5 dicembre 1996, dell'area della dirigenza medica e veterinaria del comparto sanità.

* La presente federazione ha partecipato in riferimento agli errata-corrige del CCNL del secondo biennio.

Art. 1.

1. Nel CCNL relativo al quadriennio 1994/1997 per la parte normativa ed al primo biennio 1994-1995 di parte economica, stipulato il 5 dicembre 1996, sono apportati i seguenti chiarimenti o variazioni:

all'art. 1, comma 3 punto a) dopo le parole «dirigenti sanitari» sono inserite le parole «direttori sanitari»;

all'art. 47, alla fine del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «La valutazione economica dei predetti ratei si effettua con riferimento ai trattamenti tabellari indicati dagli articoli 108, primo comma e 110, primo comma del decreto del Presidente della Repubblica n. 384/1990 ed ai valori percentuali rispettivamente previsti per le classi e gli scatti»;

i valori indicati negli articoli 54 comma quattro, 55 comma 7, 56 comma uno lettere a) e b), 57 comma tre lettere a) e b), nonché i valori indicati nella tabella allegata 3 sono annui; ad essi deve essere aggiunto il rateo per la 13ª mensilità;

all'art. 58, comma 1, dopo le parole «uno specifico trattamento economico» va inserita la parola «annuo»;

all'art. 60, comma 1, punto b), la parola «dodicesimi» è sostituita dalla parola «tredicesimi»;

all'art. 61, comma 1, punto c), la parola «dodicesimi» è sostituita dalla parola «tredicesimi»;

all'art. 63, comma 2, lettera a), nel penultimo periodo le parole «comma 2 lettera c)» sono sostituite dalle parole «comma 1 lettera c)». Nel medesimo comma 2, alla lettera b), dopo le parole «0,2% del monte salari» vanno aggiunte le parole «riferito all'anno 1993»;

all'art. 75, comma 1, punto X dopo le parole «del decreto legislativo n. 502 del 1992» sono aggiunte le parole «eccetto l'ultimo periodo del secondo capoverso».

Art. 2.

1. I valori indicati nella tabella allegato 1 del CCNL relativo al secondo biennio di parte economica 1996/1997, stipulato il 5 dicembre 1996 sono annui; ad essi deve essere aggiunto il rateo per la 13^a mensilità, fatta eccezione per lo specifico trattamento economico spettante al secondo livello dirigenziale.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti firmatarie del contratto del 5 dicembre 1996 nonché del presente si danno atto della necessità di rivedere, entro il 30 marzo 1997, la disciplina della pronta disponibilità nelle rianimazioni e terapie intensive e nei servizi di anestesia nonché le problematiche relative al rischio radiologico. Le medesime parti firmatarie si impegnano ad incontrarsi entro il 30 marzo 1997 in relazione alla definizione del quadro normativo alla materia delle consulenze e consulti.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Le parti si danno atto di aver riscontrato i seguenti errori materiali contenuti nei CCNL sottoscritti il 5 dicembre 1996 relativi al quadriennio di parte normativa 1994/1997 ed al primo biennio di parte economica 1994/1995 nonché di secondo biennio economico 1996/1997:

primo biennio:

1) art. 22, comma 1: dopo le parole «in tale numero» va inserita la parola «non»;

2) art. 33, comma 5: il richiamo all'art. 42 deve intendersi correttamente riferito all'art. 54;

3) art. 43, comma 3: il riferimento al D.L. n. 583/1996 deve intendersi ora effettuato alla legge n. 4 del 17 gennaio 1997 di conversione del predetto D.L.;

4) art. 46, comma 1. il riferimento all'art. 44 deve ritenersi errato e quindi espunto;

5) art. 51, comma 2 ed art. 56, comma 3: i richiami agli artt. 53 e 54 devono intendersi correttamente riferiti agli articoli 52 e 53;

6) art. 65, comma 6: il richiamo agli articoli 55 e 56 deve intendersi correttamente riferito agli articoli 56 e 57;

7) art. 70, comma 5. la rideterminazione deve intendersi decorrere dal 1° dicembre 1995;

8) art. 70, comma 6: la parola «incrementata» deve essere correttamente intesa in «determinata», essendo, l'importo di L. 3.400.000, già stato ricompreso nella tabella allegato 3;

9) art. 71: negli alinea relativi al secondo livello dirigenziale deve ritenersi errato il riferimento agli articoli 43 e 44, mentre per quanto riguarda i dirigenti di primo livello vanno espunti, dagli alinea relativi, i riferimenti all'art. 45;

secondo biennio:

1) art. 5, comma 1 e tabella allegato 1: la discordanza tra i valori di indennità di specificità medica spettante alla data del 1° gennaio 1997 ai dirigenti di primo livello lettere b) e d) ed ai dirigenti di secondo livello lettere a), b), c) e d) deve essere risolta a favore delle cifre contenute nella tabella.

2) art. 5, comma 2: i «dirigenti di primo livello» destinatari della norma devono intendersi i dirigenti di ex nono livello.

Le OO.SS., ai sensi dell'art. 75, comma 6, del CCNL di parte normativa, danno mandato all'agenzia di procedere per la comunicazione agli enti destinatari delle correzioni di cui sopra.

97A2306

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 17 gennaio 1997, n. 69.

Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'assistente sanitario.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

Ritenuto di individuare la figura dell'assistente sanitario;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 15 maggio 1996;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19 dicembre 1996;

Vista la nota, in data 17 gennaio 1997 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È individuata la figura professionale dell'assistente sanitario con il seguente profilo: l'assistente sanitario è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è addetto alla prevenzione, alla promozione ed alla educazione per la salute.

2. L'attività dell'assistente sanitario è rivolta alla persona, alla famiglia e alla collettività; individua i bisogni di salute e le priorità di intervento preventivo, educativo e di recupero.

3. L'assistente sanitario:

a) identifica i bisogni di salute sulla base dei dati epidemiologici e socio-culturali, individua i fattori bio-

logici e sociali di rischio ed è responsabile dell'attuazione e della soluzione e degli interventi che rientrano nell'ambito delle proprie competenze;

b) progetta, programma, attua e valuta gli interventi di educazione alla salute in tutte le fasi della vita della persona;

c) collabora alla definizione delle metodologie di comunicazione, ai programmi ed a campagne per le promozione e l'educazione sanitaria;

d) concorre alla formazione e all'aggiornamento degli operatori sanitari e scolastici per quanto concerne la metodologia dell'educazione sanitaria;

e) interviene nei programmi di pianificazione familiare e di educazione sanitaria, sessuale e socio-affettiva;

f) attua interventi specifici di sostegno alla famiglia, attiva risorse di rete anche in collaborazione con i medici di medicina generale ed altri operatori sul territorio e partecipa ai programmi di terapia per la famiglia;

g) sorveglia, per quanto di sua competenza, le condizioni igienico-sanitarie nelle famiglie, nelle scuole e nelle comunità assistite e controlla l'igiene dell'ambiente e del rischio infettivo;

h) relaziona e verbalizza alle autorità competenti e propone soluzioni operative;

i) opera nell'ambito dei Centri congiuntamente o in alternativa con i Servizi di educazione alla salute, negli uffici di relazione con il pubblico;

l) collabora, per quanto di sua competenza, agli interventi di promozione ed educazione alla salute nelle scuole;

m) partecipa alle iniziative di valutazione e miglioramento alla qualità delle prestazioni dei servizi sanitari rilevando, in particolare, i livelli di gradimento da parte degli utenti;

n) concorre alle iniziative dirette alla tutela dei diritti dei cittadini con particolare riferimento alla promozione della salute;

o) partecipa alle attività organizzate in forma dipartimentale, sia distrettuali che ospedaliere, con funzioni di raccordo interprofessionale, con particolare riguardo ai dipartimenti destinati a dare attuazione ai progetti-obiettivo individuati dalla programmazione sanitaria nazionale, regionale e locale;

p) svolge le proprie funzioni con autonomia professionale anche mediante l'uso di tecniche e strumenti specifici;

q) svolge attività didattico-formativa e di consulenza nei servizi, ove richiesta la sua competenza professionale;

r) agisce sia individualmente sia in collaborazione con altri operatori sanitari, sociali e scolastici, avvalendosi, ove necessario, dell'opera del personale di supporto.

4. L'assistente sanitario contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale.

5. L'assistente sanitario svolge la sua attività in strutture pubbliche e private, in regime di dipendenza o libero professionale.

Art. 2.

1. Il diploma universitario dell'assistente sanitario, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 gennaio 1997

Il Ministro: BINDI

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1997

Registro n. 1 Sanità, foglio n. 50

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— Il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, e il seguente. «A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso enti e strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accréditamento delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico e definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Nota all'art. 2:

— Per il testo del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 502/1992 si veda in nota alle premesse.

97G0106

DECRETO 17 gennaio 1997, n. 70.

Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'infermiere pediatrico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante: «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;

Ritenuto che, in ottemperanza alle precitate disposizioni, spetta al Ministro della sanità di individuare con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili, relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione;

Ritenuto di individuare con singoli provvedimenti le figure professionali;

Ritenuto di individuare la figura dell'infermiere pediatrico;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità, espresso nella seduta del 15 maggio 1996;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 19 dicembre 1996;

Vista la nota, in data 17 gennaio 1997 con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consiglio dei Ministri;

A D O T T A

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. È individuata la figura professionale dell'infermiere pediatrico con il seguente profilo: l'infermiere pediatrico è l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante e dell'iscrizione all'albo professionale, è responsabile dell'assistenza infermieristica pediatrica.

2. L'assistenza infermieristica pediatrica, preventiva, curativa, palliativa e riabilitativa è di natura tecnica, relazionale, educativa. Le principali funzioni sono la prevenzione delle malattie, l'assistenza dei malati e dei disabili in età evolutiva e l'educazione sanitaria.

3. L'infermiere pediatrico:

a) partecipa all'identificazione dei bisogni di salute fisica e psichica del neonato, del bambino, dell'adolescente, della famiglia;

b) identifica i bisogni di assistenza infermieristica pediatrica e formula i relativi obiettivi;

c) pianifica, conduce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico pediatrico;

d) partecipa:

1) ad interventi di educazione sanitaria sia nell'ambito della famiglia e della comunità;

2) alla cura degli individui sani in età evolutiva nel quadro di programmi di promozione della salute e prevenzione delle malattie e degli incidenti;

3) all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei neonati;

4) all'assistenza ambulatoriale, domiciliare e ospedaliera dei soggetti di età inferiore a 18 anni affetti da malattie acute e croniche;

5) alla cura degli individui in età adolescenziale nel quadro dei programmi di prevenzione e supporto socio-sanitario;

e) garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche;

f) agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli operatori sanitari e sociali;

g) si avvale, ove necessario, dell'opera del personale di supporto per l'espletamento delle funzioni.

4. L'infermiere pediatrico contribuisce alla formazione del personale di supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale.

5. L'infermiere pediatrico svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie pubbliche o private, nel territorio e nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o libero-professionale.

Art. 2.

1. Il diploma universitario di infermiere pediatrico, conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, abilita all'esercizio della professione, previa iscrizione al relativo albo professionale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 17 gennaio 1997

Il Ministro: BINDI

Visto, il Guardasigilli FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 1997

Registro n. 1 Sanità, foglio n. 51

NOTE

AVVERTENZA.

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

Il testo dell'art. 6, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato dal D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517, è il seguente: «A norma dell'art. 1, lettera o), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate. I requisiti di idoneità e l'accREDITAMENTO delle strutture sono disciplinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scien-

tifica e tecnologica d'intesa con il Ministro della sanità. Il Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure professionali da formare ed i relativi profili. Il relativo ordinamento didattico è definito, ai sensi dell'art. 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della sanità».

— Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

Nota all'art. 2:

— Per il testo del comma 3 dell'art. 6 del D.Lgs. n. 502/1992 si veda in nota alle premesse.

97G0107

DECRETO 11 febbraio 1997.

Modalità di importazione di specialità medicinali registrate all'estero.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 25 maggio 1991, n. 178, e in particolare l'art. 25, comma 7, lettera b);

Considerato che la vigente normativa non prevede una specifica autorizzazione ministeriale per l'introduzione in Italia di medicinali posti regolarmente in vendita in Paesi esteri, ma dei quali non è autorizzata l'immissione in commercio sul territorio nazionale, purché l'introduzione stessa avvenga in conformità delle disposizioni da emanare con apposito decreto del Ministro della sanità ai sensi dell'art. 25, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178;

Acquisito al riguardo il parere favorevole del Consiglio superiore di sanità il quale, peraltro ha fatto voti affinché venga adeguatamente regolamentato anche l'uso terapeutico di medicinali non ancora approvati ma già sottoposti ad avanzata sperimentazione clinica sul territorio italiano o in Paesi esteri;

In attesa di poter regolamentare anche tale problematica la quale è tuttora allo studio per le sue particolari complessità;

Ravvisata pertanto l'esigenza di stabilire le modalità per la corretta applicazione del citato art. 25, comma 7, lettera b), del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, limitatamente ai medicinali già registrati all'estero;

Decreta:

Art. 1.

1. Le disposizioni del presente decreto riguardano i medicinali posti regolarmente in vendita in Paesi esteri ma non autorizzati all'immissione in commercio sul territorio nazionale, spediti su richiesta del medico curante.

Art. 2.

1. Qualora il medico curante ritenga opportuno sottoporre un proprio paziente al trattamento terapeutico con un medicinale, regolarmente autorizzato in un Paese estero ma non autorizzato all'immissione in commercio in Italia, è tenuto ad inviare al Ministero della sanità - Ufficio di sanità marittima, aerea, di confine e di dogana interna, nonché al corrispondente ufficio doganale, ove sono espletate le formalità di importazione, la seguente documentazione ai fini dell'importazione in Italia del medicinale medesimo:

- a) nome del medicinale, sua forma farmaceutica;
- b) ditta estera produttrice;
- c) titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
- d) dichiarazione che il medicinale in questione è regolarmente autorizzato nel Paese di provenienza;
- e) quantitativo di cui si chiede l'importazione nel territorio nazionale, con la precisazione che lo stesso corrisponde a un trattamento terapeutico non superiore a trenta giorni;
- f) indicazione delle generalità del relativo paziente;
- g) esigenze particolari che giustificano il ricorso al medicinale non autorizzato, in mancanza di valida alternativa terapeutica;
- h) consenso informato del paziente a essere sottoposto a tale terapia;
- i) dichiarazione di utilizzazione del medicinale sotto la propria diretta responsabilità;

Art. 3.

1. La dogana ove sono espletate le formalità di importazione, acquisito il parere favorevole del Ministero della sanità - Ufficio di sanità marittima, aerea, di confine e di dogana interna, consente l'importazione nel territorio nazionale del quantitativo del medicinale di cui all'art. 2, proveniente da Paese non appartenente all'Unione europea. Se il medicinale proviene da altro Paese dell'Unione europea l'importazione del prodotto nel territorio nazionale è consentita previo rilascio di nulla osta da parte del competente Ufficio di sanità marittima, aerea, di confine o di dogana interna.

Art. 4.

1. Gli uffici di sanità marittima, aerea, di confine e di dogana interna del Ministero della sanità comunicano ogni tre mesi al Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza del Ministero me-

desimo l'elenco dei medicinali ed i relativi quantitativi riferiti al numero di pazienti importati in territorio nazionale ai sensi dell'art. 3.

Art. 5.

1. L'onere della spesa per l'acquisto dei medicinali di cui all'art. 1 non deve essere imputato ai fondi attribuiti dallo Stato alle regioni e province autonome per l'assistenza farmaceutica, tranne il caso in cui l'acquisto medesimo venga richiesto da una struttura ospedaliera per l'impiego in ambito ospedaliero. In quest'ultimo caso, fatti salvi i vincoli di bilancio e quelli eventualmente posti dalla normativa regionale, l'azienda ospedaliera potrà fare gravare la relativa spesa nel proprio bilancio al pari dei farmaci in commercio in Italia e degli altri beni necessari per lo svolgimento delle prestazioni di assistenza sanitaria.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore a partire dopo il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 1997

Il Ministro: BINDI

*Registrato alla corte dei conti il 19 marzo 1997
Registro n. 1 Sanità, foglio n. 60*

97A2390

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 14 marzo 1997.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE
PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971 con il quale è stata riconosciuta la denomi-

nazione di origine controllata dei vini «Castel del Monte» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1987 con il quale è stato approvato il nuovo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1990, con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il proprio decreto 19 settembre 1995, con il quale sono state apportate ulteriori modifiche al disciplinare di produzione sopra indicato;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato, fatta propria dalla regione Puglia;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Castel del Monte» formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1997;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di disciplinare sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte», in conformità della proposta formulata dal citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che i disciplinari di produzione vengano approvati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte» approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1971, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1987, sostituito con decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1990, modificato con decreto ministeriale 19 settembre 1995, è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui disposizioni entrano in vigore dalla vendemmia 1997.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1997, i vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, sono tenuti

ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Castel del Monte» entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Castel del Monte» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Roma, 14 marzo 1997

Il dirigente: ADINOLFI

Disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Castel del Monte» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte» devono essere ottenuti esclusivamente dalle uve provenienti dalla zona di produzione indicata nel successivo art. 3 da vigneti che, nell'ambito aziendale, abbiano la seguente composizione ampelografica:

«Castel del Monte» bianco:

- Pampanuto (o Pampanino) fino al 100%;
- Chardonnay fino al 100%;
- Bombino bianco fino al 100%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o congiuntamente, i vitigni a bacca bianca non aromatici raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bari, presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 35%.

«Castel del Monte» rosso:

- Uva di Troia fino al 100%;
- Aglianico fino al 100%;
- Montepulciano fino al 100%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da soli o congiuntamente, i vitigni a bacca nera non aromatici raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bari, presenti nei vigneti fino ad un massimo complessivo del 35%.

«Castel del Monte» rosato:

- Bombino nero fino al 100%;
- Aglianico fino al 100%;
- Uva di Troia fino al 100%.

Possono concorrere alla produzione di detto vino, da sole o congiuntamente, i vitigni a bacca nera non aromatici raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bari, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 35%.

I vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte», con le seguenti specificazioni:

- Bombino bianco
- Uva di Troia
- Bombino nero
- Cabernet (da Cabernet franc e/o da Cabernet Sauvignon)
- Chardonnay
- Sauvignon
- Pinot bianco
- Pinot nero
- Aglianico
- Aglianico rosato

devono essere ottenuti dalle uve dei vitigni corrispondenti presenti nei vigneti, in ambito aziendale, per almeno il 90%.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, da soli o congiuntamente, i vitigni a bacca di colore analogo non aromatici raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Bari, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 10%.

I vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte» bianco, anche con la specificazione del vitigno Bombino bianco, Chardonnay, Sauvignon, Pinot bianco, e i vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte» rosato, anche con la specificazione del vitigno Aglianico, possono essere prodotti nella tipologia frizzante.

I vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte» rosso possono essere prodotti anche nella tipologia novello, senza specificazione del vitigno.

I vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte» rosso, «Castel del Monte» Aglianico, «Castel del Monte» Cabernet e «Castel del Monte» Uva di Troia possono essere prodotti anche nella tipologia riserva.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende il territorio comunale di Minervino Murge ed in parte i territori comunali di Andria, Corato, Trani, Ruvo, Terlizzi, Bitonto, Palo del Colle e Toritto e completamente l'isola amministrativa D'Ameli del comune di Binetto.

Tale zona è così delimitata:

dal punto d'incontro dei confini comunali di Minervino Murge, Andria e Canosa di Puglia (q. 234) la linea di delimitazione segue verso nord-est il confine comunale tra Andria e Canosa fino a q. 159. Prosegue verso est lungo la strada che conduce ad Andria (via vecchia Canosa-Andria), raggiunge Andria e ne costeggia a sud il cen-

tro abitato, seguendo la stessa strada fino a raggiungere a q. 162 la strada statale n. 98 Andriese-Coratina che segue in direzione sud-est; attraversa il centro abitato di Corato ed al km 49 (Madonna delle Grazie) segue la strada vicinale (via vecchia Corato-Terlizzi) e raggiunge l'abitato di Terlizzi passando per le quote 231, 232, 227, 215, 207, 208, 201, 188, 187 e 182.

All'altezza della q. 182 si immette nella circonvallazione che passa a sud dell'abitato di Terlizzi, fino a raggiungere nuovamente la strada statale n. 98 Andriese-Coratina, che segue fino alla grande circonvallazione di Bitonto; percorre la medesima fino alla strada provinciale Bitonto-Palo del Colle, quindi prosegue, verso sud, lungo tale strada, supera Palo del Colle, e si immette nella strada statale n. 96 che segue verso sud, fino al suo incrocio con il confine tra i territori di Toritto e Grumo (contrada dei Gendarmi).

Da questo punto segue, verso ovest, il confine del territorio di Toritto e poi i confini meridionali del comune di Toritto, di Bitonto, sino alla Murgia Lama Rosa (q. 485), di Ruvo di Puglia, fino alla località Il Feltro (q. 631) e quello del comune di Andria sempre in direzione ovest, sino all'incrocio di questi con il confine di Minervino Murge in prossimità della masseria Ciminiero di Gioia. Seguendo infine il confine occidentale di Minervino Murge, raggiunge il punto di incontro dei confini comunali tra Minervino, Andria e Canosa di Puglia, punto di partenza della delimitazione.

Art. 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Castel del Monte» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le specifiche caratteristiche di qualità.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati e comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.

E' vietata qualsiasi pratica di forzatura. E' tuttavia consentita l'irrigazione solo come mezzo di soccorso.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Castel del Monte» di colore bianco e rosato, con o senza la specificazione del vitigno, è di tonnellate 14, per i vini «Castel del Monte» di colore rosso, con o senza la specificazione del vitigno, è di tonnellate 13.

Fermi restando i limiti massimi sopra indicati, la resa per ettaro in coltura promiscua, deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalle viti.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La regione Puglia annualmente, sentite le organizzazioni professionali e di categoria, può modificare i limiti di cui sopra con la procedura prevista dall'art. 10 della legge n. 164/1992.

Art. 5.

La resa massima delle uve in vino, per tutti i vini, non deve essere superiore al 70%.

Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata; oltre detto limite percentuale decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Le operazioni di vinificazione, di elaborazione dei vini frizzanti e le operazioni di invecchiamento obbligatorio, devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata dal precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni anche se soltanto in parte compresi nella zona delimitata ed anche nei comuni di Barletta, Canosa e Bisceglie.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini «Castel del Monte»:

- bianco;
- rosato,
- Bombino bianco,
- Bombino nero;

- Chardonnay;
- Sauvignon;
- Pinot bianco;
- Aglianico rosato,

titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 10%;

ai vini «Castel del Monte»:

- rosso;
- Uva di Troia,
- Pinot nero;
- Aglianico,
- Cabernet,

un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di 11,5%.

Le uve destinate alla produzione dei vini «Castel del Monte» rosso «Castel del Monte» Aglianico, «Castel del Monte» Cabernet e «Castel del Monte» Uva di Troia aventi diritto alla menzione «riserva» devono assicurare un titolo alcolometrico naturale minimo di 12%.

Le predette tipologie «riserva» debbono essere sottoposte ad un periodo minimo di invecchiamento obbligatorio di almeno due anni, di cui uno in botti di legno, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo alla vendemmia.

È consentito per i vini «Castel del Monte» bianchi e rossi, con o senza la specificazione del vitigno, un periodo di affinamento in recipiente di legno.

I vini, qualora sottoposti ad invecchiamento o ad affinamento in recipienti di legno, possono presentare un caratteristico sentore di legno.

Art. 6

I vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

«Castel del Monte» bianco

- colore: paglierino più o meno intenso;
- odore: gradevole, leggermente vinoso, delicato;
- sapore: asciutto, fresco;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto secco netto minimo: 16 g/l.

«Castel del Monte» rosso:

- colore: dal rosso rubino al granato;
- odore: vinoso, gradevole, caratteristico;
- sapore: asciutto, armonico, giustamente tannico;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto secco netto minimo: 20 g/l.

«Castel del Monte» rosato:

- colore: rosato più o meno intenso;
- odore: delicatamente vinoso, caratteristico, talvolta fruttato;
- sapore: asciutto, armonico, gradevole;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto secco netto minimo: 20 g/l.

«Castel del Monte» Bombino nero:

- colore: rosato più o meno intenso;
- odore: delicatamente vinoso, caratteristico, fruttato;
- sapore: asciutto, armonico, delicato;
- titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
- acidità totale minima: 4,5 g/l;
- estratto secco netto minimo: 16 g/l.

«Castel del Monte» Cabernet

colore: rosso tendente al granato;
 odore: vinoso, caratteristico;
 sapore: secco, morbido, pieno, armonico,
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,5%;
 acidità totale minima: 4,5 g / l;
 estratto secco netto minimo: 18 g / l.

«Castel del Monte» Chardonnay:

colore: paglierino più o meno intenso;
 odore: delicato, caratteristico, talora fruttato;
 sapore: asciutto, pieno armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
 acidità totale minima: 4,5 g / l;
 estratto secco netto minimo: 16 g / l.

«Castel del Monte» Sauvignon:

colore: paglierino più o meno intenso;
 sapore: asciutto, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
 acidità totale minima: 4,5 g / l;
 estratto secco netto minimo: 16 g / l.

«Castel del Monte» Bombino bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;
 odore: delicato, con profumo caratteristico, fruttato;
 sapore: asciutto, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
 acidità totale minima: 4,5 g / l;
 estratto secco netto minimo: 16 g / l.

«Castel del Monte» Uva di Troia.

colore: rosso dal rubino al granato;
 odore: gradevole, caratteristico;
 sapore: vinoso, asciutto, armonico, giustamente tannico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
 acidità totale minima: 4,5 g / l;
 estratto secco netto minimo: 20 g / l.

«Castel del Monte» Pinot bianco:

colore: paglierino più o meno intenso,
 odore: delicato, fine, caratteristico;
 sapore: armonico, asciutto;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;
 acidità totale minima: 4,5 g / l;
 estratto secco netto minimo: 16 g / l.

«Castel del Monte» Pinot nero:

colore: rubino più o meno intenso,
 odore: fine, gradevole;
 sapore: asciutto, pieno, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,5%;
 acidità totale minima: 4,5 g / l;
 estratto secco netto minimo: 20 g / l.

«Castel del Monte» Aglianico

colore: dal rosso rubino al granato;
 odore: delicato, caratteristico;
 sapore: vinoso, asciutto, pieno, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12%;
 acidità totale minima: 4,5 g / l;
 estratto secco netto minimo: 20 g / l.

«Castel del Monte» Aglianico rosato

colore: rosato più o meno intenso,
 odore: delicato, fragrante, di buona intensità,
 sapore: asciutto, armonico,
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
 acidità totale minima: 4,5 g / l;
 estratto secco netto minimo: 16 g / l.

«Castel del Monte» Novello

colore: rubino più o meno intenso,
 odore: intenso, gradevole, caratteristico,
 sapore: armonico, caratteristico, rotondo;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%,
 zuccheri riduttori residui massimi: 10 g / l;
 acidità totale minima: 5 g / l;
 estratto secco netto minimo: 16 g / l.

I vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte» con la menzione «riserva» devono essere immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 12,5%.

È facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - modificare, con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

Art. 7.

I vini «Castel del Monte» rosso, «Castel del Monte» Uva di Troia e «Castel del Monte» Aglianico possono essere designati in etichetta con la menzione di «riserva» se derivano da uve aventi le caratteristiche previste nel precedente art. 5

Art. 8.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vini con la denominazione di origine controllata «Castel del Monte», deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve

Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

È consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a frazioni, aree, zone e località comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, nel rispetto della normativa vigente.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Castel del Monte» può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione e conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri che nei documenti di accompagnamento.

97A2321

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 17 marzo 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa produttori agricoli rinnovamento - Società cooperativa a responsabilità limitata», già «Cooperativa agricola rinnovamento», in Orbetello, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 25 novembre 1995 effettuata nei confronti della società cooperativa «Cooperativa produttori agricoli rinnovamento - Società cooperativa a responsabilità limitata» già «Cooperativa agricola rinnovamento», con sede in Orbetello, località La Marta, Fonteblanda (Grosseto), dalle quali si rileva che l'ente in predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Cooperativa produttori agricoli rinnovamento - Società cooperativa a responsabilità limitata», già «Cooperativa agricola rinnovamento», con sede in Orbetello, località La Marta, Fonteblanda (Grosseto), costituita per rogito notaio dottor Germano Giorgetti in data 20 maggio 1975, rep. n. 38241, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Alberto Marchi nato a Grosseto il 19 maggio 1949, ed ivi residente con studio in via Vinzaglio n. 19, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1997

p. Il Ministro: GASPARRINI

97A2322

DECRETO 17 marzo 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Agricoop - Società cooperativa a r.l., già cooperativa Viticoltori associati Villacidro V.A.V., in Villacidro, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione straordinaria in data 16 gennaio 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa «Agricoop - Società cooperativa a r.l.» già cooperativa viticoltori associati Villacidro V.A.V.» con sede in Villacidro (Cagliari), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Agricoop - Società cooperativa a r.l.» già cooperativa «viticoltori associati Villacidro V.A.V.» costituita per rogito notaio dott. Roberto Putzolu, in data 7 agosto 1974, rep. n. 4940, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Irde Antonio nato a Nughedo San Nicolò (Sassari) il 2 novembre 1942 e residente a Cagliari, viale F. Ciusa, 16, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1997

p. Il Ministro: GASPARRINI

97A2323

DECRETO 17 marzo 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa Euroristorazione - Società cooperativa a responsabilità limitata, già Euroservizi - Società cooperativa a responsabilità limitata, in Arezzo, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 13 novembre 1996 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Euroristorazione Società cooperativa a responsabilità limitata» già «Euroservizi Società cooperativa a responsabilità li-

mitata» con sede in Arezzo, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «Euroristorazione Società cooperativa a responsabilità limitata» già «Euroservizi Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Arezzo, costituita per rogito notaio dott. Francesco Pane in data 26 marzo 1993, n. rep. 14.313, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Cherubini Claudio nato a Roma il 20 novembre 1962, con studio in via di San Vito, 9 - Firenze, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 marzo 1997

p. Il Ministro: GASPARRINI

97A2325

DECRETO 19 marzo 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa l'Unione» Soc. coop. a r.l., in Quistello, e nomina dei commissari liquidatori.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 16 aprile 1996 effettuata nei confronti della società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa l'Unione» Soc. coop. a r.l., con sede in Quistello (Mantova), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Tenuto conto dell'importanza dell'impresa ai sensi del secondo comma dell'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa di produzione e lavoro «Società cooperativa l'Unione» Soc. coop. a r.l., con sede in Quistello (Mantova), costituita per rogito notaio dott. Arcangelo Pradella in data 26 febbraio 1947, rep. n. 2595, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 ed i signori:

dott. Boldi Cotti Vladimiro, nato a Mantova il 14 settembre 1960 ed ivi residenti in via Padre Massimiliano Kolbe, 8;

dott. Pellizzer Maurizio, nato a Mozambano (Mantova) il 25 dicembre 1961 ed ivi residente in piazza G. Orlandi, 12;

dott. Veneziano Simone, nato a Roma il 13 giugno 1966 ed ivi residente in via Chiusi, 82;

ne sono nominati commissari liquidatori.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 1997

p. Il Ministro: GASPARRINI

97A2324

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 marzo 1997.

Determinazione dell'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537, recante norme per il contenimento della spesa previdenziale e l'adeguamento delle contribuzioni, il quale all'art. 13 dispone che l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli

accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso;

Visto il decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7 dicembre 1989, n. 389, il quale all'art. 2, comma 12, dispone che la maggiorazione di cui al sopramenzionato art. 13 è elevata da 8,50 punti a 12 punti, con effetto dalla data di pubblicazione del relativo decreto ministeriale;

Visto il decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito nella legge 29 luglio 1996, n. 402, il quale all'art. 3, comma 4, stabilisce che, a decorrere dal 1° luglio 1996, e determinata in sei punti la maggiorazione di cui al sopracitato art. 13, primo comma, del decreto-legge n. 402/1981, convertito, con modificazioni, nella legge n. 537/1981;

Considerato che, in atto, il «prime rate» applicabile ai crediti in bianco utilizzabili in conto corrente è fissato nella misura del 9,625%;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito nella legge 26 settembre 1981, n. 537 e dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 14 giugno 1996, n. 318, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatoria è fissato nella misura del 15,625 per cento, a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto.

Roma, 18 marzo 1997

Il Ministro del tesoro
CIAMPI

*Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*
TREU

97A2326

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 30 gennaio 1997.

Fondo sanitario nazionale 1995. Parte corrente. Finanziamenti interventi ai sensi della legge 5 giugno 1990, n. 135.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 5 giugno 1990, n. 135, concernente il programma di interventi urgenti per la lotta all'AIDS;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera d), e comma 2, della predetta legge 135/1990, che prevede, tra l'altro, specifici interventi di carattere pluriennale per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale nonché per il trattamento domiciliare dei soggetti affetti da AIDS, nell'ambito del programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS;

Considerato che, in base alle disposizioni della predetta legge 135/1990, il finanziamento degli interventi considerati avviene con quote annuali del Fondo sanitario nazionale di parte corrente, vincolate allo scopo;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il quale dispone, tra l'altro, che «la re-

gione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori senza nessun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dall'art. 11, comma 9, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci»;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Vista la propria delibera in data 20 novembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale, n. 5 dell'8 gennaio 1996, con la quale sono state ripartite tra le regioni le somme relative agli interventi AIDS per l'anno 1994, subordinando l'erogazione delle quote relative al trattamento domiciliare alla verifica, da parte del Ministro della sanità, dell'avvenuta attivazione dell'intervento stesso;

Considerato che le regioni Molise, Umbria e Puglia hanno comunicato al Ministero della sanità di aver attivato l'intervento di trattamento domiciliare, mentre le regioni Abruzzo e Sicilia risultano ancora inadempienti;

Ritenuto, pertanto, che per le regioni Umbria, Molise e Puglia potrà disporsi l'erogazione delle somme relative al trattamento domiciliare per gli anni 1994 e 1995, al contrario delle regioni Abruzzo e Sicilia;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 24 dicembre 1996 concernente l'assegnazione alle regioni interessate della somma complessiva di lire 95 miliardi, di cui 35 per lo svolgimento dei corsi di forma-

zione ed aggiornamento professionale — in proporzione al numero dei casi di AIDS riscontrati ed ai posti letto esistenti in malattie infettive — e lire 60 miliardi per il trattamento a domicilio dei malati di AIDS e patologie correlate, in proporzione al numero dei casi di AIDS riscontrati in ciascuna regione;

Considerato che la Conferenza Stato-regioni ha espresso il proprio parere in data 19 dicembre 1996;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1995 - parte corrente, è assegnata alle regioni interessate la somma complessiva di lire 95.000.000.000 di cui:

a) lire 35.000.000.000 per lo svolgimento dei corsi di formazione ed aggiornamento professionale;

b) lire 60.000.000.000 per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS e patologie correlate. Gli importi relativi alle regioni Abruzzo e Sicilia verranno erogati dal Ministro del tesoro non appena il Ministro della sanità farà pervenire comunicazione in merito all'attivazione degli interventi di trattamento domiciliare nelle regioni medesime.

Detti importi sono ripartiti come da allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 30 gennaio 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti l'11 marzo 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 94

ALLEGATO

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1995 - PARTE CORRENTE FINANZIAMENTI INTERVENTI LEGGE N. 135/1990

REGIONI	Assegnazioni corsi di formazione (in milioni di lire)	Assegnazioni trattamento domiciliare (in milioni di lire)
Piemonte	2.483	4.350
Lombardia	6.650	19.592
Veneto	2.268	3.810
Friuli-Venezia Giulia	316	383
Liguria	1.615	3.405
Emilia-Romagna	2.815	6.107
Toscana	2.694	3.848
Umbria	395	413
Marche	1.031	960
Lazio	4.076	7.920
Abruzzo	592	443 *
Molise	199	44
Campania	3.458	2.167
Puglia	1.954	2.217
Basilicata	542	156
Calabria	719	616
Sicilia	2.377	1.982 *
Sardegna	816	1.587
Totale ...	35.000	60.000

(*) L'erogazione delle somme è subordinata alla verifica, da parte del Ministro della sanità, dell'attivazione degli interventi di trattamento domiciliare

97A2189

DELIBERAZIONE 30 gennaio 1997.

Fondo sanitario nazionale 1996. Parte corrente. Finanziamento per la formazione specifica in medicina generale.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la direttiva del Consiglio della CEE in data 15 settembre 1986 n. 457 (86/457/CEE) relativa alla formazione specifica in medicina generale;

Visto l'art. 5 della legge 8 aprile 1988, n. 109, che stabilisce tra l'altro, che una quota del Fondo sanitario nazionale di parte corrente è riservata per l'erogazione di borse di studio per la formazione specifica in medicina generale, secondo la citata direttiva del Consiglio della CEE n. 86/457 del 15 settembre 1986;

Visto il decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256, recante disposizioni per l'attuazione della predetta direttiva;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 325, convertito nella legge 19 luglio 1994, n. 467;

Visto l'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Vista la propria deliberazione in data 13 luglio 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 21 ottobre 1993, con la quale è stata ripartita la somma di lire 75.000 milioni sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1990, per la formazione in medicina generale;

Vista la precedente deliberazione del 24 aprile 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 24 luglio 1996, con la quale sono state accantonate quote del Fondo sanitario nazionale - parte corrente, per l'anno 1996, in attesa di precise proposte di riparto del Ministro della sanità;

Visto il decreto del Ministro della sanità in data 18 gennaio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale - n. 37 del 7 maggio 1996, concernente il concorso per l'ammissione al corso biennale di formazione specifica in medicina generale, relativamente al biennio 1996/1997;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 24 dicembre 1996 relativa alla ripartizione di lire 75.000 milioni a valere sulla disponibilità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1996 per il finanziamento della formazione specifica in medicina generale di medici nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

Considerato che per le regioni Piemonte e Liguria il numero dei partecipanti al corso precedente è risultato inferiore ai posti disponibili e che si rende necessario recuperare le maggiori somme assegnate con la sopracitata deliberazione del 13 luglio 1993;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 19 dicembre 1996;

Delibera:

È assegnata alle regioni, a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale di parte corrente 1996, la somma di lire 75.000 milioni, per la formazione specifica in medicina generale di medici del Servizio sanitario nazionale.

Detto importo è ripartito secondo l'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 30 gennaio 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti l'11 marzo 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 93

ALLEGATO

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1996 - PARTE CORRENTE FORMAZIONE MEDICI MEDICINA GENERALE

REGIONI	Assegnazioni (in milioni di lire)
Piemonte	6.511.780
Lombardia	6.799.151
Veneto	5.126.344
Friuli-Venezia Giulia	1.585.518
Liguria	1.330.209
Emilia-Romagna	1.726.768
Toscana	5.800.863
Umbria	1.672.807
Marche	1.672.807
Lazio	10.198.727
Abruzzo	2.698.076
Molise	1.349.038
Campania	10.198.727
Puglia	7.824.420
Basilicata	2.023.558
Calabria	5.126.345
Sicilia	2.133.719
Sardegna	1.221.143
Totale...	75.000.000

97A2210

DELIBERAZIONE 30 gennaio 1997.

Rideterminazione del Fondo sanitario nazionale 1996. Parte corrente. Modificazione della delibera CIPE 24 aprile 1996.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto-legge 26 giugno 1996, n. 323, convertito dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, recante disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica;

Visto il decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, recante norme in materia previdenziale;

Considerato che il decreto-legge 24 settembre 1996, n. 499, è decaduto per mancata conversione il 24 novembre 1996 e che le relative disposizioni sono state recepite dalla legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 217 e successivi;

Vista la propria delibera in data 24 aprile 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 172 del 24 luglio 1996, con la quale è stata ripartita tra le regioni la somma di lire 33.474,137 miliardi, al netto degli oneri relativi al rinnovo dei contratti e delle convenzioni, ad integrazione della somma di lire 50.610,759 miliardi derivante dai contributi sanitari riscuotibili direttamente dalle regioni stesse;

Considerato che questo Comitato, nella seduta del 27 novembre 1996, nel prendere atto della rideterminazione del Fondo sanitario nazionale 1996 di parte corrente, ha rinviato l'adozione del relativo atto deliberativo al recepimento delle disposizioni contenute nel citato decreto-legge n. 499/1996, disposizioni successivamente inserite nella sopraindicata legge n. 662/1996;

Considerato che, per effetto delle disposizioni dettate dal sopraindicato decreto-legge n. 323/1996, convertito dalla legge n. 425/1996, e dalla citata legge n. 662/1996, è previsto un incremento dei contributi sanitari in favore delle regioni stimato in circa 830 miliardi di lire, di cui 15 miliardi di lire attribuibili alla regione Valle d'Aosta ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, senza contributi da parte dello Stato ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

Considerato, pertanto, che il Fondo sanitario nazionale 1996 - parte corrente, viene ridotto dell'importo di 815 miliardi di lire per cui si rende necessario procedere alla modificazione della tabella allegata alla predetta delibera CIPE 24 aprile 1996;

Visto il parere della Conferenza Stato-regioni in data 17 ottobre 1996;

Delibera:

La quota a carico dello Stato del Fondo sanitario nazionale 1996 - parte corrente, per le motivazioni indicate in premessa, è rideterminata secondo quanto riportato nella tabella in allegato — che fa parte integrante della presente deliberazione — nella quale sono anche indicati gli importi relativi ai contributi sanitari attuali e la quota a carico dello Stato al netto degli oneri relativi a contratti e convenzioni per l'anno 1996.

Roma, 30 gennaio 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti l'11 marzo 1997
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 92

ALLEGATO

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1996 - PARTE CORRENTE

Regioni	Contributi sanitari attuali (in milioni di lire)	Integrazione Stato attuale (in milioni di lire)	di cui al netto contr. e conv. attuali (in milioni di lire)
Piemonte	4.417.793	2.304.716	2.101.868
Valle d'Aosta	129.528	—	—
Lombardia	10.673.348	3.776.917	3.356.380
P.A. Bolzano	515.343	—	—
P.A. Trento	506.328	—	—
Veneto	4.493.098	2.705.916	2.497.202
Friuli-V. Giulia	1.235.557	353.750	297.528
Liguria	1.749.281	1.068.904	990.384
Emilia-Romagna	4.314.318	2.119.741	1.934.610
Toscana	3.733.811	1.923.320	1.756.906
Umbria	747.360	595.007	556.189
Marche	1.309.447	980.605	912.594
Lazio	5.427.889	2.938.381	2.693.281
Abruzzo	846.308	1.168.332	1.108.502
Molise	195.008	309.243	293.567
Campania	3.234.950	5.647.342	5.376.165
Puglia	2.252.268	4.144.049	3.951.688
Basilicata	341.526	549.573	520.750
Calabria	1.119.105	1.981.433	1.883.448
Sicilia	3.054.784	1.942.907	1.703.024
Sardegna	1.128.709	803.371	725.051
Totale ...	51.425.759	35.313.507	32.659.137

97A2211

DELIBERAZIONE 30 gennaio 1997.

Finanziamento di progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che autorizza un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire, di cui 10.000 nel triennio 1988/1990;

Visto il citato comma 1 che autorizza le regioni e province autonome di Trento e Bolzano a ricorrere ad operazioni di mutuo con la BEI, con la Cassa depositi e prestiti e con gli istituti ed aziende di credito all'uopo abilitati, per il finanziamento di progetti di immediata realizzazione, fino ad un limite del 95% della spesa ammissibile, secondo le modalità stabilite da ultimo con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro della sanità in data 23 settembre 1993;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, recante modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988 per l'approvazione dei progetti di investimento ricompresi nel Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 1° dicembre 1995, n. 509, convertito dalla legge 31 gennaio 1996, n. 34, modificato dall'art. 1 del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito dalla legge 18 luglio 1996,

n. 382, che ha fissato i termini entro i quali le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, debbono approvare e presentare al CIPE i progetti del Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità;

Vista la circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità in data 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 52 del 4 marzo 1994, con la quale vengono indicate le procedure che le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli enti di cui all'art. 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, devono seguire per la presentazione della documentazione necessaria ai sensi del sopracitato art. 4 del decreto-legge n. 396/1993 convertito dalla legge n. 492/1993;

Vista la propria deliberazione in data 13 ottobre 1989, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - n. 272 del 21 novembre 1989, con la quale sono state determinate le quote di mutuo che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono contrarre nel triennio 1988-1990, nell'ambito degli stanziamenti complessivi previsti dallo stesso art. 20, comma 5, in 3.000 miliardi di lire per il 1988 ed in 3.500 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1989 e 1990;

Vista la propria deliberazione in data 3 agosto 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 201 del 29 agosto 1990, con la quale è stato approvato il Programma nazionale straordinario di investimenti in sanità per il triennio 1989-1991;

Viste le istanze presentate in conformità alla sopracitata circolare ed entro i termini di legge dalle regioni Abruzzo e Lazio per il finanziamento delle opere comprese nel Programma nazionale straordinario di edilizia sanitaria;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 9 della legge 17 dicembre 1986, n. 878 al Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici del Ministero del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Udita la relazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono ammessi a finanziamento i progetti delle regioni Abruzzo e Lazio di cui all'allegato elenco che fa parte integrante della presente deliberazione.

Restano a carico delle regioni gli eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA.

Il Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici procederà agli adempimenti di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Roma, 30 gennaio 1997

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti l'11 marzo 1997
Registro n. 1, Bilancio, foglio n. 91

ALLEGATO

Azienda, USL	Localizzazione	Progetto	Mutuo a carico dello Stato (*) (in milioni)
REGIONE ABRUZZO			
USL Avez.-Sul.	Tagliacozzo	Realizzazione distretto sanitario base	1.073
USL Teramo	Giulianova	Ristrutturazione, ampliamento pad. est e messa a norma pad. ovest Ospedale	3.800
USL Teramo	Castilenti	Realizzazione RSA per anziani	5.212
USL Chieti	Ripa Teatina	Realizzazione RSA per anziani	1.425
USL Chieti	Chieti Scalo	Realizzazione distretto sanitario base	2.546
USL Chieti	Francavilla al Mare	Realizzazione distretto sanitario di base e poliambulatorio	2.850
USL Chieti	Miglianico	Realizzazione distretto sanitario base	1.159
USL Chieti	Chieti	Realizzazione RSA in Villa degli Ulivi	4.275
USL Avez.-Sul.	Castel di Sangro	Attivazione distretto sanitario base	760
USL Avez.-Sul.	Pescasseroli	Realizzazione distretto sanitario base	760
USL Avez.-Sul.	Avezzano	Dotazione arredi e attrezz. per attivazione poliambulatorio vecchio Ospedale	855
USL Avez.-Sul.	Raiano	Costruzione poliambulatorio	475
USL Avez.-Sul.	Pratola Peligna	Realizzazione RSA per anziani	1.900
USL Avez.-Sul.	Tagliacozzo	Conservazione in efficienza e messa a norma PO	2.707
USL Avez.-Sul.	Pescina	Conservazione in efficienza e messa a norma PO	2.707
USL Lanc.-Vasto	Casoli	Realizzazione distretto sanitario base	1.206
USL Lanc.-Vasto	Atessa	Realizzazione distretto sanitario base	1.691
USL Lanc.-Vasto	Villa S. Maria	Realizzazione distretto sanitario base	408
USL Lanc.-Vasto	S. Vito Chietino	Realizzazione distretto sanitario base	1.615
USL Lanc.-Vasto	Lama Dei Peligni	Realizzazione distretto sanitario base	370
USL Lanc.-Vasto	S. Salvo	Realizzazione distretto sanitario base e poliambulatorio	1.995
USL Lanc.-Vasto	Castiglione Messer Marino	Realizzazione distretto sanitario base	1.140
USL Lanc.-Vasto	Vasto	Realizzazione RSA per anziani	3.800
USL Lanc.-Vasto	Casoli	Realizzazione RSA per anziani	2.565
USL Lanc.-Vasto	Vasto	Ristrutturazione I e II padiglione ospedale	4.763
USL Teramo	Silvi Marina	Realizzazione distretto sanitario base	760
USL Teramo	Roseto degli Abruzzi	Realizzazione distretto sanitario base	760
USL Teramo	Mosciano S. Angelo	Realizzazione distretto sanitario base	760
USL Teramo	Montorio al Vomano	Realizzazione distretto sanitario base	665
USL Teramo	Martinsicuro	Realizzazione poliambulatorio	1.235
USL Teramo	Giulianova	Realizzazione RSA per anziani	5.035
USL Teramo	Teramo-c.da Casalena	Realizzazione RSA per anziani	3.800
USL Teramo	Atri	Adeguamento norme antincendio ospedale	1.330
USL Teramo	Teramo-c.da Casalena	Realizzazione PMIP	2.185
USL Teramo	Teramo	Ristrutturazione, completamento e conservazione in efficienza PO	13.300
USL Pescara	Pescara	Realizzazione distretto sanitario di base tramite ristrutturazione palazzo IVAP	760
USL Pescara	Pescara Sud	Realizzazione distretto sanitario di base e poliambulatorio	2.375
USL Pescara	Loreto Aprutino	Realizzazione distretto sanitario base	950
USL Pescara	Civitella Casanova	Realizzazione distretto sanitario base	950
USL Pescara	Popoli	Realizzazione distretto sanitario base	1.235
USL Pescara	Scafa	Realizzazione distretto sanitario base	427
USL Pescara	S. Valentino	Realizzazione distretto sanitario base	4.560
USL Pescara	Cepagatti	Realizzazione RSA per anziani	4.560
USL Pescara	Penne	Realizzazione RSA per disabili	3.448
USL Pescara	Tocco a Casauria	Realizzazione RSA per anziani	3.448
USL Pescara	Pescara	Ristrutturazione, adeguamento, ammodernamento tecnologico nuovo Ospedale	10.450
USL Pescara	Pescara	Trasferimento dipartimento materno-infantile e adeguamento vecchi padiglioni a uffici	3.895
USL Pescara	Penne	Ristrutturazione PO	950
USL Pescara	Popoli	Ristrutturazione PO	5.367
USL Pescara	Pescara	Ristrutturazione PMIP	2.185
USL Pescara	S. Valentino	Realizzazione piscina riabilitazione fisioterapia nel Presidio multizonale	1.472
USL Pescara	Tocco a Casauria	Ristrutturazione servizio medicina del lavoro	950
Totale . . .			125.946

* Al netto delle quote del 5% a carico delle regioni.

Azienda, USL	Localizzazione	Progetto	Mutuo a carico dello Stato (*) (in milioni)
REGIONE LAZIO			
Frosinone	Ceccano	Ristr.ne e adeguamento a norme ospedale S. Maria della Pietà	9.500
Frosinone	Frosinone	Costruzione nuovo ospedale con annessa elisuperficie	40.051
Latina	Minturno	Costruzione R.S.A. per anziani in località Monte Ducale	5.590
Latina	Sabaudia	Costruzione R.S.A. per anziani in località Borgo S. Donato	5.622
Latina	Sezze	Realizzazione R.S.A. per anziani in località Villa Petrarà	5.693
Latina	Terracina	Completamento ospedale	10.640
Rieti	Pescorocchiano	Completamento poliambulatorio in località S. Elpidio	950
Rieti	Poggio Mirteto	Ristrutturazione Poliambulatorio	4.750
RM E	Roma	Costruzione poliambulatorio in località La Giustiniana	2.422
RM H	Ciampino	Realizzazione poliambulatorio	3.325
Totale . . .			88.543

(*) Al netto della quota del 5% a carico delle Regioni

97A2212

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

DECRETO 14 febbraio 1997.

Modificazione all'ordinamento dei servizi del Consiglio nazionale delle ricerche.

IL PRESIDENTE

Visto l'ordinamento dei servizi, D.P. Consiglio nazionale delle ricerche, n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con D.P. Consiglio nazionale delle ricerche n. 14195 in data 31 gennaio 1997;

Viste le deliberazioni del consiglio di presidenza e della giunta amministrativa, rispettivamente in data 4 luglio 1996 e in data 10 luglio 1996, relative alla istituzione dei Centri in argomento;

Considerato che il Consiglio nazionale delle ricerche con nota 19 novembre 1996, prot. Consiglio nazionale delle ricerche n. 132085, ha interessato sulla istituzione dei centri predetti il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per il parere di cui all'art. 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Considerato che non è pervenuto al Consiglio nazionale delle ricerche, da parte del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, riscontro alla predetta nota, prot. Consiglio nazionale delle ricerche n. 132085, entro il termine di sessanta giorni previsto quale termine perentorio dall'art. 8, quarto comma, della predetta legge n. 168/1989;

Visto, altresì, il primo e il secondo comma dell'art. 16 della legge n. 241, in data 7 agosto 1990;

Ravvisata la necessità di provvedere alla istituzione dei centri in argomento;

Decreta:

L'allegato 4 dell'ordinamento dei servizi - D.P. Consiglio nazionale delle ricerche n. 11320 in data 14 luglio 1990, successivamente modificato e da ultimo con D.P. Consiglio nazionale delle ricerche n. 14195 in data 31 gennaio 1997, è ulteriormente modificato nel senso che vengono inseriti tra i centri afferenti al Comitato nazionale per le scienze giuridiche e politiche il Centro di studi giuridici latino americani, Roma, ed il Centro per gli studi sul diritto romano e sistemi giuridici, Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 8, quarto comma, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Roma, 14 febbraio 1997

Il presidente: GARACI

97A2309

REGIONE SICILIA

DECRETO 3 febbraio 1997.

Vincolo di immodificabilità temporanea del territorio delle isole di Linosa e Lampione.

L'ASSESSORE

PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
E PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975, n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione siciliana approvato con decreto del presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1° agosto 1977, n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980, n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431;

Visto l'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15;

Visto il decreto n. 1153 del 12 luglio 1983, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 40 del 17 settembre 1983, con il quale è stato dichiarato di notevole interesse pubblico, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1497/39, l'intero arcipelago delle Pelagie, facente capo al comune di Lampedusa;

Vista la nota n. 693 del 2 febbraio 1996, con la quale la soprintendenza di Agrigento ha avanzato la proposta di vincolo di immodificabilità per l'intero territorio dell'isola di Linosa ad esclusione del suo centro abitato e dell'area cimiteriale e di quella sulla quale insiste il depuratore;

Viste le integrazioni della soprintendenza per i beni culturali ed ambientali di Agrigento che, con nota prot. n. 8194 del 7 novembre 1996, ha chiarito che sia l'area cimiteriale che il depuratore — non evidenziati all'interno della cartografia catastale — sono desumibili dalle riproduzioni aereofotogrammetriche e presentano effettivi limiti, materializzati sui luoghi da recinzioni;

Considerato che l'interesse alla conservazione delle isole trova fondamento nelle motivazioni di carattere tecnico-scientifico appresso riportati, che sottolineano la notevole valenza naturalistica accresciuta dalla loro condizione geografica che ne configura un ecosistema chiuso, senza possibilità di scambi con l'ambiente esterno, che non siano l'interazione mare-coste e l'azione biologica dei venti. Il paesaggio culturale, modellato su quello naturale e da questo fortemente condizionato, risente di un'azione antropica condotta con mezzi molto semplici, che ha prodotto modificazioni equilibrate all'assetto dell'ambiente nel rispetto dei suoi connotati salienti. L'avvento delle attuali tecnologie costruttive, la relativa facilità delle comunicazioni e dei trasporti, cui si è associata una forte appetibilità di ambiti turistici, hanno provocato per l'isola di Linosa, una accelerazione di fenomeni di modifica del paesaggio, che soltanto un'azione di pianificazione paesaggistica potrà salvaguardare e conservare.

Per i suddetti motivi si ritiene che detta misura di salvaguardia debba estendersi a tutte le isole dell'arcipelago delle Pelagie e non alla sola isola di Lampedusa (decreto n. 7212 del 10 agosto 1995, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana n. 49 del 30 settembre 1995), poiché la presenza e la interazione di tutte le componenti naturali concorrono alla definizione dell'equilibrio dell'unico ed unitario sistema ambientale e culturale.

Tale motivo induce a ritenere opportuno sottoporre a regime di salvaguardia l'intero territorio dell'isola di

Lampione e Linosa, ad eccezione, per quest'ultima, delle aree la cui destinazione d'uso risulta ormai definitiva e consolidata oltre che compatibile con l'assetto paesaggistico dell'isola secondo la perimetrazione seguente:

si diparte, foglio di mappa n. 23, a nord, dall'incrocio tra lo spigolo sud-ovest della strada vicinale Mannirazzi con la particella n. 1, quindi segue in direzione sud-ovest il limite esterno di detta particella fino all'incrocio con la strada vicinale Fosco, oltrepassa detta strada fino allo spigolo ovest della particella 103, e prosegue in direzione sud-est includendo le particelle 103 e 202, fino all'incrocio con la particella 177. Da qui procede in direzione sud-ovest e poi verso sud, inglobando le particelle 177, 179 e 180 fino alla strada vicinale Scalo Vecchio. Il limite prosegue con la stessa direzione fino ad incontrare la particella 161 e, quindi, in direzione prima sud, poi est, lungo il perimetro di questa particella fino alla particella 159. Da qui in direzione nord-est, ingloba le particelle 159, 158 e 160, fino alla vicinale Arena Bianca. Passa poi allo spigolo sud-ovest della particella 155, la circo-scrive e comprende di seguito le particelle 153 e 149, fino a rincontrare detta vicinale ed oltrepassarla, secondo la direttrice dell'ultimo allineamento e dirigersi verso est seguendo il confine della particella 142.

Il perimetro della zona esclusa dal vincolo procede poi in direzione nord-ovest comprendendo per intero le particelle 142, 143, 144, 20, 21, 22, 29, 30, 125 e 124, nonché gli spazi urbani pubblici di piazza Garibaldi e via Grotte, fino a ricongiungersi con lo spigolo iniziale.

Viene inoltre esclusa l'area interna all'attuale perimetro del cimitero, nonché l'area dove è ubicato il depuratore;

Rilevato che la zona da sottoporre a vincolo presenta notevoli pregi dal punto di vista naturalistico, paesaggistico, geologico, geomorfologico vegetazionale, nonché dal punto di vista storico-culturale;

Considerato che l'isola, costituita da basalti di tufo e lava, presenta un assetto cromatico molto forte e vario, spiccando nettamente rispetto allo sfondo marino od aereo, assumendo perciò un peculiare ed originale quadro d'insieme godibile nelle varie sfaccettature dagli innumerevoli punti di vista posti sul mare circostante l'isola.

Anche muovendosi all'interno, attraverso le strade e le caratteristiche trazzere, limitate da muretti in pietra è possibile apprezzare un susseguirsi di quadri naturali di particolare significato culturale ed estetico.

In particolare, le cime dei rilievi, avanzi di crateri vulcanici, ricchi alle pendici di pozzolana; le zone coltivate con le tipiche essenze mediterranee; ed il resto, quasi completamente brullo, punteggiato da macchie di fichidindia, arbusti e le particolari associazioni vegetali già descritte.

Altro interessante aspetto dell'isola è rappresentato dalle grotte alle pendici del monte Bandiera, scavate in una roccia di natura tufacea. Di incerta dotazione,

hanno costituito il primo rifugio dei colonizzatori di età borbonica e per lungo tempo, fino a qualche decennio fa, risultavano correntemente abitate.

La costa si presenta bassa, molto frastagliata e prevalentemente rocciosa con l'eccezione delle due cale sabbiose denominate Cala Pozzolana di Levante e di Ponente. Assume aspetti molto suggestivi quando si sfrangia verso il mare a formare piccole scogliere (di rilievo gli Scogli dei Bovi Marini sulla costa settentrionale) o quando i massi si presentano di dimensioni più consistenti a formare i c.d. «Faraglioni».

A Linosa, nonostante buona parte della popolazione sia impegnata nel settore agricolo, i residenti risultano accentrati nel piccolo paesino posto a sud, a poca distanza dallo Scalo Vecchio, lungo le pendici del monte Bandiera.

L'abitato è molto caratteristico e vivace essendo composto da abitazioni variamente colorate che contrastano in maniera netta con il colore scuro del terreno lavico che le circonda.

Il nucleo del paese è strutturato secondo due direttrici principali, delle quali la prima conduce al porto e la seconda, trasversale, lo collega con la Cala Pozzolana di Ponente e con la Cala Mannarazza.

Molto interessante è pure il paesaggio agrario dell'isola, composta da moltissimi appezzamenti ben ordinati e delimitati da siepi di fichi d'india e/o da muretti in pietra lavica, che interessano l'intero agro coltivabile.

Attualmente le manifestazioni più evidenti dell'attività costruttiva storica nel contesto del territorio extra-urbano dell'isola di Linosa si concretizzano essenzialmente nella presenza delle tipiche abitazioni rurali, i c.d. «dammusi» e di altri piccoli fabbricati rurali dai muretti d'ambito con funzione di delimitazione proprietaria e protezione delle chiuse coltivabili.

La costituzione di queste chiuse, è riferibile all'epoca della colonizzazione borbonica, anche se in questa prima fase a carattere prevalentemente spontaneo, e messa a coltura di aree delimitate e definite in lotti, sottratte alla boscaglia, fittamente presente nell'isola. La permanenza storica e la congruità con i caratteri del sito di questi tipi edilizi e della loro rappresentazione volumetrica, coloristica, formale e compositiva, strettamente connaturata con i caratteri storici, architettonici, culturali ed ambientali del sito ed infine la fragilità di questi episodi, accentuano la necessità di un'azione di salvaguardia non solo dei manufatti ma che del loro sistema distributivo e insediativo territoriale.

Considerato che la particolare condizione di insularità determina per le isole di Linosa e Lampedusa un sistema unico senza possibilità di significabilità differenziazioni, legando tra di loro indissolubilmente i vari ambienti e i vari biotipi e facendo sì che ogni eventuale variazione dell'uno agisca immediatamente sull'altro.

Il paesaggio, fortemente determinato da questi elementi e dalle loro connessioni richiede un approfondimento descrittivo circa le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, vegetazionali e faunistiche, tanto più che la rilevanza di questi aspetti ha già determinato,

nell'isola di Linosa, l'istituzione, da parte dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, dell'omonima riserva naturale (decreto n. 221/44 del 16 maggio 1995), estesa nella parte settentrionale e orientale dell'isola con propaggini verso l'interno dal lato sud-orientale fino a comprendere il monte Vulcano.

L'isola di Linosa rappresenta, dal punto di vista geologico, la parte emersa di un complesso apparato vulcanico formatosi in seguito all'intensa attività eruttiva, sottomarina prima, subaerea dopo, espletatasi in concomitanza di varie vicende orogenetiche che hanno interessato un periodo geologico riferibile al tardo terziario-quaternario, l'attuale Canale di Sicilia.

Petrograficamente le colate principali sono costituite da espandimenti basaltici feldspatici (Montagna di Ponente) e feldspatici-vinici (Montagna Rossa).

Completano il quadro geolitologico serie di sedimenti tipici, anch'essi legati all'attività vulcanica, quali depositi tufacei e cineritico-sabbiosi di vario spessore. La serie di dati e delle informazioni raccolte in sede di rilevamento superficiale ha consentito la differenziazione litologica delle rocce presenti:

Coperture cineritico-sabbiose: sono costituite in prevalenza da depositi di sabbie sciolte e ceneri di origine vulcanica, prodotto della intensa attività esplosiva. Sono localizzate perlopiù al piede dei principali apparati eruttivi ed occultano in parte il sottostante basamento lavico. La loro espansione risulta alquanto limitata, si rinvengono sia lungo le pendici settentrionali di monte Biancarella che in quelle meridionali di monte Nero e monte Bandiera. Dal punto di vista granulometrico, le suddette coltri sono costituite da una frazione prevalentemente sabbiosa associata a frammenti di varia pezzatura sia a spigoli che arrotondati, dalle dimensioni della ghiaia e della ghiaia grossa.

Tufi vulcanici: rappresentano una potente formazione costituita da rocce piroclastiche a consistenza lapidea con interposti livelli più scoriacei, meno addensati e di spessore più ridotto. Si rinvengono perlopiù dispersi nell'ammasso roccioso sotto forma di sacche o lenti variamente allungate dallo spessore compreso tra alcuni decimetri ed il metro. In considerazione della particolare differenziazione litologica della suddetta formazione, anche le caratteristiche fisiche e meccaniche tendono a variare entro un campo piuttosto ampio. Si tratta, in ogni caso, di roccia resistente all'abbattimento poiché dotata di elevati valori di resistenza. La componente lapidea più grossolana è rappresentata, invece, da scorie e bombe vulcaniche.

Colate laviche basaltiche: sono sovrapposte in più ordini e corrispondono alle varie fasi effusive verificatesi durante il tardo Pleistocene. Si tratta di rocce ignee di aspetto massimo di colore nerastro o grigio scuro dai contorni ben delimitati. La struttura, a tratti vetrosa, risulta ancora ben evidente. Gli affioramenti di dette colate, talora, risultano occultati per buona parte della loro estensione da modesti spessori di suolo agrario o di alterazione.

Risulta evidente che Linosa, per ciò che riguarda le origini e le caratteristiche geologiche, si differenzia da Lampedusa.

Infatti, derivando dal più ampio fenomeno del vulcanismo siciliano, essa costituisce la protuberanza emersa di un cono vulcanico di dimensioni sicuramente ben più estese.

Completamente formata da rocce vulcaniche di basalto felspatico, da tufi gialli e grigi, nonché da scorie rossastre e nere più o meno agglomerate, risulta morfologicamente caratterizzata, in quanto presenta alcuni rilievi montuosi, costituiti dagli edifici eruttivi di monte Vulcano (m 195), dalla montagna Rossa (m 186) e di monte Nero (m 107) e un'ampia area quasi pianeggiante, formata dalla depressione da questi delimitata, che con ogni probabilità doveva costituire l'antico cratere.

Il perimetro costiero, costituito in massima parte da rocce, risulta molto frastagliato, e ciò la rende inaccessibile anche per la continua presenza di scogli.

Considerato che il patrimonio vegetale spontaneo dell'isola a partire dall'epoca della colonizzazione borbonica (1843), ha subito una considerevole riduzione.

Nonostante ciò, la flora ancora presente ha dei caratteri di notevole interesse fitogeografico, con diversi endemismi e numerose specie nord-africane, che qui trovano l'unica stazione conosciuta in tutto il territorio italiano. L'isola è inoltre segnalata per la presenza dell'interessante endemismo ad areale puntiforme *Erodium malacoides* var. *Linosae*.

Le restanti formazioni vegetali riscontrabili, oltre a quelle agricole e forestali di impianto recente, sono essenzialmente a macchia e a gariga.

In sintesi le principali specie che caratterizzano la flora dell'isola di Linosa sono: l'Erba croce di Linosa (*Valentia Calva*), l'Onopordo di Sibthorp (*Onopordum Argocicum*) e il Fior di Tiga (*Caralluma Europaea*).

Attualmente il territorio di Linosa risulta coltivato in tutta l'area centrale e lungo le pendici dei rilievi, in quanto lo spessore di terreno superficiale consente una discreta attività agricola, caratterizzata da diverse colture, che fanno assumere al paesaggio dell'isola un aspetto decisamente rurale. Da qualche anno sono state impiantate essenze forestali, a cura dell'Azienda foreste demaniali della regione siciliana, con l'inserimento di specie arboree, essenzialmente pini, raggiungendo confortanti risultati.

Gli aspetti faunistici, nonostante una sensibile contrazione dovuta ai drastici mutamenti ambientali del secolo scorso, rappresentano una componente naturalistica di fondamentale importanza.

Fra le peculiarità faunistiche di Linosa si rileva la presenza: della *Lacerta filfolensis laurenti mulleri* (endemismo melanico), del *Chalcides ocellatus linosae*, del *Macroprotonodon cucullatus* (*Columbro* del Cappuccio), del *Malpolon monspessulas insignitus* (*Colubro lacertino*), dello *Sphingonotus linosae* (*Ortottero melanico*), oltre a numerose altre specie che occupano nelle Pelagie l'unica stazione extra-africana.

Anche dal punto di vista ornitologico, si segnala la presenza di alcune specie di grande importanza, in par-

ticolare modo quelle stanziali: il Gabbiano reale, la Berta maggiore, la Berta minore il Falco regina ed il Maragone dal ciuffo.

La più importante è quella costituita da una colonia di Berte Maggiori (censite circa 10.000 coppie), la cui nidificazione interessa quasi per intero l'ambito costiero settentrionale dell'isola. L'isola, inoltre, in relazione alla sua posizione geografica rappresenta un punto di sosta fondamentale per le specie di uccelli migratori che trascorrono i mesi invernali nelle calde regioni del continente africano.

Tra i mammiferi va segnalato il gatto selvatico. Senza dubbio l'importanza faunistica che caratterizza maggiormente l'isola è la presenza della tartaruga marina *Caretta*, che sulla spiaggia di Cava Pozzolana depone le uova nel periodo estivo.

L'ambiente marino di tutto l'arcipelago delle Pelagie risulta estremamente interessante per la contemporanea presenza di moltissime specie che gli fanno assumere una spiccata peculiarità sia per le valenze di carattere estetico, che per l'elevato valore scientifico.

Le specie ittiche presenti, nonostante le molteplici attività di pesca svolte in quest'area, si caratterizzano in relazione alla loro differenziazione e pregio derivata dall'azione di trasporto da parte delle correnti di origine atlantica che hanno arricchito le biocenosi bentoniche dell'isola.

La caratteristica di Linosa è la dominanza di specie orientali, ciò deriva evidentemente da un maggior influsso esercitato sull'isola dall'area di levante del bacino mediterraneo.

Fra queste specie va segnalata l'Alga rossa *Neogoniolithon notarsili*, localizzata nel piano litorale, spesso unita al *Lithophyllum tortuosum* caratterizzato dalle tipiche cornici.

Importantissimi sono i popolamenti sciafili superficiali costituiti dal *Petroglossa plocamietum*, al quale si associa il *Lithophyllum decussatum*.

L'ambiente marino delle cale e delle insenature risultano ancora integri.

Considerato che gli aspetti culturali e antropici si riducono a poco più di un secolo, tenuto conto che la storia di Linosa sembra avere inizio nel 1845, anno in cui vi si stabilì la colonia borbonica guidata dal tenente di vascello B. Sanvisente, che ha dato inizio al popolamento di questa piccola isola dell'arcipelago delle Pelagie.

Come apprendiamo dal Sanvisente (dall'opera monografica scaturita dalle conoscenze dirette acquisite negli anni di permanenza a Lampedusa) Linosa fu trovata deserta al momento dello sbarco, avvenuto il 24 aprile 1845, di un contingente costituito da un centinaio di coloni provenienti da Agrigento e Lampedusa.

Ma, proprio rileggendo alcuni passi dell'opera del Sanvisente, si apprende dell'esistenza di «antichi abituri e di molti ruderi che fanno con ragione asserire che, dalla costruzione di qualche fabbrica con pezzi di forma romboidale allungata, dalla forma delle cisterne,

dall'intonaco di esse e da alcune monete rinvenute, Lampedusa e Linosa furono anticamente abitate da popoli di una stessa nazione».

Altrove, che «nell'epoca delle guerre puniche quest'isola (Lampedusa) e l'altra (Linosa) erano state punti di appoggio ad essi loro (i romani) allorché partendo da Roma per ridursi a combattere Cartagine servivano alle loro operazioni di guerra onde farvi le spedizioni e le conquiste dell'Africa».

Nei primi del '900 Th. Ashby, giunto a Linosa per una breve visita dell'isola effettuata nel quadro di uno studio sulla preistoria nel bacino del Mediterraneo, ritenne di poter affermare che, contrariamente a quanto riscontrato nell'isola di Lampedusa, Linosa non conservava traccia «di abitazioni di epoca preistorica» sebbene avesse avuto notizia che vi si poteva ritrovare dell'ossidiana.

Il fatto, secondo Ashby, che Linosa non fosse stata abitata durante l'epoca neolitica da genti provenienti dall'Africa sarebbe principalmente dovuta sua ad una ipotetica attività dei vulcani, sia alla assoluta mancanza in essa di sorgenti. Fu inoltre critico nei confronti della testimonianza offerta dal Sanvisente relativamente all'attribuzione al periodo romano delle rovine di abitazioni presenti nell'isola ritenute, invece, più recenti e «anzi di data relativamente moderna». Si ammette, tuttavia, che in diversi punti dell'isola, nei pressi di recinzioni di incerta data, si trovava sparsa ceramica indubbiamente di epoca romana.

Quanto sinora evidenziato ha costituito l'ambito delle nostre conoscenze sull'isola di Linosa sin quasi ai nostri giorni.

Uniche eccezioni sono stati occasionali rinvenimenti a mare ed in terra, nonché il recupero, effettuato nel 1990 dalla soprintendenza BCA di Agrigento di frammenti ceramici di anfore tardo romane provenienti da un ingrottamento in parte distrutto durante i lavori di ricostruzione della Chiesa Madre.

Questo sostanziale vuoto di conoscenza viene, solo in parte, colmato nel 1992 quando, nell'ambito di un progetto finalizzato alla conoscenza e valorizzazione delle isole Pelagie, la soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Agrigento ha dato avvio ad una campagna rilevamento topografico sul territorio dell'isola.

Al contrario di quanto osservato nell'isola di Lampedusa e per circostanze legate alla diversa natura geologica e alla presenza di una sensibile copertura di suolo vegetale, Linosa ha conservato, in uno con gli aspetti più significativi del suo ambiente naturale, i segni di una frequentazione in epoca antica, soprattutto circoscritta all'orizzonte romano tardo imperiale.

Infatti, se pure in assenza di strutture visibili, gran parte dei terreni conserva ancora un'appezzabile concentrazione ceramica di superficie.

Non mancano testimonianze risalenti all'epoca preistorica, ancora da meglio circoscrivere in quanto a facies di appartenenza: esse si rintracciano soprattutto lungo il versante occidentale della dorsale a nord di monte Bandiera (qui, inoltre, uno scavo del 1993 ha appurato all'interno di due ingrottamenti e nell'area im-

mediatamente circostante due livelli di frequentazioni, preistorico e romano tardo imperiale), nell'area del Timpone sul monte Nero, in contrada Paranzello e nell'area del centro abitato; non si esclude poi che alcune delle grotte ubicate sui pendii e/o sulle pendici delle alture se pure utilizzate sin dai tempi della colonizzazione non abbiano una ben più antica storia di frequentazioni.

Se si escludono alcuni frammenti di ceramica ellenistica e tardo repubblicana provenienti dall'area del Timpone Nero, per il resto gran parte del territorio indagato (monte Vulcano, aree a ridosso della fascia costiera orientale, a nord del centro abitato e, ad occidente e ad oriente di monte Nero, etc.) registra una sensibile presenza di materiale archeologico in frammenti per lo più di importazione africana di epoca appunto tardo romana e bizantina che lascia ipotizzare una occupazione estensiva del territorio per scopi agricoli almeno dal II-III al VII secolo.

Né va dimenticato il numero non indifferente di cisterne connesse con più o meno complessi di convogliamento delle acque piovane che si osservano anche nelle stesse aree caratterizzate dalla presenza di ceramica di superficie. Non è facile stabilirne la cronologia: ma certo è che nel 1845 il Sanvisente ne registra oltre 150 ritenendone indispensabile una bonifica e un riutilizzo a favore della colonia (secondo l'ing. G. Schirò, incaricato nel 1861 di verificare la situazione della colonia, di tali cisterne solo sei erano in uso della popolazione, ma della totalità di esse auspicava un recupero totale per una assegnazione, in parte a ciascun nucleo familiare, in parte perché potessero costituire riserva d'acqua direttamente a disposizione dell'autorità locale per i momenti di maggiore necessità).

Tali cisterne, dunque precedenti all'epoca della colonizzazione, potrebbero risalire ad epoca molto antica forse romana: ciò è ipotizzabile peraltro in considerazione che in concomitanza con la frequentazione dell'isola durante il periodo imperiale cui ci riporta la gran parte delle testimonianze archeologiche rintracciate (ceramica di superficie), si dovette sopperire alla carenza di acqua dovuta alla mancanza di sorgenti o stillicidi e dall'essere l'acqua reperibile in profondità, inutilizzabile a causa dell'eccessivo grado di salinità.

È tuttavia ipotizzabile che in un'epoca più tarda (G. Schirò) si debbano far risalire le opere esterne di canalizzazione e convogliamento riscontrate per lo più sui rilievi o in prossimità delle pendici.

Non vanno trascurati, infine, quei complessi di ingrottamenti per i quali se è solo ipotizzabile, allo stato attuale, una utilizzazione in epoca antica, appare in ogni caso rilevante l'interesse etno-antropologico derivante dall'aver costituito l'abitazione tipica dei primi abitanti della colonia e dei loro discendenti: per tutti varrà il richiamo alle famose grotte c.d. «dei pionieri» ubicate alle falde del monte Bandiera ed utilizzate sin quasi ai nostri giorni.

I siti maggiormente interessati dalla presenza di frammenti ceramici di superficie, da ingrottamenti e sistemi idrici sono (ex schedatura soprintendenza beni culturali ed ambientali di Agrigento):

Fascia costiera orientale e monte Vulcano:

1) area ad est di montagna Rossa (tra la «grotta del Greco» e i faraglioni):

a quota 33,3 ceramica di superficie, per lo più terra sigillata africana nei pressi di costruzione risalente ad epoca borbonica e di altra di epoca più recente. A quota 46,3, sistema di raccolta delle acque piovane (canalette scavate nella roccia e rivestite con malta delimitate da blocchetti e cisterna all'angolo sud-est del sistema) e, nei pressi, concentrazione ceramica di superficie che interessa anche una piccola area al di là della strada; a quota leggermente inferiore, un secondo sistema di raccolta delle acque (cisterna scavata nella roccia collegata a due vaschette di decantazione mediante canaletta rivestita con malta delimitata da un lato da blocchetti). Abbondante ceramica rinvenuta anche sul piano di scorrimento della canaletta pertinente al sistema a quota superiore;

2) a nord est di monte Vulcano:

una certa quantità di frammenti ceramici (orizzonte tardo romano) provenienti dallo scavo di una cisterna di recente costruzione in proprietà Giardina. Sul pianoro a quota 21,00, area ad alta densità di frammenti ceramici;

3) punta Calcarella:

nella vallata immediatamente sottostante il monte Vulcano, a quota 36,00, abbondante ceramica (orizzonte tardo romano);

4) monte Calcarella:

sul versante settentrionale del monte, sistema di raccolta delle acque piovane con pozzetto circolare rivestito di intonaco posto all'interno di una sorta di acino scavato nella roccia delimitato da un filare di pietrelle; nei pressi, cisterna con imboccatura quadrangolare pure scavata delimitata da due filari di blocchetti e frammenti di cocciopesto legati con malta (riutilizzati) collegata a canale di deflusso. Intorno a detto sistema idrico (delimitato a ovest e nord da un filare di pietre legate con malta) si raccoglie discreta quantità di frammenti ceramici (orizzonte tardo romano); -

5) monte Vulcano:

discreta quantità di frammenti ceramici (orizzonte tardo romano). Sul versante nord-occidentale e su quello meridionale, serie di ingrottamenti naturali.

A nord del centro abitato:

6) monte Bandiera:

sulle pendici occidentali e meridionali del monte Bandiera, serie di ingrottamenti, c.d. dei Pionieri perché costituirono le abitazioni dei primi coloni inviati dal Sanvisente e oggi utilizzate come depositi e stalle dagli isolani.

Sulle pendici nord orientali, si segnalano alcuni ingrottamenti: uno in particolare presenta una camera a pianta rettangolare con soffitto piano e quattro fossette sul piano di calpestio; presenta un accesso con pozzetto scavato nella roccia e quattro gradini di altezza irregolare. Si conservano gli incavi probabilmente destinati all'alloggiamento dei battenti.

Si segnala, inoltre, tra gli ingrottamenti visibili sul versante orientale del monte una doppia camera ricavata nella roccia di pianta approssimativamente circolare.

Infine, le basse pendici orientali che si affacciano sulla fossa del Cappellano, appaiono interessate da una rilevante presenza di frammenti ceramici, databili in massima parte in epoca tardo romana; non mancano tuttavia frammenti di epoca preistorica;

7) fossa del Cappellano:

aree di frammenti ceramici a quota 34,3 (densità media) e a quota 31,2 (alta densità) connesse con le aree di cui al punto precedente (orizzonte tardo romano).

A nord di monte Bandiera:

8) dorsale che si congiunge a sud con il monte Bandiera:

sul versante orientale ingrottamenti di varie dimensioni riutilizzate come ricovero per il bestiame; altri più piccoli, anche come arcosolio, sono in alcuni casi con accesso tamponato. Lungo il suddetto versante si raccoglie materiale ceramico (orizzonte tardo romano).

Sul versante occidentale, ingrottamenti di età preistorica, in parte interrati e nascosti da fitta vegetazione. Una grotta in proprietà Tuccio è stata indagata unitamente all'area circostante da dove proveniva materiale ceramico preistorico, mediante saggi di scavo archeologico che hanno evidenziato due livelli di frequentazione preistorico e tardo romano;

9) collinetta dietro la casa della Coca, c.d. Custiccedda:

sulla cresta, cisterna campaniforme scavata nella roccia rivestita di intonaco; ad ovest, canale di scolo con lastra di copertura in pietra lavica.

Sul versante orientale serie di piccole grotte, alcune ancora oggi utilizzate.

Lungo le pendici orientali abbondante ceramica (orizzonte tardo romano).

Settore occidentale dell'isola:

10) propaggine sud orientale del monte Nero: c.d. Timpone:

ingrottamento naturale sulla parete del Timpone che guarda verso ovest (riutilizzato come colombaia). Sembra di notevole interesse archeologico per il rinvenimento di materiali preistorici.

Sulla parte sommitale del Timpone concentrazione di frammenti ceramici al di sopra della grotta (orizzonte: preistorico, romano repubblicano, bizantino). Molti frammenti anche a valle per dilavamento.

A est del Timpone materiale ceramico in frammenti (orizzonte tardo romano);

11) contrada Paranzello:

cisterna a campana con imboccatura rettangolare e rivestimento in cocciopesto (ricolma di rifiuti) ubicata nei pressi di una casa in costruzione poco dopo il bivio per contrada Paranzello.

All'estremità meridionale di Punta Paranzello, cisterna di forma quadrangolare scavata nella roccia

nella porzione inferiore per il resto costruita con blocchi di pietra lavica a scorie; presenta una copertura con rivestimento di conglomerato di calce e pietrelle.

A quota 26,1, intorno a una costruzione di epoca recente, alta concentrazione ceramica di superficie la cui densità si intensifica nell'area dei campi coltivati ai piedi della casa stessa (orizzonte tardo romano; non è assente la ceramica preistorica);

12) valle di Ponente:

area di alta densità di frammenti ceramici a quota 19,6 (in prossimità della strada per Mannarazza) in stretta connessione con l'insediamento riscontrato sulla collinetta tagliata dal tracciato della strada per Mannarazza (orizzonte tardo romano).

Tra cala Mannarazza e Caletta a quota 15,2 e 5,7, complesso per la raccolta delle acque caratterizzato da almeno dodici cisterne (probabile epoca della colonizzazione borbonica).

Centro urbano:

13) area della Chiesa Madre:

ingrottamento sottostante l'area su cui insiste l'edificio recentemente ricostruito, accessibile dallo stesso. Parzialmente distrutto durante la ricostruzione della chiesa avvenuta nel 1990.

Un intervento di urgenza effettuato dalla soprintendenza di Agrigento ha consentito il recupero di materiale ceramico tardo romano (anfore). L'ingrottamento presentava all'interno una apertura chiusa che doveva immettere in uno o più ambienti sotterranei;

14) lungo la strada che costeggia le pendici occidentali di monte Bandiera:

a ridosso di un piccolo poggio occupato da un complesso edilizio, area ad alta densità di frammenti ceramici (orizzonte preistorico e tardo romano);

Visto il foglio d'insieme dell'arcipelago delle Pelagie, non riscontrando differenze sostanziali fra le isole, e, in considerazione che l'isola di Lampedusa (F.d.M. n. 25) non si estende per più di 3 kmq;

Ritenuto opportuno, pertanto, garantire migliori condizioni di tutela che valgono ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del paesaggio, del patrimonio naturale e di quello storico-culturale, geologico e archeologico del territorio pervenendo alla dichiarazione di immodificabilità temporanea, in applicazione dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991;

Ritenuto che alla dichiarazione di immodificabilità temporanea interessante il territorio suddetto debba far seguito l'emanazione di una adeguata e definitiva disciplina di uso del territorio da dettarsi ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 1-bis della legge n. 431/1985, mediante la redazione di un piano territoriale paesistico non oltre il termine di due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana;

Visto il D.P.R.S. n. 862/1993, con il quale è stata costituita, ai sensi dell'art. 23 del regolamento approvato con regio decreto n. 1357/1940, la speciale commissione incaricata di fornire pareri in ordine all'applicazione del piano territoriale paesistico regionale, la quale, nel verbale della seduta del 30 aprile 1996 ha reso parere favorevole alle linee guida del P.T.P. regionale;

Considerato che detto verbale, con nota n. 1307 del 23 novembre 1996, è stato trasmesso, unitamente alle linee guida del Piano territoriale paesistico regionale, alla soprintendenza beni culturali ambientali per la pubblicazione all'albo dei comuni, ai sensi dell'art. 24, secondo comma, del regolamento della legge 29 giugno 1939, n. 1497, approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Ritenuto che, nelle more, occorre impedire tensioni insediative possibili nelle aree sopradescritte, che appaiono non sufficientemente salvaguardate dagli strumenti di tutela;

Per tali motivi;

Decreta:

Art. 1.

Al fine di garantire le migliori condizioni di tutela, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15, fino all'approvazione del Piano territoriale paesistico (in fase di ultimazione) e, comunque, non oltre il termine di due anni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, è vietata ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore dei territori sopra descritti, come da allegate planimetria generale e planimetrie relative ai fogli numeri 21, 22, 23, 24, 25 del NCT del comune di Lampedusa e secondo la perimetrazione di cui alle premesse del presente decreto che costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, unitamente alle allegate planimetria generale e planimetrie relative ai fogli numeri 21, 22, 23, 24, 25 del NCT del comune di Lampedusa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1497/1939 e dell'art. 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, al comune di Lampedusa perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio del comune stesso.


Altra copia della predetta Gazzetta ufficiale, assieme alle planimetrie catastali delle zone vincolate, sarà depositata presso gli uffici del comune di Lampedusa, ove gli interessati potranno prenderne visione.


La soprintendenza competente comunicherà a questo Assessorato la data dell'effettiva affissione del numero della Gazzetta ufficiale sopracitata all'albo del comune di Lampedusa.


Palermo, 3 febbraio 1997


L'assessore: D'ANDREA


Allegati











PROVINCIA DI AGRIGENTO
 COMUNE DI LAMPEDUSA E LINOSA
 FOGLIO N°25 (STRALCIO)

Scala di 1:2000

ASSESSORATO REGIONALE AI BENI CULTURALI
 ED AMBIENTALI E ALLA PI

Comune di Lampedusa (AG)

Vincolo di inalienabilità temporanea
 ex art. 5, L.R. 15/91


Pianimetria 25 - Lampedusa allegata al
 D.A. n. 5231 del 03/02/97

L'ASSESSORE

[Signature]

[Stamp: REGIONE SICILIANA - REGIONE AGRIGENTO]

FOGLIO INCLUSO
 PER INTERO
 NEL VINCOLO



CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

CIRCOLARE 24 marzo 1997, n. 44/97.

Disposizione per la gestione dei fondi relativi all'art. 9, comma 3, della legge n. 236/1993 per interventi formazione continua - Proroga termini presentazione domande e attivazione procedure.

Vista la circolare n. 174/1996 del 23 dicembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 6 del 9 gennaio 1997, concernente disposizioni per la gestione dei fondi relativi all'art. 9, comma 3, della legge 19 luglio 1993, n. 236, per interventi di formazione continua;

Vista la circolare n. 14/1997 del 29 gennaio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1997, contenente errata corrige ed integrazioni alla circolare n. 174/1996 del 23 dicembre 1996.

Tenuto conto del quadro normativo in fieri sulle politiche del lavoro e delle conseguenti difficoltà incontrate dai soggetti proponenti nell'individuazione di azioni progettuali congruenti con le nuove linee governative, si dispone quanto segue:

Azioni di sistema.

Il termine relativo alla presentazione delle proposte alla Regione capofila presso l'Assessorato alla formazione professionale è prorogato alle ore 13 del 28 aprile 1997. Il rispetto del suddetto termine viene certificato dal protocollo di ricevimento dell'Assessorato regionale.

Il termine della presentazione delle richieste di finanziamento da parte delle regioni capofila al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - UCOFPL - Divisione V, vicolo d'Aste, 12 - 00159 Roma, è prorogato alle ore 13 del 27 giugno 1997.

Azione di riqualificazione e riconversione degli operatori degli enti ex lege n. 40/1997 (art. 1).

Le regioni, secondo i criteri generali previsti nel piano nazionale di riconversione professionale a sostegno della mobilità degli operatori e del loro reimpiego, attivano entro il 28 maggio 1997 le procedure relative alla presentazione e selezione dei progetti e danno comunicazione degli esiti al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro i successivi novanta giorni.

Il Ministro: TREU

97A2411

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni alla produzione di specialità medicinali
per uso umano presso officine di terzi

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT N. 339 del 27 febbraio 1997

Specialità medicinale: SELES BETA - 50 compresse 100 mg, n. di A.I.C.: 024325045.

Società Schwarz Pharma S.p.a., via Felice Casati, 16 - 20124 Milano, codice fiscale 07254500155.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: Tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Zeneca GmbH Sita in Plankstad - Germania.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 353 del 13 febbraio 1997

Specialità medicinale: soluzioni per emodiafiltrazione (RANGE F.U.N.):

contenitore flessibile lt 4,5, n. di A.I.C.: 031520012/G;

conten fless 5, n. di A.I.C.: 031520024/G.

Società Pharmacia & Upjohn S.p.a., via Robert Koch, 1-2 - 20152 Milano, codice fiscale 07089990159.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Biosol. S.p.a. sita in s.s. dello Stelvio km. 86,370 - Sondale (Sondrio).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 389 del 20 febbraio 1997

Specialità medicinale: LENICALM - 30 compresse, n. di A.I.C. 028203014.

Società Laboratoriese Dolisos Italia S.r.l., via Carlo Poma snc - 00040 Pomezia (Roma), codice fiscale 03630881005.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società So.Se. Pharm S.r.l. sita in via Campobello, 15 - Pomezia (Roma).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 390 del 27 febbraio 1997

Specialità medicinale: ETILTOX - 30 compresse 200 mg, n. di A.I.C.: 010681029.

Società Istituto Candioli S.p.a. Profilattico e Farmaceutico, via A. Manzoni, 2 - 10092 Beinasco, codice fiscale 00505500017.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società A.F.O.M. S.r.l. sita in via Torino, 448 - Brandizzo (Torino).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 391
del 27 febbraio 1997*

Specialità medicinale: SUADIAN:

soluz. 1% flac. contagocce 30 ml, n. di A.I.C.: 028480034;
nebulizzatore 1% flacone 30 ml n. di A.I.C.: 028480046.

Società Schering S.p.a., via L. Mancinelli, 11 - 20131 Milano, codice fiscale 00750320152.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in via E. Schering, 21 - Segrate (Milano) ed alternativamente presso l'officina farmaceutica della società Sofar S.p.a. sita in via Firenze, 40 - Trezzano Rosa (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 392
del 27 febbraio 1997*

Specialità medicinale: SUADIAN - gel 1% 30 g. n. di A.I.C.: 028480022.

Società Chering S.p.a., via L. Mancinelli, 11 - 20131 Milano, codice fiscale 00750320152.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica consortile della società Montefarmaco S.p.a. ed altre sita in via G. Galilei, 7 - Pero (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 393
del 27 febbraio 1997*

Specialità medicinale: ACQUA BORICA:

3% flacone 200 ml, n. di A.I.C.: 030179028/G;
3% flacone 500 ml, n. di A.I.C.: 030179030/G.

Società Lab. Farmacologico Milanese S.r.l., via Montecosso, 273 - 21042 Caronno Pertusella, codice fiscale 01192310124.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Sella sita in via Vicenza, 2 - Schio (Vicenza).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 394
del 27 febbraio 1997*

Specialità medicinale: NEODUPLAMOX - 1 flac. sospensione OS pediatrica 100 ml, n. di A.I.C.: 026141109.

Società Procter & Gamble Holding S.p.a., via Cesare Pavese - 00100 Roma, codice fiscale 00867930158.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società SmithKline Beecham sita in Worthing (UK).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 395
del 27 febbraio 1997*

Specialità medicinale: ARTROSILENE - 6 fiale im 160 mg, n. di A.I.C.: 024022170.

Società Dompè Farmaceutici S.p.a., via San Martino, 12-12/A - 20122 Milano, codice fiscale 00791570153.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società I.S.F. S.p.a. sita in via Tiburtina, 1040 - Roma.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 396
del 27 febbraio 1997*

Specialità medicinale: GLUCOPHAGE - 30 compresse, n. di A.I.C.: 017758018.

Società Lipha S.p.a., via Garibaldi, 80-82 - 50041 Calenzano, codice fiscale 07546800157.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Lipha S.A. Sita in Avenue Lacassagne Lyon (Francia).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Estratto Provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 397
del 27 febbraio 1997*

Specialità medicinale: ALFATER:

1 fiala sirin. 3000000 U.L. 1 ml, n. di A.I.C.: 028820013;

1 fiala sirin. 6000000 U.L. 1 ml, n. di A.I.C.: 028820025.

Società Sclavo S.p.a., via Fiorentina, 1 - 53100 Siena, codice fiscale 00048700520.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: le fasi della produzione di Alfa interferone naturale da leucociti umani fino al prodotto sfuso formulato sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Alfa Biotech S.p.a. sita in via Castagnetta, 7 - Pomezia (Roma).

Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società I.S.I S.p.a. sita in S. Antimo s.s. 7-bis km 19,5 Napoli.

I controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuati presso il laboratorio controllo della società I.S.I. S.p.a. sito in via Fiorentina, 1, Siena.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 398
del 27 febbraio 1997*

Specialità medicinale: BIAFERONE:

1 fiala siringa 1 ml 3000000 U.L., n. di A.I.C.: 027929025;

1 fiala siringa 1 ml 6000000 U.L., n. di A.I.C.: 027929037;

1 fiala siringa 1 ml 1000000 U.L., n. di A.I.C.: 027929064.

Società Farma Biagini S.p.a. - 55020 Castelveccchio Pascoli, codice fiscale 00883180465.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: le fasi della produzione di Alfa interferone naturale da leucociti umani fino al prodotto sfuso formulato sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Alfa Biotech S.p.a. sita in via Castagnetta, 7 - Pomezia (Roma).

Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società I.S.I S.p.a. sita in S. Antimo s.s. 7-bis km 19,5 Napoli.

I controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuati presso il laboratorio controllo della società I.S.I. S.p.a. sito in via Fiorentina, 1, Siena.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 399
del 27 febbraio 1997*

Specialità medicinale: ISIFERONE:

- 1 fiala siringa 1 ml 1000000 U.I./1 ml, n. di A.I.C.: 027958014;
- 1 fiala siringa 3000000 U.I./1 ml, n. di A.I.C.: 027958065;
- 1 fiala siringa 6000000 U.I./1 ml, n. di A.I.C.: 027958077.

Società Istit. Sierovaccin. Ital. Ierovaccin. Ital. I.S.I. S.p.a. - 55020 Castelvecchio Pascoli, codice fiscale 03350950634.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: le fasi della produzione di Alfa interferone naturale da leucociti umani fino al prodotto sfuso formulato sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Alfa Biotech S.p.a. sita in via Castagnetta, 7 - Pomezia (Roma).

Le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società I.S.I. S.p.a. sita in S. Antimo s.s. 7-bis km 19,5 Napoli.

I controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuati presso il laboratorio controllo della società I.S.I. S.p.a. sito in via Fiorentina, 1, Siena.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 401
del 27 febbraio 1997*

Specialità medicinale: BUSPAR:

- 30 compresse 5 mg, n. di A.I.C.: 026454013;
- 15 compresse 10 mg, n. di A.I.C.: 026454037.

Società Mead Johnson S.p.a., via Paolo di Dono, 73 - 00143 Roma, codice fiscale 08489130586.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Bristol-Myers Squibb S.A. sita in Champ «Lachaud» - La Goulle - Meymac (Francia).

Il presente provvedimento sostituisce ed annulla il provvedimento n. P.P.T. 435/1996 del 13 settembre 1996.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 402
del 4 marzo 1997*

Specialità medicinale: soluzioni per biofiltrazione (RANGE F.U.N.):

- sacca plastica 3000 ml, n. di A.I.C.: 031439019/G;
- sacca plastica 4500 ml, n. di A.I.C.: 031439021/G;
- sacca plastica 5000 ml, n. di A.I.C.: 031439033/G.

Società Aguetant Italia S.r.l., via Caminadella, 2 - 20123 Milano, codice fiscale 10022530157.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società S.I.F.R.A. S.p.a. sita in via Camagre, 41/43 - Isola della Scala (Verona).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 403
del 4 marzo 1997*

Specialità medicinale: soluzioni per emofiltrazione (RANGE F.U.N.):

- sacca plastica 3000 ml, n. di A.I.C.: 031437015/G;
- sacca plastica 4500 ml, n. di A.I.C.: 031437027/G;
- sacca plastica 5000 ml, n. di A.I.C.: 031437039/G.

Società Aguetant Italia S.r.l., via Caminadella, 2 - 20123 Milano, codice fiscale 10022530157.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società S.I.F.R.A. S.p.a. sita in via Camagre, 41/43 - Isola della Scala (Verona).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 404
del 4 marzo 1997*

Specialità medicinale: soluzioni per emodiafiltrazione (RANGE F.U.N.):

- sacca plastica 3000 ml, n. di A.I.C.: 031438017/G,
- sacca plastica 4500 ml, n. di A.I.C.: 031438029/G,
- sacca plastica 5000 ml, n. di A.I.C.: 031438031/G.

Società Aguetant Italia S.r.l., via Caminadella, 2 - 20123 Milano, codice fiscale 10022530157.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società S.I.F.R.A. S.p.a. sita in via Camagre, 41/43 - Isola della Scala (Verona).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 405
del 4 marzo 1997*

Specialità medicinale: CRONEPARINA:

- 10 fiale siringhe 5000 U.I. 0,2 ml, n. di A.I.C.: 023645157;
- 10 fiale siringhe 12500 U.I. 0,5 ml, n. di A.I.C.: 023645171.

Società Chemil Farmaceutici S.r.l., via Praglia, 15 - 10044 Pianezza, codice fiscale 00757340153.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica consortile della società Italfarmaco S.p.a. ed altre sita in viale Fulvio Testi, 330 - Milano.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 406
del 6 marzo 1997*

Specialità medicinale: TIENAM - «MONOVIAL» fl 500 mg/500 mg+sol, n. di A.I.C.: 025887050.

Società Merck Sharp e Dohme S.p.a., via G. Fabbroni, 6 - 00191 Roma, codice fiscale 00422760587.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione delle sacche di solvente sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società IPRA sita in via Giangaghano - Z.L. Dittaino - Assoro (Enna).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 407
del 6 marzo 1997*

Specialità medicinale: CALCIJEX - IV 25 fiale 1 ml 1 mcg/ml, n. di A.I.C.: 028819011.

Società Abbott Laboratories, 100 Abbott Park Road North Chicago - Illinois.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione eccetto i controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Abbott Laboratories Limited sita in Oakdale Road Downsview Toronto-Ontario (Canada).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 408
del 6 marzo 1997*

Specialità medicinale: PEDYALITE - gran 20 bust 12,6 g, n. di A.I.C.: 023859059.

Società Abbott S.p.a. - 04010 Campoverde, codice fiscale 00076670595.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: le operazioni di confezionamento primario e secondario sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Ivers-Lee Italia S.p.a. sita in corso della Vittoria, 1533 Caronno Pertusella (Varese).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 409
del 6 marzo 1997*

Specialità medicinale: REKORD FERRO - 10 flaconcini orali, n. di A.I.C.: 024989028.

Società Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., viale Shakespeare, 47 - 00144 Roma, codice fiscale 00410650584.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione non sono più effettuate presso l'officina farmaceutica consortile della società Italfarmaco S.p.a. ed altre sita in viale F. Testi, 330 - Milano.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 410
del 6 marzo 1997*

Specialità medicinale: CLAVULIN:

BB IV fl. 550 mg + f. solg. 10 ml, n. di A.I.C.: 026138154;

AD IV fl. 600 mg + f. solv. 10 ml, n. di A.I.C.: 026138166;

AD IV fl. 1200 mg + f. solv. 20 ml, n. di A.I.C.: 026138178;

AD IV 1 flacone 2200 mg, n. di A.I.C.: 026138180.

Società Fournier Pierrel Farma S.p.a., via Cassanese, 224 - 20145 Segrate, codice fiscale 09964320155.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società SmithKline Beecham Pharmaceuticals sita in Heppignies (Belgio).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 411
del 6 marzo 1997*

Specialità medicinale: CLAVULIN - 12 compresse rivestite 1 g, n. di A.I.C.: 026138139.

Società Fournier Pierrel Farma S.p.a., via Cassanese, 224 - 20145 Segrate, codice fiscale 09964320155.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società SmithKline Beecham Pharmaceuticals sita in Worthing (U.K.).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 412
del 6 marzo 1997*

Specialità medicinale: RILATEN - 30 confetti 10 mg, n. di A.I.C.: 023598016.

Società Laboratori Guidotti S.p.a., via Trieste, 40 - 56126 Pisa, codice fiscale 00678100504.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Berlin Chemie AG sita in Glenicker Weg, 125 - Berlino.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 413
dell'11 marzo 1997*

Specialità medicinale: MONOS:

«150» 6 compresse 150 mg, n. di A.I.C.: 028048054;

6 compresse rivestite 200 mg, n. di A.I.C.: 028048066.

Società Selvi Laboratorio Bioterapico S.p.a., via Lisbona, 23 - 00198 Roma, codice fiscale 10717650153.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica consortile della società Sancarolo Farmaceutici S.p.a. ed altre sita in località Tor Maggiore Santa Palomba Pomezia (Roma).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 414
del 6 marzo 1997*

Specialità medicinale: PARMODALIN - 25 confetti, n. di A.I.C.: 011531035.

Società Sanofi Winthrop S.p.a., via G. B. Piranesi, 38 - 20137 Milano, codice fiscale 00730870151.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Sanofi Winthrop sita in Carrascal De Manique, Alcabi-deche, Cascais - Portogallo.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 415
del 6 marzo 1997*

Specialità medicinale: NOPRON - 30 confetti 30 mg, n. di A.I.C.: 025566050.

Società Sanofi Winthrop S.p.a., via G. B. Piranesi, 38 - 20137 Milano, codice fiscale 00730870151.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Sanofi Winthrop sita in Carrascal De Manique, Alcabi-deche, Cascais - Portogallo.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 416
del 6 marzo 1997*

Specialità medicinale: MODALINA:

30 confetti 1 mg, n. di A.I.C.: 019184050;

30 confetti 2 mg, n. di A.I.C.: 019184062.

Società Sanofi QWinthrop S.p.a., via G. B. Piranesi, 38 - 20137 Milano, codice fiscale 00730870151.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Sanofi Winthrop sita in Carrascal De Manique, Alcabi-deche, Cascais - Portogallo.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 417
del 6 marzo 1997*

Specialità medicinale: IDRO P2:

«ASCORBICO» 20 confetti, n. di A.I.C.: 001635174;

«ASCORBICO» forte 30 confetti, n. di A.I.C.: 001635198.

Società Sanofi Winthrop S.p.a., via G. B. Piranesi, 38 - 20137 Milano, codice fiscale 00730870151.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Sanofi Winthrop sita in Carrascal De Manique, Alcabi-deche, Cascais - Portogallo.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 418
del 6 marzo 1997*

Specialità medicinale: MOVENS

10 supposte 200 mg, n. di A.I.C.: 025876044;

Gel 50 g, n. di A.I.C.: 025876069.

Società Inverni della Beffa S.p.A., Galleria Passerella, 2 Milano, codice fiscale 02301090169.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Mastelli S.r.l. sita in via Bussana Vecchia, 32 - Sanremo (Imperia).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 419
del 6 marzo 1997*

Specialità medicinale: MOVENS - 30 capsule 100 mg, n. di A.I.C.: 025876020.

Società Inverni della Beffa S.p.A., Galleria Passerella, 2 Milano, codice fiscale 02301090169.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Farmaceutici Procemsa S.r.l. sita in via Mentana, 10 - Nichelino (Torino).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 420
del 11 marzo 1997*

Specialità medicinale: ALIMIX:

1 flac. sospensione OS 200 ml 0,1%, n. di A.I.C.: 027008073;

1 flac. sospensione OS 100 ml 0,1%, n. di A.I.C.: 027008085.

Società Cilag Farmaceutici S.r.l., via Michelangelo Buonarroti, 23 - 20093 Cologno Monzese, codice fiscale 09876740151.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Janssen Pharmaceutica N.V. Turnhoutseweg, 30 B-2340 Beerse (Belgio).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 421
del 13 marzo 1997*

Specialità medicinale: GLOBOCEF - 1 flac. sciroppo 250mg/5ml 80 ml, n. di A.I.C.: 028153031.

Società Roche S.p.A., piazza Durante 11 - 20131 Milano, codice fiscale 00747170157.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: le operazioni di produzione del semilavorato granulato inerte sono effettuate anche presso la propria officina farmaceutica sita in piazza Durante, 11 - Milano.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 422
del 13 marzo 1997*

Specialità medicinale: IMAGOPAQUE:

flacone 300 mg/ml 200 ml, n. di A.I.C.: 027877125;

flacone 350 mg/ml 200 ml, n. di A.I.C.: 027877137.

Società Nvcomed Imaging AS - Nycoveien, 2 Oslo.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Nycomed Ireland Ltd IDA Industrial Estate - Carrigtohill - Co. Cork (Irlanda).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 423
del 13 marzo 1997*

Specialità medicinale: KINOGEN - «PRONTO» 5 flac. lavanda vaginale pronta, n. di A.I.C.: 011378039

Società Gevionon S.p.A., via S. Anna, 2 - 00192 Roma, codice fiscale 00192260612

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Sofar S.p.A. sita in via Firenze, 49 - Trezzano Rosa (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 424
del 13 marzo 1997*

Specialità medicinale: TISANA KELEMATA - 40 confetti, n. di A.I.C.: 000367108.

Società Kelemata S.p.A., via San Quintino, 28 - 10121 Torino, codice fiscale 04350960011.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione, eccetto i controlli di qualità sul prodotto finito, sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Farmaceutici Procemsa S.r.l. sita in via Mentana, 10 - Nichelino.

I controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuati presso la propria officina farmaceutica sita in via Castellana, 120 - Martellago (Venezia).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 425
del 13 marzo 1997*

Specialità medicinale: TICALMA - 30 confetti, n. di A.I.C.: 008290090.

Società Kelemata S.p.A., via San Quintino, 28 - 10121 Torino, codice fiscale 04350960011.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione, eccetto i controlli di qualità sul prodotto finito, sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Farmaceutici Procemsa S.r.l. sita in via Mentana, 10 - Nichelino.

I controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuati presso la propria officina farmaceutica sita in via Castellana, 120 - Martellago (Venezia).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 426
del 13 marzo 1997*

Specialità medicinale: MOTILIUM - BB 6 supposte 30 mg, n. di A.I.C.: 024953123.

Società Janssen Pharmaceutica N.V. - Turnhoutseweg 30 Beerse.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: le operazioni di confezionamento primario e secondario ed i controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuati anche presso l'officina farmaceutica della società Janssen Pharmaceutica N.V. sita in Turnhoutseweg, 30 B-2340 Beerse (Belgio).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 427
del 13 marzo 1997*

Specialità medicinale: DAKTARIN - 15 ovuli vaginali 100 mg, n. di A.I.C.: 024957211.

Società Janssen Pharmaceutica N.V. - Turnhoutseweg 30 Beerse.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: le operazioni di confezionamento primario e secondario ed i controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuati anche presso l'officina farmaceutica della società Janssen Pharmaceutica N.V. sita in Turnhoutseweg, 30 B-2340 Beerse (Belgio).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 428
del 13 marzo 1997*

Specialità medicinale: **TEBRAXIN**.

6 compresse rivestite 150 mg, n. di A.I.C. 028058093,
6 compresse rivestite 200 mg, n. di A.I.C. 028058105.

Società Bracco S.p.a., via Egidio Folli, 50 - 20134 Milano, codice fiscale 00825120157.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società S.p.a. Società prodotti antibiotici S.p.a., sita in via della Crosa, 26 - Cerano (Novara).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 429
del 13 marzo 1997*

Specialità medicinale: **NAFERON**:

3 fiale liof. 1.000.000 U.I. + 3 fiale 1 ml, n. di A.I.C.: 026011080;

3 flac. liof. 3.000.000 U.I. + 3 fiale 3 ml, n. di A.I.C.: 026011116.

Società Sclavo S.p.a., via Fiorentina, 1 - 53100 Siena, codice fiscale 00048700520

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: i controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuati anche presso il laboratorio controllo della società I.S.I. S.p.a., sito in via Fiorentina, 1 - Siena.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 430
del 13 marzo 1997*

Specialità medicinale: **FORMISTIN**:

20 compresse 10 mg, n. di A.I.C.: 027329010;

20 ml gocce os 10 mg/ml, n. di A.I.C.: 027329022.

Società Chemil Farmaceutici S.r.l., via Praglia, 15 - 10044 Pianezza, codice fiscale 00757340153.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Laboratori UCB S.p.a., sita in via Praglia, 15 - Pianezza (Torino).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 431
del 13 marzo 1997*

Specialità medicinale: **CIBALGINA DUE** - 12 compresse rivestite 200 mg, n. di A.I.C.: 029500016.

Società Zyma S.p.a., corso Italia, 13 - 21047 Saronno, codice fiscale 00687350124.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate anche presso l'officina farmaceutica della società Face Laboratori farmaceutici S.r.l., sita in via Albisola, 49 - Genova Bolzaneto (Genova).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 432
del 13 marzo 1997*

Specialità medicinale: **COLESTID** - 30 bustine 5 g, n. di A.I.C.: 026631022.

Società Pharmacia & Upjohn S.p.a., via Robert Koch, 1-2 - 20152 Milano, codice fiscale 07089990159.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: tutte le fasi della produzione sono effettuate presso la propria officina farmaceutica consortile, sita in viale del Commercio - zona industriale - località Marino del Tronto - Ascoli Piceno.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 433
del 13 marzo 1997*

Specialità medicinale: **GOLAVAL**:

18 pastiglie gusto menta, n. di A.I.C.: 032227011;

24 pastiglie gusto menta, n. di A.I.C.: 032227023,

18 pastiglie gusto menta senza zucchero, n. di A.I.C.: 032227035;

24 pastiglie gusto menta senza zucchero, n. di A.I.C.: 032227047;

18 pastiglie gusto agrumi, n. di A.I.C.: 032227050.

Società Carlo Erba O.T.C. S.p.a., via Robert Koch, 1-2 - 20152 Milano, codice fiscale 08572280157.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: le operazioni di produzione dello sfuso sono effettuate presso l'officina farmaceutica della società Theobroma S.a.s., sita in via Varcina, 100 - Villa Guardia (Como).

Le operazioni di confezionamento primario e secondario ed i controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuati anche presso l'officina farmaceutica della società S.I.I.T. S.r.l., sita in via L. Ariosto, 50/60 - Trezzano sul Naviglio (Milano).

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Estratto provvedimento di modifica di A.I.C. - PPT n. 434
del 13 marzo 1997*

Specialità medicinale: **REXALGAN** - 6 fiale liofilizzate 20 mg + 6 fiale im iv, n. di A.I.C.: 027379078.

Società Dompé Farmaceutici S.p.a., via San Martino, 12-12/A - 20122 Milano, codice fiscale 00791570153.

Oggetto provvedimento di modifica sito produttivo: le operazioni di confezionamento secondario ed i controlli di qualità sul prodotto finito sono effettuati anche presso l'officina farmaceutica della società Dompé S.p.a. sita in via Campo di Pile - L'Aquila.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

97A2226

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Grave».

Il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, esaminata la domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Grave» ha espresso parere favorevole al suo accoglimento proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto dirigenziale, il disciplinare di produzione nel testo di cui appresso.

Le eventuali istanze e controdeduzioni avverso la suddetta proposta di modifica dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata «Friuli Grave»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Friuli Grave» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Friuli Grave» seguita dalla specificazione «bianco» è riservata al vino ottenuto dalle uve a bacca bianca previste dal disciplinare di produzione, escluse le varietà aromatiche.

La denominazione di origine controllata «Friuli Grave» seguita dalla specificazione «rosso» è riservata al vino ottenuto dalle uve a bacca rossa previste dal disciplinare di produzione, escluse le varietà aromatiche.

La denominazione di origine controllata «Friuli Grave» seguita dalla specificazione «rosato» è riservata al vino ottenuto dalle uve a bacca rossa previste dal disciplinare di produzione, escluse le varietà aromatiche.

La denominazione di origine controllata «Friuli Grave» seguita dalla specificazione «novello» è riservata al vino ottenuto con uve, mosti o vini delle varietà a bacca rossa previste dal disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Friuli Grave» con la specificazione di una delle seguenti indicazioni di vitigno:

Chardonnay;
Pinot bianco;
Pinot grigio;
Riesling (da Riesling renano);
Sauvignon;
Trocai friulano,
Tiaminer aromatico,
Verduzzo friulano;
Cabernet (da Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon);
Cabernet franc;
Cabernet Sauvignon,
Merlot;
Pinot nero;
Refosco dal peduncolo rosso,

e riservata ai vini provenienti dalle uve dei corrispondenti vitigni

Nella produzione del vino a denominazione di origine controllata «Friuli Grave» Cabernet possono concorrere, congiuntamente o disgiuntamente, le uve dei vitigni Cabernet franc e Cabernet Sauvignon.

È consentita, nella misura massima del volume del 10%, la correzione dei mosti atti a produrre i vini di cui all'art. 2, con altri mosti ottenuti da uve di corrispondente colore provenienti dai vigneti iscritti all'albo per ognuna delle specificazioni previste.

Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione comprendente in provincia di Udine l'intero territorio comunale di: Basiglio, Bertiole, Bicinicco, Buia, Camino al Tagliamento, Campoformido, Chiopris-Viscone, Codroipo, Colloredo, Coseano, Dignano, Fagagna, Flaibano, Lestizza, Martignacco, Mereto di Tomba, Mortegliano, Moruzzo, Pagnacco, Pasian di Prato, Pavia d'Udine, Pozzuolo del Friuli, Pradamano, Reana del Roiale, Remanzacco, Rive d'Arcano, San Vito di Fagagna, Sedegliano, Talmassons, Tavagnacco, Treppo Grande, Udine e in parte quello di Artegna. Bagnaria Arsa, Buitrio, Cassacco, Castions di Strada, Cividale, Corno di Rosazzo, Faedis, Gemona del Friuli, Gonars, Magnano in Riviera, Maiano, Manzano, Moimacco, Osoppo, Palmanova, Porpetto, Povoletto, Premariacco, Ragogna, San Daniele del Friuli, San Giovanni al Natisone, Santa Maria la Longa, Tarcento, Tricesimo, Trivignano Udinese; e in provincia di Pordenone l'intero territorio comunale di: Arba, Arzene, Brugnera, Casarsa della Delizia, Castelnuovo del Friuli, Cordenons, Fiume Veneto, Fontanafredda, Pasiano di Pordenone, Pinzano al Tagliamento, Porcia, Pordenone, Prata di Porde-

none, Roveredo in Piano, Sacile, San Giorgio della Richinvelda, San Martino al Tagliamento, San Quirino, San Vito al Tagliamento, Sequals, Spilimbergo, Vajont, Valvasone, Vivaro, Zoppola e in parte quello di: Aviano, Azzano Decimo, Buddoia, Caneva, Cavasse Nuovo, Fanna, Maniago, Meduno, Montebelluna, Polcenigo e Travesio.

Tale zona è così delimitata. dall'innesto della linea ferroviaria Udine-Venezia con il confine fra le province di Pordenone e Treviso. La delimitazione segue prima verso ovest e poi verso nord il confine delle province stesse finché, oltrepassato Borgo Barozzi, raggiunge la quota 279 in località Pian di Salere. Da questo punto, lasciato il confine provinciale, piega verso est, tocca la quota 311 e C. Varise fino a incontrare la strada che costeggia il castello di Caneva.

Da qui la delimitazione sale verso nord lungo la predetta strada e per la quota 121, C. Polese, il ponte sul torrente Fontanagal, raggiunge l'incrocio (presso la Cappella) fra detta strada e la mulattiera che costeggia i vigneti di Sarone. La linea di delimitazione segue quindi tale mulattiera che aggirando a nord l'abitato di Sarone raggiunge la strada Sarone-Polcenigo toccando le quote 165, 113 e 134. Proseguendo lungo questa per Polcenigo-San Giovanni di Mozzo-Santa Lucia-Budoia-Castello di Aviano-Villotta-Somprado-Pieve-Baros-Marsure-Cortina di Giais-Selva-Malnisio, fino a Grizzo centro per deviare verso casali Rigo e proseguire lungo la linea ferroviaria Sacile-Pinzano nel tratto compreso tra la stazione di Montebelluna Valcellina e il ponte sul torrente Colvera e da qui lungo la provinciale per Fratta-Fanna-Cavasso Nuovo-Meduno-Rio Maggiore-Sottomonte-Toppo-Ancona Nova-Travesio (borgata Rio Secco e borgata Deana) fino al passaggio a livello ferroviario e da questo punto lungo la linea ferroviaria Sacile-Pinzano, fino a incontrare il confine comunale di Castelnuovo del Friuli. La linea di demarcazione poi prosegue includendo tutto il comune di Castelnuovo del Friuli e quello di Pinzano al Tagliamento. Riparte poi dal ponte sul Tagliamento, lungo la strada che passa per San Pietro, San Giacomo di Ragogna, Pignano, fino al bivio di San Daniele del Friuli con la strada statale di Alemagna (s.s. n. 463). Proseguendo verso nord, la delimitazione segue questa statale, attraversa Bronzacco-San Tommaso-Comerio-Tiveriaccio-c. Coful-c. Zucchiatti-Rivoli di Osoppo-c. Cesani-Osoppo, fino al bivio Tagoba per scendere lungo la strada statale n. 13 verso i c. Londero, attraversa Lessi fino a incontrare la ferrovia Tarvisio-Udine e lungo questa fino a incrociare la strada statale n. 356 che percorre verso est per giungere all'abitato di Madonna a ovest di Tarcento. Dalla località Madonna la delimitazione segue la strada che porta alla stazione ferroviaria di Tarcento, per poi seguire la linea ferroviaria verso sud fino all'incrocio con la provinciale Tricesimo-Nimis, da qui lungo questa strada attraverso Qualso e Qualso Nuovo, sino al ponte di Nimis sul Torre. Corre quindi verso sud lungo il corso di questo torrente fino al ponte Savorgnano, piega verso est lungo la strada che porta a Savorgnano fino a incontrare e seguire la rotabile per m. Bognini e c. Maurino, da qui prosegue lungo la linea elettrica ad alta tensione fino ad arrivare alla cabina di trasformazione di Rubignacco (fra l'istituto orfani e c. Corgnolo).

Dalla cabina di trasformazione segue la strada per casali Gallo, il macello comunale, Borgo Viola (a sud di Cividale) e poi devia verso est per Borgo Corfù, per discendere lungo la strada statale n. 356 sino al bivio Spessa Ippis passando per Gagliano, da questo punto verso ovest lungo l'asfaltata che delimita il versante nord della zona collinare propriamente detta, sino al bivio di Azzano per piegare verso Leproso e proseguire per il ponte sul fiume Natisone verso Orsaria e quindi lungo la provinciale fino a Vicinale (casa delle Zitelle esclusa) per proseguire lungo detta provinciale fino al suo raccordo con la strada statale n. 56. La linea di delimitazione segue detta statale in direzione sud-est, fino al bivio per Manzano e per la strada che attraversa Manzano raggiunge l'asfaltata Case-Dolegnano in prossimità di c. Romano. Prosegue verso est lungo la sopraddeata asfaltata per giungere al confine provinciale Udine-Gorizia dopo aver attraversato Dolegnano, piazzale Quattro Venti e Sant'Andrat. Scende lungo detto confine provinciale fino a comprendere tutto il territorio del comune di Chiopris-Viscone. Da qui risale il Torre sino all'altezza di Trivignano Udinese (q. 45), da dove lasciato il Torre continua lungo la strada di Trivignano-Melarolo-Merlana-Santo Stefano Udinese per poi seguire verso sud la strada statale n. 352 che attraversa Santa Maria la Longa-Meretto di Capitolo-stazione ferroviaria di Palmanova fino al congiungimento con l'autostrada Palmanova-Venezia. Da qui lungo l'autostrada fino all'intersezione di questa con la strada Corgnolo-Pampaluna per poi risalire lungo quest'ultima fino al bivio di c.le Rovere e continuare verso ovest per la strada del Milione fino al-

l'incrocio con la statale n. 353. Scende poi lungo questa per un breve tratto e piega verso la strada che conduce a Paradiso fino a incrociare, presso il molino del Paradiso, il confine territoriale fra i comuni di Castions di Strada e Pocenia. Continua lungo il confine amministrativo che limita, escludendoli, i comuni di Pocenia, Rivignano e Varmo. Attraverso il Tagliamento, la linea di demarcazione entra in provincia di Pordenone seguendo il confine amministrativo del comune di San Vito al Tagliamento (includendolo), indi quello del comune di Fiume Veneto (includendolo) fino a incontrare il fiume Sile all'altezza del c. Marcuz. Segue poi questo fiume verso sud fino a intersecare il confine amministrativo del comune di Pasiano di Pordenone e lungo questo fino al confine con la provincia di Treviso. Indi risale lungo il confine fra le province di Pordenone e Treviso fino all'innesto della linea ferroviaria Udine-Venezia da cui si era partiti.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata di cui all'art. 2 del presente disciplinare devono essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini dell'iscrizione all'albo di cui all'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti ubicati in terreni prevalentemente ghiaiosi o sabbioso-argillosi, mentre sono da escludere quelli umidi, freschi o di risorgiva.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati, o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve, dei mosti e dei vini.

Trascorsi due anni dall'entrata in vigore del presente disciplinare di produzione le iscrizioni di nuovi impianti e impianti di vite devono essere realizzati con almeno 2.000 ceppi per ettaro. In tal caso le viti dei vitigni Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Tocai friulano, Verduzzo friulano, Merlot e Refosco dal peduncolo rosso non potranno produrre mediamente più di kg 6,5 di uva per ceppo, per gli altri vitigni di cui all'art. 2 mediamente non si potranno superare kg 6 di uva per ceppo.

Sono esclusi i sistemi di allevamento espansi, sono consentiti i sistemi di potatura lunghi, corti o misti. In relazione al sesto di impianto si dovrà assicurare una produzione per ceppo che non superi i limiti di produzione consentiti dal presente disciplinare di produzione.

E' vietata ogni pratica di forzatura ma è ammessa l'irrigazione di soccorso almeno due volte all'anno prima dell'invasatura.

La produzione massima di uva per ettaro in coltura specializzata dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 non deve superare.

t. 12 per le tipologie: Riesling, Sauvignon, Traminer aromatico, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Pinot nero, con un quantitativo di vino per ettaro atto all'immissione al consumo non superiore ad hl 84;

t. 13 per le tipologie: Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Tocai friulano, Verduzzo friulano, Merlot, Refosco dal peduncolo rosso, Bianco, Rosso, Rosato, Novello, con un quantitativo di vino per ettaro atto all'immissione al consumo non superiore ad hl 91.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Grave» devono essere riportati nei limiti di cui sopra, purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione, di elaborazione dei vini frizzanti, e le operazioni di invecchiamento obbligatorio, previsti dal presente disciplinare di produzione, debbano essere effettuate all'interno della zona di produzione delimitata dall'art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione e vinificazione, è consentito che tali operazioni vengano effettuate nell'ambito:

dell'intero territorio delle province di Pordenone e Udine;

nei comuni di Cordignano, Orsago, Gaiarine, Portobuffole, Mansueto, Meduna di Livenza e Motta di Livenza in provincia di Treviso,

nei comuni di Portogruaro, Pramaggiore ed Annone Veneto in provincia di Venezia;

nel comune di Cormons in provincia di Gorizia.

Le operazioni di spumantizzazione devono essere effettuate unicamente nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini a denominazione di origine controllata «Friuli Grave» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5% per il Tocai friulano; 10,5% per il Tocai friulano «superiore»; 10% per tutte le altre tipologie; 11% per le tipologie qualificate «superiore».

La tipologia «rosato» è ottenuta dalla spremitura soffice e da un breve periodo di macerazione al fine di assicurare al vino la dovuta tonalità di colore.

La varietà Pinot nero può essere vinificata in bianco per la elaborazione del vino spumante.

La denominazione di origine controllata «Friuli Grave» può essere utilizzata per designare il vino spumante elaborato con mosti o vini provenienti dalle uve dei vigneti iscritti all'albo delle varietà Chardonnay o Pinot bianco o Pinot nero, seguendo le norme previste per la produzione dei vini spumanti.

Nelle tipologie Chardonnay e Pinot bianco «spumante» è consentita l'aggiunta di Pinot nero fino ad un massimo del 15% oppure di altre uve provenienti dai vitigni a bacca bianca di cui all'art. 2 nel limite massimo del 10%.

I vini a denominazione di origine controllata «Friuli Grave» Chardonnay, Pinot bianco, Verduzzo friulano, Rosato, possono essere elaborati nella tipologia «frizzante» purché l'anidride carbonica sia ottenuta esclusivamente da fermentazione naturale in recipiente chiuso e seguendo le relative norme per la produzione dei vini frizzanti.

Tali vini devono essere immessi al consumo finale con un residuo zuccherino, espresso in grammi litro:

da 10 a 40 per il Verduzzo friulano;

non superiore a 10 per Chardonnay, Pinot bianco, Rosato.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche di qualità.

I prodotti utilizzabili per la correzione dei mosti e dei vini dovranno provenire esclusivamente dalle uve prodotte nei vigneti iscritti all'albo della denominazione di origine controllata «Friuli Grave» ad esclusione del mosto concentrato rettificato.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70% per tutti i vini. Per le rese fino al limite massimo del 75%, il 70% sarà considerato vino a denominazione di origine controllata ed il rimanente 5% non avrà diritto alla denominazione di origine controllata «Friuli Grave»; qualora la resa uva/vino superi il 75% decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Nella vinificazione ed affinamento dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Grave» è consentito l'uso di recipienti in legno.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Friuli Grave» all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche

Bianco.

colore: giallo paglierino più o meno intenso,

profumo: gradevole, fine,

sapore: armonico, vellutato, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo 10,5%, 11,5% per il superiore;

acidità totale minima: 4,5 per mille,

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Rosso.

colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato,

profumo: intenso, fine;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il superiore;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 13 per mille.

Novello:

colore: rubino;

profumo: fruttato, vinoso;

sapore: sapido, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Rosato:

colore: rosato;

profumo: fine;

sapore: asciutto, armonico, vivace nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

È prevista la tipologia frizzante.

Chardonnay:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico;

sapore: secco, armonico, vivace nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il superiore;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

È prevista la tipologia frizzante.

Pinot bianco:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico;

sapore: secco, armonico, vivace nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il superiore;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

È prevista la tipologia frizzante.

Pinot grigio:

colore: paglierino chiaro, talvolta con riflessi ramati;

profumo: caratteristico;

sapore: armonico, secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il superiore;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Riesling:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: leggermente aromatico;

sapore: secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il superiore;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Sauvignon:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: caratteristico;

sapore: fresco, armonico, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il superiore;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Taie e fin'occhio:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, armonico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il superiore;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Traminer aromatico:

colore: paglierino più o meno intenso;

profumo: aromatico, intenso;

sapore: fine, caratteristico, secco;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il superiore;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

Verduzzo friulano:

colore: da paglierino chiaro a giallo dorato;

profumo: caratteristico;

sapore: asciutto oppure amabile o dolce nelle specifiche tipologie, vivace nel tipo specifico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il superiore;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 14 per mille.

È prevista la tipologia frizzante.

Cabernet:

colore: rosso rubino più o meno intenso, tendente al granato se invecchiato;

profumo: gradevole, caratteristico, talvolta erbaceo;

sapore: armonico, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il superiore;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet franc:

colore: rosso rubino intenso, tendente al granato se invecchiato;

profumo: caratteristico, erbaceo;

sapore: gradevole, fine, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il superiore;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: armonico, asciutto;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il superiore;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Merlot:

colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;

profumo: gradevole, caratteristico;

sapore: secco, aromatico;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il superiore;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Pinot nero

colore: rosso rubino, tendente al granato se invecchiato;
 profumo: delicato, caratteristico;
 sapore: asciutto;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il superiore;
 acidità totale minima: 4,5 per mille;
 estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Refosco dal penducolo rosso:

colore: rosso rubino tendente al granato se invecchiato;
 profumo: caratteristico;
 sapore: asciutto, di corpo;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5%, 11,5% per il superiore;
 acidità totale minima: 4,5 per mille;
 estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Spumante

spuma: fine, persistente,
 colore: paglierino più o meno intenso;
 profumo: caratteristico;
 sapore: sapido, armonico;
 titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;
 acidità totale minima: 4,5 per mille;
 estratto secco netto minimo: 14 per mille.

E facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, di modificare con proprio decreto, i limiti sopra indicati per l'acidità totale e per l'estratto secco netto.

Art. 7.

I vini a denominazione di origine controllata «Friuli Grave» con le specificazioni di vitigno e di colore bianco e rosso, possono portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva «superiore» qualora siano denunciati alla vendemmia come tali e:

siano ottenuti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico minimo naturale previsto per le specifiche tipologie dall'art. 5; la produzione massima sia ridotta a 10 tonnellate per ettaro.

I vini a denominazione di origine controllata «Friuli Grave» recanti la dizione «superiore» devono essere immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo come previsto dall'art. 6.

I vini rossi a denominazione di origine controllata «Friuli Grave» con esclusione delle tipologie Novello e Rosato, possono portare in etichetta la qualificazione aggiuntiva «riserva» ma senza la dizione «superiore», qualora siano stati invecchiati per almeno due anni, a decorrere dall'11 novembre dell'annata di vendemmia.

Le varietà iscritte all'albo vigneti della denominazione di origine controllata «Friuli Grave» possono essere rivendicate con le specificazioni delle indicazioni di vitigno e con le specificazioni di colore previste dall'art. 2.

La tipologia contraddistinta dalla menzione «riserva» deve essere presentata al consumo diretto in recipienti di vetro di capacità non superiore a 0,75 litri; sono tuttavia ammesse le bottiglie in vetro del tipo bordolese di capacità non superiore a 5 litri per particolari confezioni celebrative.

Alla denominazione di cui agli articoli 1 e 2 è vietata l'aggiunta di qualsiasi specificazione aggiuntiva diversa da quelle espressamente previste dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «vecchio», e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali o marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottilatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari, sono consentite in osservanza delle disposizioni U.E. e nazionali in materia.

Art. 8.

Nella designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Friuli Grave» il nome del vitigno deve figurare in etichetta con caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata.

In sede di designazione le specificazioni di tipologia «riserva» e «superiore» devono figurare in etichetta al di sotto della dicitura «denominazione di origine controllata» e pertanto non possono essere intercalate tra quest'ultima dicitura e la denominazione di origine controllata «Friuli Grave».

In ogni caso tali specificazioni di tipologia devono figurare in caratteri di dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la denominazione di origine controllata «Friuli Grave» della stessa evidenza e riportati sulla medesima base colorimetrica.

97A2327

MINISTERO DEL TESORO**Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo**

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 26 marzo 1997

Dollaro USA	1690,28
ECU	1942,64
Marco tedesco	998,87
Franco francese	296,25
Lira sterlina	2742,48
Fiorino olandese	887,89
Franco belga	48,411
Peseta spagnola	11,767
Corona danese	262,06
Lira irlandese	2654,92
Dracma greca	6,334
Escudo portoghese	9,931
Dollaro canadese	1231,80
Yen giapponese	13,615
Franco svizzero	1451,73
Scellino austriaco	141,91
Corona norvegese	253,10
Corona svedese	220,48
Marco finlandese	336,78
Dollaro australiano	1324,17

97A2441

MINISTERO DELL'INTERNO**Riconoscimento e classificazione di alcuni artifici pirotecnici**

Con decreto ministeriale n. 559/C.20123 XV J (1098) del 14 febbraio 1997, l'artificio pirotecnico denominato «Trac Ercolanese 6 pieghe» che la ditta Scudo Gerardo intende fabbricare nella propria fabbrica sita in San Vito Ercolano (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

Con decreto ministeriale n. 559/C.21009 XVJ (1116) del 14 febbraio 1997, l'artificio pirotecnico denominato «Bomba Catapano multicolore calibro 160», che la ditta Pirotecnica Catapano di Catapano G. intende produrre nella propria fabbrica sita in Saviano (Napoli), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella IV categoria dell'allegato A al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

97A2279

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale n. 22210 del 25 febbraio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morteo Industrie, con sede in Genova e unità in Genova, per un massimo di 42 dipendenti, Pozzolo Formigaro (Alessandria), per un massimo di 183 dipendenti e Sessa Aurunca (Caserta), per un massimo di 317 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 6 dicembre 1996 al 5 giugno 1997.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dal 6 maggio 1997 al 5 dicembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22211 del 25 febbraio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morando Impianti, con sede in Asti e unità di Asti, per un massimo di 220 dipendenti, compresi n. 14 lavoratori in C.F.L., è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 15 ottobre 1996 al 10 aprile 1997.

La corresponsione del trattamento come sopra disposta è ulteriormente prorogata dall'11 aprile 1997 al 10 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22212 del 25 febbraio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Morando Impianti, con sede in Asti e unità di Asti, per un massimo di 220 dipendenti, compresi n. 14 lavoratori in C.F.L., è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'11 giugno 1996 al 14 ottobre 1996.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 19 settembre 1996 n. 21352/1-2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente

provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22213 del 25 febbraio 1997, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Me.Tra. Mezzi di trasporto, con sede e unità in Spoleto (Perugia), è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, con pari diminuzione della durata del trattamento economico di mobilità, tenendosi conto, ai fini della determinazione del trattamento, del periodo di integrazione salariale così concesso, per il periodo dal 6 gennaio 1994 al 18 maggio 1994.

Le proroghe di cui sopra non operano per i lavoratori nei confronti dei quali ricorrono le condizioni per accedere ai benefici previsti ai commi 4, 5 e 6 dell'art. 5 del decreto-legge 16 giugno 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

Con decreto ministeriale n. 22215 del 25 febbraio 1997, è accettata la condizione di cui all'art. 35, terzo comma, della legge n. 416/1981, limitatamente al periodo dal 22 febbraio 1996 al 31 dicembre 1997, della ditta S.p.a. Roma Cine TV, con sede in Roma e unità di Roma.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Roma Cine TV, sede in Roma e unità di Roma per il periodo dal 22 febbraio 1996 al 21 agosto 1996.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è prorogata dal 22 agosto 1996 al 21 febbraio 1997.

La corresponsione del trattamento disposta come sopra è ulteriormente prorogata dal 21 febbraio 1997 al 20 agosto 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8-bis, della legge n. 160/1988 citata in preambolo.

Con decreto ministeriale n. 22216 del 25 febbraio 1997, a seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 13 giugno 1995, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Editrice Il Giorno già Sogedit, sede in Milano e unità di Milano, per il periodo dal 1° luglio 1996 al 27 dicembre 1996.

Con decreto ministeriale n. 22217 del 25 febbraio 1997, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/81, intervenuto con il decreto ministeriale del 7 maggio 1996, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Intergraf, sede in Roma e unità di Pomezia (Roma), per il periodo dall'8 novembre 1996 al 7 maggio 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 22218 del 25 febbraio 1997, a seguito dell'accertamento delle condizioni di cui all'art. 35, terzo comma, legge n. 416/81, intervenuto con il decreto ministeriale del 25 luglio 1996, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. I.S.A. Informazione Stereo Antenna, sede in Trieste e unità di Trieste, per il periodo dal 19 marzo 1996 al 18 settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale n. 22219 del 25 febbraio 1997:

1) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Decision System Internationals - Gruppo Olivetti con sede in Ivrea (Torino) e unità di Brescia, Padova, Verona, Prato, Roma, Torino, Buccinasco (Milano), Saronno (Varese), Villanova di Castenaso (Bologna) e Casoria (Napoli).

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Decision System Internationals - Gruppo Olivetti con sede in Ivrea (Torino) e unità di: Brescia, Padova, Verona, Prato, Roma, Torino, Buccinasco (Milano), Saronno, (Varese), Villanova di Castenaso (Bologna) e Casoria (Napoli), per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1994 con decorrenza 1° febbraio 1994;

2) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale e con effetto dal 1° febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Decision System Internationals - Gruppo Olivetti con sede in Ivrea (Torino) e unità di: Brescia, Padova, Verona, Prato, Roma, Torino, Buccinasco (Milano), Saronno (Varese), Villanova di Castenaso (Bologna) e Casoria (Napoli), per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 1° agosto 1994;

3) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. O-Group - Gruppo Olivetti con sede in Ivrea (Torino) e unità di Torino, Milano e Roma.

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. O-Group - Gruppo Olivetti con sede in Ivrea (Torino) e unità di: Torino, Milano e Roma, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1994 con decorrenza 1° febbraio 1994;

4) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale e con effetto dal 1° febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. O-Group - Gruppo Olivetti con sede in Ivrea (Torino) e unità di: Torino, Milano, Roma, per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 1° agosto 1994;

5) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Olivetti Information Service - Gruppo Olivetti, con sede in Ivrea (Torino) e unità di Torino, Milano e Roma.

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Olivetti Information Service - Gruppo Olivetti, con sede in Ivrea (Torino) e unità di: Milano, Roma e Palermo, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 maggio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1994 con decorrenza 1° febbraio 1994;

6) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Olivetti Synthesis - Gruppo Olivetti con sede in Ivrea (Torino) e unità di Palermo, Nuoro, Perugia, Roma, Latina, Napoli, Bari, Rende (Cosenza), Torino, Milano, Udine, Bologna, Ancona.

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per

ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Olivetti Synthesis - Gruppo Olivetti con sede in Ivrea (Torino) e unità di: Palermo, Nuoro, Perugia, Roma, Latina, Napoli, Bari, Rende (Cosenza), Torino, Milano, Udine, Bologna, Ancona, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1994 con decorrenza 1° febbraio 1994;

7) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale e con effetto dal 1° febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Olivetti Synthesis - Gruppo Olivetti con sede in Ivrea (Torino) e unità di Palermo, Nuoro, Perugia, Roma, Latina, Napoli, Bari, Rende (Cosenza), Torino, Milano, Udine, Bologna, Ancona, per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 1° agosto 1994;

8) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Sixtel - Gruppo Olivetti, con sede in Ivrea (Torino) e unità di Firenze, Roma, Pozzuoli (Napoli), Bari, Palermo, Torino, Ivrea, Genova, Milano e Padova.

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sixtel - Gruppo Olivetti, con sede in Ivrea (Torino) e unità di Firenze, Roma, Pozzuoli (Napoli), Bari, Palermo, Torino, Ivrea, Genova, Milano e Padova per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1994 con decorrenza 1° febbraio 1994;

9) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale e con effetto dal 1° febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sixtel - Gruppo Olivetti, con sede in Ivrea (Torino) e unità di Firenze, Roma, Pozzuoli (Napoli), Bari, Palermo, Torino, Ivrea, Genova, Milano e Padova, per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 1° agosto 1994;

10) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Syntax sistemi Software - Gruppo Olivetti, con sede in Ivrea (Torino) e unità di Roma, Napoli, Bari, Torino, Genova, Milano, Venezia e Firenze.

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Syntax sistemi Software - Gruppo Olivetti, con sede in Ivrea (Torino) e unità di Roma, Napoli, Bari, Torino, Genova, Milano, Venezia e Firenze, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1994 con decorrenza 1° febbraio 1994;

11) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale e con effetto dal 1° febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Syntax sistemi Software - Gruppo Olivetti, con sede in Ivrea (Torino) e unità di Roma, Napoli, Bari, Torino, Genova, Milano, Venezia e Firenze, per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 1° agosto 1994;

12) è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 dicembre 1995, della ditta S.p.a. Systena - Gruppo Olivetti, con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p a Systema - Gruppo Olivetti, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 1° febbraio 1994 al 31 luglio 1994.

Istanza aziendale presentata il 22 marzo 1994 con decorrenza 1° febbraio 1994;

13) a seguito dell'approvazione del programma per ristrutturazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale e con effetto dal 1° febbraio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p a Systema - Gruppo Olivetti, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 1° agosto 1994 al 31 ottobre 1994.

Istanza aziendale presentata il 28 luglio 1994 con decorrenza 1° agosto 1994.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22220 del 25 febbraio 1997, è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativo al periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 agosto 1996, della ditta S p a Intel, con sede in Noci (Bari) e unità di Noci (Bari).

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p a Intel, con sede in Noci (Bari) e unità di Noci (Bari), per il periodo dal 5 febbraio 1996 al 4 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 marzo 1996 con decorrenza 5 febbraio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22221 del 25 febbraio 1997

1) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale dell'8 febbraio 1997 con effetto dal 1° aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S n c. Astoricchio e Figlio, con sede in Lecce e unità di Lecce, per il periodo dal 1° ottobre 1996 al 31 marzo 1997.

Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1996 con decorrenza 1° ottobre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento,

2) è approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 6 maggio 1996 al 5 maggio 1997, della ditta S r l. Kones, con sede in Montespertoli (Firenze) e unità di Montespertoli (Firenze).

Parere comitato tecnico dell'8 gennaio 1997 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S r l. Kones, con sede in Montespertoli (Firenze) e unità di Montespertoli (Firenze), per il periodo dal 6 maggio 1996 al 5 novembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 19 giugno 1996 con decorrenza 6 maggio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei

mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22222 del 25 febbraio 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 15 maggio 1995 al 14 maggio 1996, della ditta S c a r l. Antonelliana, con sede in Torino e cantieri di Cossato (Biella), Chieri (Torino), Novi Ligure (Alessandria), Santena (Torino) e uffici di Torino.

Parere comitato tecnico del 17 dicembre 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S c a r l. Antonelliana, con sede in Torino, unità cantieri di Cossato (Biella), Chieri (Torino), Novi Ligure (Alessandria), Santena (Torino) e uffici di Torino, per il periodo dal 15 maggio 1995 al 14 novembre 1995.

Istanza aziendale presentata il 23 giugno 1995 con decorrenza 15 maggio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento con esclusione lavoratori di cantiere;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale con effetto dal 15 maggio 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S c a r l. Antonelliana, con sede in Torino e unità cantieri di Cossato (Biella), Chieri (Torino), Novi Ligure (Alessandria), Santena (Torino), uffici di Torino, per il periodo dal 15 novembre 1995 al 14 maggio 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 15 novembre 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento con esclusione lavoratori di cantiere.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22223 del 25 febbraio 1997, a seguito dell'approvazione del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 3 febbraio 1997, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 3 febbraio 1997 con effetto dal 12 febbraio 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S p a. ABB Installazioni, con sede in Milano e unità di Cesano Maderno (Milano), per il periodo dal 12 agosto 1996 all'11 febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 18 settembre 1996 con decorrenza 12 agosto 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22224 del 25 febbraio 1997, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991, relativi al periodo dall'8 maggio 1996 al 7 novembre 1996, della ditta S r l. Cantieri navali Italcraft, con sede in Roma e unità di Gaeta (Latina) e Roma.

Parere comitato tecnico del 12 dicembre 1996 - favorevole.

A seguito dell'accertamento di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, già disposta con decreto ministeriale del 25 settembre 1995 con effetto dall'8 maggio 1995, in favore dei lavoratori in-

teressati dipendenti dalla ditta S.r.l. Cantieri navali Italcraft, con sede in Roma e unità di Gaeta (Latina) e Roma, per il periodo dall'8 maggio 1996 al 7 novembre 1996.

Art. 3, comma 2, della legge n. 223/1991 - sentenza tribunale del 19 aprile 1995, n. 56717. Contributo addizionale no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22225 del 25 febbraio 1997:

1) è approvato il programma per crisi aziendale relativo al periodo dal 1° marzo 1996 al 28 febbraio 1997, della ditta S.p.a. Textura, con sede in Castiglion Fibocchi (Arezzo) e unità di Castiglion Fibocchi (Arezzo).

Parere comitato tecnico del 4 dicembre 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Textura, con sede in Castiglion Fibocchi (Arezzo) e unità di Castiglion Fibocchi (Arezzo), per il periodo dal 1° marzo 1996 al 31 agosto 1996.

Istanza aziendale presentata il 4 marzo 1996 con decorrenza 1° marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con effetto dal 1° marzo 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Textura, con sede in Castiglion Fibocchi (Arezzo), unità di Castiglion Fibocchi (Arezzo), per il periodo dal 1° settembre 1996 al 28 febbraio 1997.

Istanza aziendale presentata il 26 agosto 1996 con decorrenza 1° settembre 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22226 del 25 febbraio 1997, a seguito dell'approvazione del programma per crisi aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale del 10 maggio 1996, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 10 maggio 1996 con effetto dal 16 ottobre 1995, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Nicolini Francesco, con sede in Pieve di Bono (Trento) e unità di Pieve di Bono (due unità) (Trento), per il periodo dal 16 aprile 1996 al 15 ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 20 maggio 1996 con decorrenza 16 aprile 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22227 del 25 febbraio 1997, è approvato il programma per ristrutturazione aziendale, relativo al periodo dal 15 gennaio 1996 al 14 gennaio 1997, della ditta S.r.l. Supermercati alimentari SMA Gruppo Rinascenza, con sede in Rozzano (Milano) e unità di Genova-Sanpiero darena.

Parere comitato tecnico del 18 febbraio 1996 - favorevole.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.r.l. Supermercati alimentari SMA Gruppo Rinascenza, con sede in Rozzano (Milano) e unità di Genova-Sanpiero darena, per il periodo dal 15 gennaio 1996 al 14 luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 febbraio 1996 con decorrenza 15 gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22228 del 25 febbraio 1997:

1) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1° dicembre 1995 al 30 novembre 1996, della ditta S.p.a. Società italiana condotte d'acqua - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unità di Lazio, Sardegna, Sicilia, Liguria e Campania.

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 1° dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Società italiana condotte d'acqua - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unità di Lazio, Sardegna, Sicilia, Liguria e Campania, per il periodo dal 20 gennaio 1996 al 31 maggio 1996.

Istanza aziendale presentata il 27 gennaio 1996 con decorrenza 1° dicembre 1995.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

2) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 1° dicembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Società italiana condotte d'acqua - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unità di Lazio, Sardegna, Sicilia, Liguria e Campania, per il periodo dal 1° giugno 1996 al 30 novembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 giugno 1996 con decorrenza 1° giugno 1996.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

3) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Garboli Rep - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unità nazionali.

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Garboli Rep - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 11 ottobre 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

4) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Garboli Rep - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unità nazionali, per il periodo dall'11 aprile 1996 al 10 ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1996 con decorrenza 11 aprile 1996.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

5) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Italstrade - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unità di Diga del Melito - Catanzaro, Pieve Emanuele (Milano), Stresa (Novara), Tauriano (Padova); uffici di Roma e Milano; uffici e cantieri di Udine, unità produttiva La Secca (Belluno).

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Ilastrade - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unità di Diga del Melito - Catanzaro, Pieve Emanuele (Milano), Stresa (Novara), Tauriano (Padova); uffici di Roma e Milano; uffici e cantieri di Udine, unità produttiva La Secca (Belluno), per il periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 11 ottobre 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

6) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Servizi tecnici - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Servizi tecnici - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dal 24 novembre 1995 al 10 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 10 dicembre 1995 con decorrenza 11 ottobre 1995.

Art. 7, comma 1, legge n. 236/1993.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

7) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Iritecna - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Genova e unità di Roma - Area edile.

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Iritecna - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Genova e unità di Roma - Area edile, per il periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 11 ottobre 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

8) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 1° novembre 1995 al 31 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Iritecna - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unità di Roma - Area metalmeccanica.

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 1° novembre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Iritecna - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unità di Roma - Area metalmeccanica, per il periodo dal 1° novembre 1995 al 30 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 14 dicembre 1995 con decorrenza 1° novembre 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

9) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Svei - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unità di Roma, Trieste e Scandicci (Firenze).

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Svei - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unità di Roma, Trieste e Scandicci (Firenze), per il periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 11 ottobre 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

10) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Svei - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unità di Roma, Trieste e Scandicci (Firenze), per il periodo dall'11 aprile 1996 al 10 ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 17 maggio 1996 con decorrenza 11 aprile 1996.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

11) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Bonifica - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Bonifica - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 11 ottobre 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

12) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del tratta-

mento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Bonifica - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dall'11 aprile 1996 al 10 ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1996 con decorrenza 11 aprile 1996.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

13) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Italeco - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unità di Roma.

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Italeco - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unità di Roma, per il periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 11 ottobre 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

14) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Sistemi urbani - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unità di Roma e Milano.

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sistemi urbani - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unità di Roma e Milano, per il periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 11 ottobre 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

15) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Sistemi urbani - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Roma e unità di Roma e Milano, per il periodo dall'11 aprile 1996 al 10 ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1996 con decorrenza 11 aprile 1996.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

16) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 ottobre 1996, della ditta S.p.a. Mededil Società edilizia mediterranea - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Napoli e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Mededil Società edilizia mediterranea - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dall'11 ottobre 1995 al 10 aprile 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1995 con decorrenza 11 ottobre 1995.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

17) a seguito dell'approvazione della proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, intervenuta con il presente decreto, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dall'11 ottobre 1993, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Mededil Società edilizia mediterranea - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dall'11 aprile 1996 al 10 ottobre 1996.

Istanza aziendale presentata il 23 maggio 1996 con decorrenza 11 aprile 1996.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14;

18) è approvata la proroga complessa del programma per riorganizzazione aziendale, relativa al periodo dal 3 gennaio 1996 al 2 gennaio 1997, della ditta S.p.a. Infratecna - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Napoli e unità di Napoli.

Parere comitato tecnico del 20 dicembre 1996 - favorevole.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, già disposta con decreto ministeriale del 7 dicembre 1994 con effetto dal 3 gennaio 1994, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Infratecna - Gruppo Iritecna-Fintecna, con sede in Napoli e unità di Napoli, per il periodo dal 3 gennaio 1996 al 2 luglio 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1996 con decorrenza 3 gennaio 1996.

Delibera CIPE 18 ottobre 1994 - pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22229 del 25 febbraio 1997, per le motivazioni in premessa riportate, è approvato il programma per crisi aziendale, relativamente al periodo dal 4 marzo 1996 al 3 settembre 1996, della ditta S.p.a. F.lli Dieci, con sede in Montecchio Emilia (Reggio Emilia) e unità di Montecchio Emilia (Reggio Emilia).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. F.lli Dieci, con sede in Montecchio Emilia (Reggio Emilia) e unità di Montecchio Emilia (Reggio Emilia), per il periodo dal 4 marzo 1996 al 3 settembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 24 aprile 1996 con decorrenza 4 marzo 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22231 del 25 febbraio 1997 è approvata la modifica del programma per ristrutturazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996, della ditta S.p.a. Cirio Polenghi De Rica, con sede in Napoli e unità di Caivano (Napoli), Lodi (Milano), Rete vendita uffici di Milano e di Napoli.

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la ulteriore corresponsione del trattamento straordinario di integrazione sa-

lariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Cirio Polenghi De Rica, con sede in Napoli e unità di Caivano (Napoli), Lodi (Milano), rete vendita uffici di Milano e di Napoli per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 29 gennaio 1996 con decorrenza 1° gennaio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22232 del 25 febbraio 1997 è approvato il programma per riorganizzazione aziendale, limitatamente al periodo dal 1° gennaio 1996 al 31 marzo 1997, della ditta S.p.a. Gruppo La Perla, con sede in Bologna e unità di Bologna (divisione Le Rose).

A seguito dell'approvazione di cui sopra, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta S.p.a. Gruppo La Perla, con sede in Bologna e unità di Bologna (Divisione Le Rose) per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 giugno 1996.

Istanza aziendale presentata il 22 febbraio 1996 con decorrenza 1° gennaio 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 1° luglio 1996 al 31 dicembre 1996.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1996 con decorrenza 1° luglio 1996.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22233 del 25 febbraio 1997 in favore dei dipendenti dalla S.p.a. I.A.M. Rinaldo Piaggio, sede in Genova e unità in Finale Ligure (Savona), per un massimo di 729 dipendenti e Genova-Sestri (Genova), per un massimo di 442 dipendenti, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 28 novembre 1996 al 27 maggio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 28 maggio 1997 al 27 novembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8 bis, della legge 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22234 del 25 febbraio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Piero Benelli Engineering, sede in Mezzano di Ravenna (Ravenna) e unità in Mezzano di Ravenna (Ravenna) per un massimo di 35 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 10 giugno 1996 al 9 dicembre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 10 dicembre 1996 al 9 giugno 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8 bis, della legge 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22235 del 25 febbraio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Piero Benelli, sede in Marina di Ravenna (Ravenna) e unità in Marina di Ravenna (Ravenna) per un massimo di 125 dipendenti e S. Biagio (Ferrara) per un massimo di 9 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 24 aprile 1996 al 23 ottobre 1996.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è ulteriormente prorogata dal 24 ottobre 1996 al 23 aprile 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8 bis, della legge 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22236 del 25 febbraio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Clama, sede in Canegrate (Milano) e unità in Canegrate (Milano) per un massimo di 16 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dall'11 novembre 1996 al 10 maggio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dall'11 maggio 1997 al 10 novembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8 bis, della legge 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22237 del 25 febbraio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.a.s. Adriatica Fishing Food di Pao-lucci Ettore & C., sede in Ortona (Chieti) e unità in Ortona (Chieti) per un massimo di 17 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 17 aprile 1996 al 16 ottobre 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 17 ottobre 1996 al 16 aprile 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8 bis, della legge 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Con decreto ministeriale n. 22238 del 25 febbraio 1997 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.J.C.E. Società Jesina Costruzioni Elettromeccaniche, sede in Monsano (Ancona) e unità in Monsano (Ancona) per un massimo di 37 dipendenti è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale dal 19 novembre 1996 al 18 maggio 1997.

La corresponsione del trattamento di cui sopra è prorogata dal 19 maggio 1997 al 18 novembre 1997.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati, nonché all'esonero dal contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 8 *bis*, della legge 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, in ordine ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

97A2276-97A2277

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia «Il Poggio», in Torre del Greco

Con decreto ministeriale 17 marzo 1997 i poteri conferiti al dott. Lucantonio Paladino commissario governativo della società cooperativa edilizia «Il Poggio», con sede in Torre del Greco (Napoli) sono stati prorogati fino al semestre successivo alla data del decreto medesimo.

97A2328

RETTIFICHE

AVVERTENZA — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrigé** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati i sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'ordinanza del Ministro della sanità 6 febbraio 1997 concernente: «Piano di eradicazione e di sorveglianza della malattia vescicolare da enterovirus del suino sul territorio nazionale». (Ordinanza pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 57 del 10 marzo 1997).

Nell'ordinanza citata in epigrafe, riportata nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sono da apportare le seguenti correzioni in corrispondenza delle sottoelencate pagine:

a pag. 12, seconda colonna, art. 5, comma 1, primo rigo, dove è scritto: «1. Nei casi di sieropositività, compresi i "singleton reactors", la AUSL attua una indagine epidemiologica ...», leggasi: «1. Nei casi di sieropositività, compresi i "singleton reactors", la AUSL attua una indagine epidemiologica ...»;

a pag. 13, seconda colonna, art. 6, comma 10, terz'ultimo rigo, dove scritto: «... i suini presenti nella stessa, potranno essere spostati solo, per l'invio diretto al macello.», leggasi: «... i suini presenti nella stessa potranno essere spostati solo per l'invio diretto al macello.», ossia deve intendersi eliminata la virgola sia dopo la parola «stessa» che dopo la parola «solo»;

a pag. 28, prima colonna, allegato VII, il «Totale (A)» deve intendersi spostato a destra sotto la colonna «Indennizzi abbattim. o di macellazione».

97A2329

DOMENICO CORTESANI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 1 1 1 0 0 0 7 2 0 9 7 *

L. 1.500